

781.

## SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedi</b> . . . . .	41621	<b>Disegno e proposta di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Approvazione in Commissione</i> ) . . . . .	41653	Concessione di delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (3577);	
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):		BIMA ed altri: Modifica all'articolo 136 della legge doganale relativamente alla responsabilità dei proprietari di mezzi di trasporto internazionale per i delitti di contrabbando commessi dai dipendenti (3627) . . . . .	41636
Conversione in legge del decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036, concernente « Proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale all'imposta generale sull'entrata istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162 » (4580) . . . . .	41626	PRESIDENTE . . . . .	41636
PRESIDENTE . . . . .	41626	ACCREMAN . . . . .	41636, 41663, 41665
BENSI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	41631, 41636	BOTTA . . . . .	41667
LENTI . . . . .	41633, 41636	PIGNI . . . . .	41646, 41667, 41668
RAFFAELLI . . . . .	41636	SOLIANO . . . . .	41659, 41665, 41666, 41668
SERVELLO . . . . .	41626	SERVELLO . . . . .	41665
VESPIGNANI . . . . .	41636	TROMBETTA . . . . .	41652, 41667
ZUGNO, <i>Relatore</i> . . . . .	41629, 41635	VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	41649, 41665, 41666, 41668
		VESPIGNANI . . . . .	41661
		ZAPPA . . . . .	41642
		ZUGNO . . . . .	41649, 41664, 41666, 41668

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1967

PAG.	PAG.
<b>Proposte di legge:</b>	
(Annunzio) . . . . .	41621
(Approvazione in Commissione) . . . . .	41653
(Svolgimento) . . . . .	41626
<b>Interrogazioni e interpellanza (Annunzio) . . . . .</b>	
<b>Interrogazioni (Svolgimento):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	41621
GREGGI . . . . .	41624
OLIVA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	41623
ROMEO . . . . .	41623
SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> . . . . .	41624
<b>Votazione segreta dei disegni di legge:</b>	
Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 968, concernente il contributo straordinario dello Stato per il ripianamento di alcune gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (4520);	
Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, recante disposizioni concernenti l'incremento del Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e l'utilizzazione delle disponibilità del Fondo medesimo (4521);	
Conversione in legge del decreto legge 17 novembre 1967, n. 1036, concernente « Proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale all'imposta generale sull'entrata istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162 » (4580);	
Concessione di delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (3627)	41668
<b>Ordine del giorno della seduta di domani . . . . .</b>	<b>41671</b>

**La seduta comincia alle 15,30.**

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Brusasca, Carcaterra, Lombardi Ruggero, Natali e Simonacci.

(I congedi sono concessi).

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

BUSETTO ed altri: « Disposizioni per l'esercizio, la sicurezza e la sorveglianza delle sale adibite a proiezioni cinematografiche a formato normale » (4670);

FORTINI: « Costruzione di un sottopassaggio pedonale nella città di Napoli per il collegamento della stazione della ferrovia circumvesuviana con la stazione delle ferrovie dello Stato piazza Garibaldi » (4669).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla competente Commissione, con riserva di stabilirne la sede; della seconda, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

**Svolgimento di interrogazioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Romeo, al ministro degli affari esteri, « per conoscere quali criteri abbiano informato la procedura di nomina del comitato italiani all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 5 gennaio 1967, n. 18. Come è detto nello stesso decreto, tale comitato è costituito ai fini della migliore conoscenza dei problemi che interessano le collettività di italiani all'estero e della predisposizione dell'azione per tutelarle ed assisterle. Specificatamente domanda con quale criterio è stato compreso nel comitato degli italiani all'estero un rappresentante per l'Etiopia tra-

scurando pienamente le designazioni espresse dagli organi rappresentativi esistenti *in loco* ed eletti dalla comunità, primo fra i quali la casa degli italiani di Asmara che è l'organizzazione che dà tutela ed assistenza a tutti i connazionali residenti in tutta Etiopia. Risulta che a componente del predetto comitato per gli italiani all'estero per l'Etiopia è stato nominato come rappresentante della comunità italiana un funzionario alle dipendenze del governo etiopico ed è evidente che, pur essendo il prescelto un italiano, non può avere la necessaria indipendenza a causa dell'incarico che lo stesso svolge per il governo etiopico » (6399).

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. A norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1967, n. 18, il comitato consultivo degli italiani all'estero è costituito da 40 membri nominati dal ministro degli affari esteri, di cui 30 appartenenti alle nostre collettività all'estero e 10 designati dalle amministrazioni più interessate ai problemi dell'emigrazione.

Nell'intento di rendere tale complesso la espressione il più possibile fedele alla multiforme realtà della nostra emigrazione, si è cercato di equilibrare la scelta dei 30 membri provenienti dalle collettività all'estero in modo da raggiungere un contemperamento tra l'esigenza quantitativa (corrispondenti per larghi settori geografici alla entità delle differenti collettività) e quella qualitativa, di garantire cioè per ogni serie di problemi (professionali, sindacali, culturali eccetera) la presenza di uno o più esperti, a prescindere dall'appartenenza a questa o a quella collettività.

In base a tali criteri, essendosi riconosciuta la opportunità di scegliere almeno uno dei 30 membri predetti tra i componenti della collettività in Etiopia, venne prescelto il dottor Gaetano Latilla, di famiglia italiana da moltissimi anni stabilita ad Asmara, magistrato di chiara fama, benemerito come presidente della scuola italiana di giurisprudenza e circondato dalla simpatia dell'intera collettività per l'opera svolta in ogni tempo a favore del superamento di ogni interna discordia.

Nella scelta di cui sopra non sono state affatto trascurate « le designazioni » (come si afferma nella interrogazione) « espresse dagli organi rappresentativi esistenti *in loco* »: e ciò anzitutto per il fatto che *in loco* non esistono « organi rappresentativi »; in secondo luogo perché nessuna « designazione » era prevista dalle norme istitutive del comitato, ed infine perché tale designazione avrebbe dovuto essere richiesta, se mai, anche alle altre collettività italiane esistenti in Etiopia, e non solo a quella di Asmara.

Ancora è da rilevare che il metodo della designazione elettiva dei membri del comitato da parte delle associazioni italiane all'estero fu espressamente escluso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione della legge di delega (n. 891 del 13 luglio 1965) in applicazione della quale il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, venne emanato.

È quindi assolutamente da escludersi che si sia volutamente ignorata la « Casa degli italiani » di Asmara alla quale invece il Governo italiano ha sempre concesso ogni possibile aiuto ed appoggio; mentre appare inaccettabile l'insinuazione che il dottor Latilla non possa esercitare con indipendenza il suo compito, in quanto è anzi da ritenere che la fiducia meritata da un magistrato di nazionalità italiana da parte del governo etiopico non faccia che confermare il prestigio della persona prescelta e l'utilità dell'opera di contatto che egli può svolgere a favore della nostra collettività in Etiopia.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Romeo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**ROMEO.** Non posso, onorevole sottosegretario, dichiararmi soddisfatto delle sue dichiarazioni, indipendentemente da quanto si è verificato in Etiopia. Non metto in dubbio i pregi, i meriti e le capacità di questo distinto magistrato, senza dubbio capace di rappresentare anche gli italiani. Io contesto il metodo attraverso il quale si giunge alla nomina dei rappresentanti delle nostre collettività all'estero. Ella mi insegna che la finalità della costituzione di questo comitato è quella di conoscere i problemi delle nostre collettività all'estero e, nello stesso tempo, di individuare le azioni da svolgere per andare incontro a tali esigenze.

È vero che la legge non stabilisce un criterio che possiamo definire democratico di elezione; ma non è possibile prescindere dall'espressione di volontà che proviene dalle

nostre collettività. Non mi riferisco in particolare ad Asmara, in questo caso, quanto a tutte le nostre collettività all'estero. Anch'ella, onorevole sottosegretario, si è recato come me molto spesso in Germania per visitare le nostre collettività. I rilievi oggi fatti per Asmara, valgono anche per le nostre collettività in Germania. Sui giornali pubblicati in lingua italiana è stato per l'appunto rilevato che anche i componenti di questo famoso comitato, che rappresentava la nostra collettività in Germania, erano stati scelti con un criterio soltanto ministeriale, tanto è vero che alcuni giornali si chiedevano se il ministro Fanfani non mantenesse il vecchio metodo della designazione dall'alto.

La realtà è che questi componenti del comitato vengono scelti dal Ministero indipendentemente da qualsiasi designazione. So che non vi è alcuna legge che stabilisca che la nomina debba essere fatta attraverso la elezione, ma evidentemente bisogna preventivamente conoscere le aspirazioni dei nostri connazionali. Ho potuto leggere sui giornali in lingua italiana che si pubblicano in Germania articoli in cui si chiedeva che almeno i designati dall'onorevole ministro o dall'onorevole sottosegretario prendessero contatto con la nostra collettività, alla quale risultavano completamente sconosciuti.

La mia interrogazione ha preso per base il caso dell'Etiopia, ma la questione ha una portata generale, in quanto tutti i rappresentanti che il Ministero ha scelto sono stati nominati indistintamente per ragioni politiche o partitiche, e non si è richiesta alcuna designazione da parte delle collettività italiane.

Nella risposta che ella, onorevole sottosegretario, mi ha data non ha potuto indicare il metodo che il Ministero ha seguito per arrivare alla scelta. Ella mi ha detto che in Etiopia è stato scelto un ottimo cittadino italiano, che evidentemente è un rappresentante dell'Italia, ma è anche alle dipendenze del *negus* per cui potrebbe trovarsi in futuro nello svolgimento della sua azione a favore della nostra collettività in una condizione di disagio nei confronti delle autorità locali. È un funzionario pagato dal *negus* e nonostante le preclare doti personali non ha completa libertà di azione.

Onorevole sottosegretario, ella è stato come me in Germania e avrà rilevato la deficienza delle nostre rappresentanze consolari. Ho presentato una interrogazione per quanto riguarda il nostro addetto consolare a Stoccarda, perché gli uffici sono aperti per poche

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1967

ore nei giorni feriali e i nostri connazionali, che lavorano anche in località distanti da Stoccarda, quando si recano a quel consolato non trovano mai nessuno.

Per questi motivi non posso considerarmi soddisfatto della risposta.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Onorevole Romeo, se ella avesse presentato una interrogazione sull'argomento che ha svolto nella sua replica, avrei potuto esserle più preciso. Prendo atto della sua insoddisfazione, ma desidero dichiarare che ella non sarebbe stato insoddisfatto se io avessi potuto rispondere a quello che *in nuce* doveva essere il contenuto della sua interrogazione. Desidero ricordare che la designazione delle associazioni italiane non è stata chiesta perché, in sede di attuazione della legge delega per il riordinamento del Ministero degli affari esteri (ella conosce certamente l'argomento), la Commissione parlamentare, posta di fronte ad un progetto del Ministero che proponeva di fare eleggere dalle associazioni italiane di ciascuna collettività i cosiddetti rappresentanti (sarebbero solo impropriamente tali, perché in realtà non lo sono), espresse all'unanimità l'avviso che non potesse essere costituito con un semplice decreto delegato un nuovo tipo di diritto rappresentativo o di diritto elettivo per le associazioni: le quali inoltre avrebbero dovuto rispondere a determinati requisiti, fra cui quello della registrazione.

Fu proprio tale Commissione a suggerirci la soluzione del comitato di nomina governativa, in attesa di una soluzione migliore. Ed è quello che noi abbiamo fatto. Se ci siamo astenuti, quindi, dal consultare direttamente le associazioni, lo abbiamo fatto per un senso di rispetto per il parere che ci era stato espresso unanimemente dai rappresentanti di tutti i partiti. Ella può chiederlo anche al senatore Ferretti, che ha seguito personalmente questa vicenda e ha espresso anche lui parere favorevole alla soluzione adottata.

La prima sessione dei lavori di questo comitato consultivo (ho avuto l'onore di presiederlo), svoltasi dal 12 al 19 ottobre 1966, si è conclusa con un parere favorevole all'immediata effettuazione di un censimento dei nostri connazionali all'estero e all'indizione, fra questi, di elezioni per la nomina dei rappresentanti, da scegliersi fra i candidati de-

signati per ogni collettività dalle associazioni esistenti.

Credo che quanto ho avuto l'onore di dirle, onorevole Romeo, possa renderla meno insoddisfatto o, meglio ancora, più soddisfatto di quanto non abbia potuto esserlo dopo la mia precedente risposta alla sua interrogazione, che in effetti non aveva sollevato questo problema.

ROMEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO. Prendo atto di quello che il Governo si propone di fare, attraverso una nuova normativa, per tenere in maggiore considerazione le esigenze direttamente espresse dai nostri connazionali all'estero.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Manco, ai ministri del turismo e dello spettacolo e dei lavori pubblici, « per conoscere per quali ragioni non sia stata ancora definita la pratica relativa alla costruzione del campo sportivo comunale di Ceglie Messapico in provincia di Brindisi. L'interrogante chiede di conoscere i motivi per i quali sono trascorsi più di sei mesi dall'approvazione degli uffici responsabili del Ministero dei lavori pubblici senza che si giunga a definizione » (6500).

Poiché l'onorevole Manco non è presente, a questa interrogazione sarà data risposta scritta.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Greggi, Gasco, Ghio, Guariento, Rinaldi, Sorgi, Sgarlata e Tozzi Condivi, ai ministri del turismo e dello spettacolo, di grazia e giustizia e dell'interno, « per sapere quali urgenti provvedimenti le autorità governative intendano prendere, promuovere o sollecitare per liberare i genitori ed i più giovani tra gli spettatori cinematografici italiani dalla ormai sistematica, quasi costante e, si direbbe, dolosamente e scientificamente voluta, violazione della norma di legge che impedisce di abbinare alla proiezione di film visibili per i ragazzi la presentazione di film non visibili. In particolare gli interroganti gradirebbero conoscere se le autorità di pubblica sicurezza abbiano provveduto alla denuncia della violazione, di cui alla lettera al direttore, pubblicata sul numero del settimanale *Epoca* dell'8 ottobre 1967 (pagine 5 e 6) nella quale il padre di famiglia signor Armando Spettali, di Bondeno (Ferrara), denuncia il gravissimo imbarazzo suo e di altri genitori per essersi trovati, in un cinema che proiettava un film di Stanlio e Olio, ed affollato di ragazzi fra i 16 e i 14 anni

di fronte alla presentazione di un film di prossima programmazione, contenente le scene più piccanti di un film " severamente " vietato ai minori. Il lettore del settimanale chiedeva che qualcuno si preoccupi di questi problemi: esistendo in materia una precisa disposizione di legge, gli interroganti chiedono appunto un immediato ed energico intervento dei competenti organi statali. Con l'occasione infine, considerato il continuo ripetersi di questa violazione, gli interroganti chiedono di sapere se anche soltanto una volta si sia avuta, nel corrente anno, una denuncia in materia contro i responsabili delle sale di gestione » (6543).

L'onorevole sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo ha facoltà di rispondere.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Rispondo anche per conto dei ministri dell'interno e di grazia e giustizia.

La norma di legge, cui gli onorevoli interroganti fanno richiamo, è evidentemente l'articolo 5, quarto comma, della legge 21 aprile 1962 che recita: « È vietato abbinare ai film alla cui programmazione possono assistere i minori, spettacoli di qualsiasi genere o rappresentazione di spettacoli di futura programmazione dai quali i minori siano esclusi ».

In merito ai rilievi che sono formulati nel testo dell'interrogazione, devo render noto che il Ministero del turismo e dello spettacolo ha di recente richiamato l'attenzione di quello dell'interno sulla necessità che vengano impartite opportune disposizioni perché sia strettamente osservato nelle pubbliche sale cinematografiche il divieto di abbinare alla proiezione di film ammessi a tutti la presentazione di pellicole di futura programmazione vietate ai minori. Un invito al pieno rispetto della norma è stato inoltre rivolto agli esercenti di sale cinematografiche, tramite l'organizzazione sindacale nazionale di categoria, l'AGIS.

Il Ministero dell'interno ha fatto sapere di avere ripetutamente richiamato l'attenzione dei dipendenti organi di polizia per intensificare l'azione di vigilanza per il rispetto delle norme vigenti in materia di pubblico spettacolo ed in particolare delle disposizioni sancite appunto dall'articolo 5.

Mediante questa azione, alla quale partecipa anche il personale della polizia femminile, le sale vengono sottoposte a controlli periodici e non si manca di perseguire rigorosamente, con la denuncia all'autorità giudi-

ziaria e l'adozione di severi provvedimenti di carattere amministrativo, i responsabili di infrazioni alle norme che regolano il settore.

Lo stesso Ministero dell'interno ha comunicato — questo per tranquillizzare in parte la caustica conclusione dell'interrogazione, dimostrando come si sodisfaccia responsabilmente all'esigenza prospettata da più parti — che nei primi otto mesi del corrente anno sono state denunciate per inadempienza alle prescrizioni della legge 21 aprile 1962, numero 161, 26 persone, 20 per infrazione alle norme contenute nel secondo comma dell'articolo 5 e nel terzo dell'articolo 6, e 6 per infrazioni alla norma dell'ultimo comma dello stesso articolo; 11 persone sono state diffidate e in 19 casi si è proceduto alla sospensione della licenza d'esercizio.

Da ultimo debbo precisare che per quanto riguarda l'infrazione avvenuta il 21 settembre nel cinema Orfeo del comune di Bondeno e che ha dato origine alla lettera riportata dall'autorevole settimanale, in cui erano state proiettate, abbinata al film « I vagabondi » ammesso a tutti, alcune sequenze di un film vietato ai minori di anni 14, il gestore di quel locale è stato denunciato alla autorità giudiziaria e la licenza di esercizio del locale stesso è stata sospesa per un periodo di 15 giorni.

PRESIDENTE. L'onorevole Greggi ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

GREGGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, effettivamente ho commesso un errore nella mia interrogazione: quello di chiedere se nel caso specifico le autorità erano intervenute almeno una sola volta! Pare che i casi di intervento siano una decina, per quel che riguarda le infrazioni all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge n. 161 del 1962. Quindi ringrazio il sottosegretario per la risposta dettagliata, ma citerò i dati di una piccola inchiesta che, sostituendomi alle autorità competenti, ho personalmente svolto a Roma.

Ebbene, devo dichiararmi assolutamente insodisfatto della situazione che oggi esiste, perché nel caso specifico, siamo in presenza di un reato per il cui perseguimento non vi è discrezionalità, perché è lo Stato che stabilisce quali siano i film vietati ai minori e quali no ed è lo Stato che stabilisce che la presentazione di questi film non può essere abbinata alla proiezione di pellicole per tutti: quindi il reato è oggettivo, non si tratta di valutare se, ad esempio, ci si trovi di fronte ad una oscenità o meno.

Io posso dire all'onorevole sottosegretario che dal 30 novembre al 12 dicembre di quest'anno — cioè in tredici giorni — su dodici cinema che in Roma in prima visione hanno proiettato film per ragazzi, in ben sette alla proiezione del film per ragazzi è seguita la proiezione — non ho potuto constatare di persona se sia stata fatta anche la presentazione, ma penso che sia stata fatta — di film vietati ai minori; precisamente in cinque casi alla proiezione di un film visibile per tutti è seguita la proiezione di un film vietato ai minori di anni 14, e in due casi addirittura di un film vietato ai minori di anni 18.

Le preciso, onorevole sottosegretario, che quest'ultimo fatto si è verificato al cinema « Italia » e al cinema « Smeraldo » di Roma — colgo anzi l'occasione per fare una denuncia formale; non so se un deputato dovrà scrivere personalmente al Procuratore della Repubblica perché si intervenga in tali casi — i quali passando dal 6 al 7 dicembre dalla proiezione di un film visibile per tutti alla proiezione di un film non visibile per tutti, hanno proiettato un film addirittura vietato ai minori di 18 anni. Da questa documentazione risulta quindi che il problema è completamente aperto, al punto che a Roma vi sono tre probabilità su cento per una famiglia e per i ragazzi, che vadano a vedere un film ammesso per tutti, di non assistere contemporaneamente alla presentazione di una pellicola vietata ai minori.

Mi pare quindi che la situazione sia estremamente grave. Aggiungo che sono decine di volte che, anche a nome di molti altri colleghi, interrogo il Governo su questa materia, per cui devo dichiararmi assolutamente insoddisfatto della situazione.

A questo punto occorre rivolgere alcune domande che mi sembrano doverose, anche se la risposta non l'avrò qui: chi vuole tutto questo? Questa materia, infatti, viene denunciata da me e da altri colleghi ormai da tre anni: saranno forse cento le interrogazioni che sono state presentate complessivamente sul problema. E ancora: che cosa vuole il Governo, che cosa vogliono le pubbliche autorità in questa materia, soprattutto per quanto riguarda il rispetto dei ragazzi? Un mese fa l'onorevole sottosegretario mi rispose in relazione ai divieti per i minori — e del resto lo abbiamo constatato tutti — che si abbonda nei divieti per i minori degli anni 14 ma non altrettanto per i minori degli anni 18: cioè la legge, che prima prevedeva un unico divieto per i minori degli anni 16, è stata in pratica modificata abbassando tale limite agli anni

14. Adesso dobbiamo constatare che nemmeno i ragazzi possono andare a vedere film visibili per loro perché a Roma, in 62 casi su 100, questi film sono seguiti dalla presentazione di altri non visibili.

Onorevole sottosegretario, conosco i suoi sentimenti personali, dei quali non posso dubitare così come non posso dubitare dei sentimenti dei componenti il Governo e delle autorità italiane. Però qui ci troviamo di fronte ad una alternativa un po' triste: o le pubbliche autorità sono vittime incapaci di fronte ad un cinema che sembra non aver limiti (adesso si è aggiunta la stampa pornografica) oppure le pubbliche autorità sono complici di questa situazione. Ora, non potendo evidentemente essere complici, esse sono vittime. Di fatto, in ogni caso, le pubbliche autorità, non intervenendo con sufficiente energia (nell'ultima settimana abbiamo visto susseguirsi una serie di sequestri in materia di stampa pornografica dopo la famosa interpellanza, e questo vuol dire che, se si vuole, si può intervenire poiché vi sono le leggi in base alle quali procedere), diventano collaboratrici di questi insulti e di questi veri e propri reati contro la gioventù.

Il settimanale del maggiore partito di Governo, *La Discussione*, nel n. 30, di qualche settimana fa, osservando che molta gente accusa addirittura il Governo di quello che sta succedendo e che le apparenze sono abbastanza favorevoli per sostenere questa tesi, ha chiesto dei fatti che smentiscano tali apparenze.

Non posso credere (a parte la persona del collega Sarti e di tanti altri colleghi del mio partito) che nel Governo vi sia un solo partito, un solo ministro o una sola autorità responsabile che voglia queste cose. Però qui le coincidenze cominciano ad essere troppo numerose e troppo gravi le violazioni. In Italia non esisteva la prostituzione per le strade; oggi in Italia non si circola più a causa del dilagare di questo triste fenomeno; questo è avvenuto da alcuni anni a questa parte. In Italia dopo il 1962 abbiamo avuto una invasione di film *sexy* e di violenza quale non s'era mai vista nella storia mondiale del cinema. Da qualche mese, abbiamo la pornografia nelle edicole. A questo punto ritengo — e questa volta non rivolgo un appello al Governo, onorevole sottosegretario — che ognuno si debba assumere le proprie responsabilità. Per primo mi assumo la mia responsabilità di dire che se il Governo e le pubbliche autorità continuano, non saprei se ad essere complici o a non intervenire in ma-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1967

teria, non potranno certamente avere, non dico la fiducia popolare, ma sicuramente non la fiducia dei deputati.

Vorrei concludere, onorevole sottosegretario, citando un passo del Vangelo, che non è quello famoso dello scandalo; è un altro, che mi pare però si addica precisamente a questa situazione. Ad un certo punto in San Matteo si dice: « Guardatevi da falsi profeti i quali vengono a voi travestiti da pecore e son dentro lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti ». (*Interruzione del deputato Ariosto*).

Molto bene, onorevole Ariosto, la sua citazione in latino, ma poiché questa lingua l'abbiamo quasi abolita ho ritenuto di dovermi attenere all'italiano. « Si coglie » — prosegue il Vangelo — « forse uva dalle spine o fichi dai triboli? Così, ogni albero buono dà frutti buoni, mentre ogni albero cattivo dà frutti cattivi. Non può un albero buono dare frutti cattivi, né un albero cattivo dare frutti buoni ». Poi si aggiunge una frase, che non avrei voluto leggere, ma che leggerò, perché vi sono stato indotto: « Ogni albero che non fa buoni frutti verrà tagliato e gettato al fuoco ». Comunque, il Vangelo conclude: « Li conoscerete adunque dai loro frutti ».

Mi auguro che il Governo, in tutti i suoi componenti, in tutte le sue componenti politiche, e magari anche la Camera prendano posizione (*Interruzione del deputato Guarra*)...

Qui non si tratta di Concilio, qui si tratta di un minimo di civiltà. Rivolgo dunque ancora una volta un appello a tutti i gruppi parlamentari perché l'Italia sia liberata da queste vere vergogne, che credo non si verifichino oggi in alcun paese civile del mondo, dalla Svezia all'Inghilterra, dalla Russia agli Stati Uniti. Credo che il rispetto per i giovani esista in ogni paese; e mi auguro di non dovere continuare a ripetere interrogazioni di questo genere.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### Svolgimento di proposte di legge.

*La Camera accorda la presa in considerazione e l'urgenza alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte e alle quali il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:*

CAVALLARI, CENGARLE, BORRA e GAGLIARDI: « Promozione alla qualifica superiore dei Direttori di sezione ed equiparati, ex articolo 368 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 » (4319);

GUARRA, GALDO, GRILLI e CARADONNA: « Proroga dei termini previsti dall'articolo 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (4653).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036, concernente « Proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale all'imposta generale sull'entrata istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162 » (4580).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036, concernente « Proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale all'imposta generale sulla entrata istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162 ».

È iscritto a parlare l'onorevole Servello. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, occorre innanzi tutto che da parte nostra si valuti l'iniziativa del Governo sulla materia specifica della decretazione di urgenza. Nell'anno che volge al termine è stato superato ogni precedente su questo tema. Basti considerare che dal settembre ad oggi sono stati emessi circa 20 decreti-legge, mentre contemporaneamente il Governo procede alla rinnovazione, che ormai è divenuta consuetudinaria, dei voti di fiducia attraverso i quali cerca di puntellare la sua claudicante maggioranza. Ora questo è un segno indubbio di fragilità da parte del Governo, di insicurezza e di mancanza di sicure prospettive per il domani.

Nella materia specifica, il Governo sapeva benissimo che la validità della legge in esame era al limite della sua scadenza. Né basta riferirsi alla discussione sulla legge elettorale regionale per spiegare il ricorso al decreto-legge dopo che lo stesso Governo aveva presentato un disegno di legge, che era già all'esame della competente Commissione, proprio sulla proroga dell'addizionale sull'IGE. Ora la spiegazione del ricorso al decreto-legge, che ha interrotto l'*iter* dell'altro provvedimento, va attribuita al modo di procedere tortuoso ed incerto del Governo, a quei fermenti di insoddisfazione e di sfiducia che prendono corpo ogni giorno di più nell'ambito delle forze di maggioranza che vengono costrette dal Gover-

no ad un'obbedienza assoluta e rapida proprio attraverso il ricorso ai decreti-legge e ai voti di fiducia. Così che noi possiamo dire di trovarci, nel caso in esame, di fronte ad una delle manifestazioni tipiche di questo Governo, cioè alla decretazione a pioggia, col varo di una legge che, volendo colpire e colpendo il valore globale delle merci in tutti i loro passaggi, assume le caratteristiche di una legge « a cascata »; sulla quale legge a cascata varrebbe la pena di rileggere quanto l'allora ministro delle finanze, onorevole Tremelloni, scriveva nel 1964: « L'attuale sistema a cascata dell'imposta generale sull'entrata non solo incide sulla neutralità del tributo, favorendo la concentrazione delle imprese e determinando l'effetto cumulativo dell'imposta con la conseguente sua duplicazione, imposta su imposta, ma è fonte di notevoli distorsioni nella concorrenza sia interna sia internazionale ». Questo era il pensiero dell'onorevole Tremelloni, il quale concludeva auspicando una riforma tesa essenzialmente a realizzare un sistema comune che colpisca una volta sola, sia pure mediante pagamenti frazionati, il valore finale del prodotto finito con identico carico fiscale eliminando l'incentivo alla concentrazione delle imprese e l'effetto cumulativo dianzi accennato.

Ebbene, l'onorevole Tremelloni non è più ministro delle finanze, comunque è sempre membro di questo Governo, per cui è evidente la contraddizione tra questo indirizzo, tra questo pensiero espresso nel 1964 e la presentazione del presente decreto-legge che propone una proroga dell'addizionale che allora, nel 1964, fu varata.

Come giustifica il Governo questo decreto e l'ormai tradizionale trasformazione di leggi transitorie in norme e in balzelli permanenti? In Italia si dice ormai correntemente e giustamente che non vi è niente, specie in campo fiscale, di più definitivo e di più permanente del provvisorio. E noi siamo proprio su questa scia. Nel 1964 il Governo si era riferito alle necessità conseguenti al congelamento degli stipendi agli statali, nonché ad una funzione anticiclica che attraverso questa come altre leggi si sarebbe dovuta svolgere. Ora, in questa direzione la legge avrebbe svolto una certa funzione con un introito previsto fra i 200 e i 225 miliardi. Noi contestammo allora al Governo che ci fosse bisogno di questo tipo di imposta e imposta sull'imposta per ottenere determinati risultati e ciò specialmente per i riflessi che si sarebbero accentuati sulla media, sulla piccola in-

dustria, sulle attività artigianali, sulle attività turistiche.

Ebbene oggi il Governo e con esso il relatore, può proclamarsi soddisfatto dei risultati contabili dell'operazione? Questo può darsi, ma non possiamo non denunciare un modo sconcertante di legiferare: da una parte si preme l'acceleratore sulle finanze, dall'altra si è poi costretti ad intervenire non tanto con incentivi a favore di questa o altra categoria produttiva del nostro paese, ma con esenzioni ed agevolazioni tali da sanare, correggere o comunque contenere le distorsioni determinate appunto da un uso troppo pesante dell'arma fiscale.

In sostanza, con questo provvedimento « a pioggia » si esercita una costante pressione sul meccanismo costi-prelievi-salari, attraverso la quale pressione si determinano squilibri che poi o si risolvono a tutto danno dell'economia, della produzione e del mondo del lavoro o comunque, per essere eliminate parzialmente, contenute o riassorbite, esigono ulteriori interventi sul piano salariale o dei finanziamenti ed esigono anche sanatorie.

Prendiamo un esempio: il turismo. Si fa un gran parlare in tutti i convegni da parte anche del ministro responsabile su una certa contrazione dell'incremento previsto nel campo turistico che è una delle forme di entrate invisibili più importanti per il nostro erario.

Ebbene questa legge, come altre leggi simili, non fanno che aumentare i costi della attrezzatura turistica, costi che poi si ripercuotono sui prezzi per cui vaste correnti turistiche internazionali trovano più conveniente dirigersi in altre direzioni. Nel 1964 il ministro Tremelloni, per giustificare questa legge, disse che le opposizioni non facevano proposte alternative. Ammettiamo per ipotesi che questo fosse vero. Ci domandiamo se si può oggi fare da parte del Governo lo stesso ragionamento. È vero o non è vero che alla base del provvedimento di allora si invocarono ragioni anticongiunturali ed anticicliche? Se questo è vero, noi ci dobbiamo domandare se, d'altra parte, risponda ad una realtà obbiettiva l'ottimismo in materia di espansione economica e di benessere, se risponda alla realtà soprattutto quell'ottimismo da radiotelevisione, che viene dimostrato quasi quotidianamente dai ministri del tesoro e del bilancio. Si tratta forse di bugie governative e di bugie pre-elettorali? E forse valida, e noi riteniamo che lo sia, la preoccupazione di vasti settori della

nostra economia sulla politica avventata ed avventurosa del Governo? Tale preoccupazione deve essere riferita non tanto al settore produttivo, quanto all'espansione del debito pubblico, che attraverso tutte le sue componenti (Stato, aziende statali e parastatali, enti locali) va assumendo ormai proporzioni vertiginose. Preoccupazioni desta anche il rinnovarsi continuo ed il moltiplicarsi dei prestiti pubblici.

La situazione della nostra economia, soprattutto al livello medio e piccolo, a livello cioè dell'agricoltura e del commercio, considerate anche le necessità competitive del mercato comune, non può certo essere valutata in senso ottimistico, come non può certo essere interpretata ottimisticamente la stessa situazione delle borse italiane, all'interno delle quali si esercita soltanto una attività speculativa al rialzo e al ribasso, mentre il risparmio vero, quello che dovrebbe indirizzarsi verso gli investimenti immobiliari, praticamente ristagna o non esiste affatto.

Tutti questi fatti denunciano una situazione diversa da quella che il Governo cerca di far apparire agli occhi dell'opinione pubblica; a tutto ciò, onorevole Presidente, è necessario aggiungere il fatto che la maggioranza ha dimostrato di non voler mantenere l'impegno assunto nel 1964, allorché l'onorevole Bonaiti, relatore del provvedimento istitutivo dell'addizionale, ed il ministro Tremelloni, dissero che si trattava di un provvedimento di assoluta temporaneità. Oggi noi dobbiamo prorogare quel provvedimento; nel 1964 il relatore Bonaiti disse che il termine di tre anni era ritenuto necessario semplicemente per ragioni di cautela, e disse questo per respingere alcuni emendamenti presentati da altre parti politiche tendenti ad abbassare il termine ad un anno o due al massimo. Ora, se la cautela portava il relatore a non accettare i due anni, il Parlamento dal canto suo, attraverso le parole del relatore confermate dal ministro, era fiducioso che questa imposta non sarebbe durata oltre il 1967.

Quali sono i motivi nuovi (sottolineo: nuovi) che sono portati oggi a giustificazione della proroga? Si dice da parte del relatore, onorevole Zugno: il disavanzo degli enti assistenziali, la sistemazione dei territori montani, la difesa del suolo. In sostanza, mi sembrerebbe di capire — se questo fosse detto nella legge, ma nella legge non è detto — che si tratta di una imposta di scopo. Questo riferimento evidentemente è fatto

più a fini di giustificazione quasi demagogica, ma non rientra certamente in una corretta impostazione del problema del bilancio.

Si tratta comunque — lo ammetterà l'onorevole Zugno — di una imposta *sui generis*, che non ha alcuna delle caratteristiche proprie di una imposta giusta, cioè quelle della proporzionalità e della progressività, in maniera che agisca soprattutto con una valutazione dei redditi e delle possibilità dei cittadini. Agisce invece indiscriminatamente e quindi pesa di più sui consumatori, gran parte dei quali non ha capacità di acquisto né può fronteggiare questo aumento indiretto del costo della vita come possono invece fare le classi più abbienti.

Si chiedono all'opposizione da parte della maggioranza (ogniquale volta la maggioranza stessa conferma le addizionali, le sovrimeposte temporanee che diventano poi permanenti e definitive) provvedimenti alternativi. Ci domandiamo intanto se sono autentiche le notizie che da fonte ufficiosa provengono in ordine agli incrementi fiscali nel 1967. Se queste notizie sono esatte si è registrato nei primi mesi dell'anno un gettito, per l'IGE, di 1.291 miliardi contro i 1.159 dello stesso periodo nel 1966. Il che significa che siamo già di fronte ad un incremento di 100 miliardi per la sola imposta IGE, oltre alla sovrimeposta di 225 miliardi. Non solo, ma nell'ottobre del 1967 siamo arrivati a 140 miliardi, con un aumento del 21 per cento nel mese di settembre.

Vi è poi un'espansione non solo naturale, ma una espansione direi galoppante degli altri tributi, per cui nei primi dieci mesi dell'anno l'imposta di registro ha avuto un incremento, rispetto al 1966, dell'11,5 per cento, l'imposta di bollo del 7,2 per cento, la imposta di fabbricazione del 20,1 per cento, le sovrimeposte di confine del 16,9 per cento, l'imposta sui redditi di ricchezza mobile dell'8,1 per cento, la complementare del 13,2 per cento, l'imposta sulle società ed obbligazioni del 20,2 per cento.

Ora ci si domanda: questi incrementi sono stati già spesi? Poiché non erano previsti nel bilancio di previsione approvato dal Parlamento l'anno scorso (praticamente il periodo di esercizio provvisorio) c'è da chiedersi se tutti questi incrementi, che rappresentano centinaia e centinaia di miliardi, il Governo li ha spesi e come. Evidentemente questo lo sapremo dai consuntivi quando essi saranno presentati.

Ma se il ritmo così accelerato delle entrate tributarie fa prevedere che nell'anno 1968 non soltanto si avranno questi incrementi (cioè si confermeranno gli incrementi del 1967 rispetto al 1966) ma ve ne saranno altri (anche cospicui, in relazione ad un certo ritmo normale di espansione della nostra economia), noi vi diciamo che non avete bisogno di alcuna proposta fiscale alternativa perché la pressione fiscale è già così pesante sulla nostra economia, sui contribuenti italiani che gli incrementi sono tali da poter garantire quelle spese maggiori e nuove cui si riferisce l'onorevole relatore. A meno che voi non vogliate costituire con questi incrementi situazioni nuove, riserve occulte per nuove avventure, per nuovi interventi settoriali di carattere più o meno pre-elettorale o post-elettorale di fronte ai quali evidentemente noi esprimiamo la più netta opposizione.

Si dice da parte dei ministri finanziari che siamo arrivati al limite di rottura per quanto attiene alla pressione fiscale e se ne vuole quasi attribuire la responsabilità alle opposizioni perché esse hanno ardito una volta tanto, ritrovandosi unite su un principio di carattere morale, prima ancora che di carattere civile e politico, al Senato di modificare una voce di bilancio per l'importo di 75 miliardi nell'interesse di una massa così trascurata, ma così benemerita, come quella dei combattenti, degli invalidi e dei mutilati. Si è mossa, attraverso la parola dei ministri responsabili e attraverso la televisione, una vera e propria orchestra di stampa, per indicare nelle opposizioni i responsabili quasi di un dissesto, di uno squilibrio insanabile del bilancio, per 75 miliardi, mentre abbiamo visto che gli incrementi, non previsti nel bilancio, di carattere tributario, già nel 1967 superano i 600 miliardi, complessivamente. Quindi, onorevoli colleghi e, soprattutto, onorevoli rappresentanti della maggioranza, voi siete in malafede quando presentate all'opinione pubblica posizioni così sbagliate, che distorcono nella realtà quella che è ormai una verità sacrosanta.

La verità è che il Governo, disattendendo tutte le promesse che erano state fatte verso certe categorie del popolo italiano, si è visto costretto a riconoscere queste rivendicazioni e, volendo crearsi un alibi, ha ritenuto di muovere la stampa e la televisione contro le opposizioni, quasi che non fosse merito, se mai, di queste ultime aver portato alla ribalta problemi di tale rilevanza, prima ancora che finanziaria, morale e civile, ma il Governo fosse stato costretto a subire una specie

di colpo di mano o di imboscata, che tale non è, poiché è nelle prerogative del Parlamento poter modificare tutte le leggi, compresa quella sul bilancio dello Stato.

Queste cose volevamo dire, onorevoli, colleghi, per sottolineare che ogniquale volta la opposizione propone qualche cosa si sente rispondere che non vi sono le possibilità finanziarie e il Governo è arrivato al limite della pressione fiscale, salvo poi a vedere come questi mezzi — previsti dal bilancio o dovuti a nuove sopravvivenze di carattere tributario — siano impegnati nel corso dell'anno finanziario per il finanziamento di iniziative non previste nel bilancio stesso. Questo è un modo di legiferare e di governare che, a nostro avviso, si pone ai limiti della scorrettezza nei confronti dell'istituto parlamentare.

Perciò noi riteniamo che questo provvedimento non possa essere approvato e pertanto voteremo contro. Il Governo, riproponendolo prima come disegno di legge e poi come decreto-legge, è venuto meno alla sua parola del 1964, quando affermò trattarsi di provvedimento a carattere temporaneo. Poiché ci troviamo invece, come in altre occasioni (imposta sulla benzina per la chiusura del canale di Suez), davanti a provvedimenti che assumono carattere permanente, noi riteniamo che non si tratti più di problemi di carattere finanziario o contabile, ma di un problema di carattere politico, di fiducia, che noi non possiamo concedere ad un Governo che viene meno alla parola data. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Zugno.

ZUGNO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, anzitutto debbo un ringraziamento a tutti coloro che sono intervenuti nella discussione, anche perché hanno considerato la situazione economica italiana in una visione globale. Ciò dimostra che i colleghi sentono vivamente, particolarmente in questo momento, i problemi economici nazionali ed avvertono anche la delicatezza della situazione finanziaria.

Del resto, nella mia relazione ho precisato i dati della finanza pubblica che mettono in rilievo esigenze di entrate, di sacrifici, di austerità. Perciò cadono le critiche dei comunisti, dei liberali e dei « missini » al mantenimento dell'addizionale. È cosa dura, anti-

demagogica, ma è una medicina necessaria, purtroppo, e gli italiani, i lavoratori in particolare, dovrebbero sapere apprezzare gli sforzi del Governo e della maggioranza.

Posso capire l'opposizione dei comunisti e dei « missini », ma la posizione dei liberali è veramente contraddittoria. È inutile gridare contro la pressione fiscale, giunta a un livello molto alto, contro la gravità della situazione finanziaria, affermare che il *deficit* sistematico, come diceva ieri proprio lo onorevole Trombetta, porta all'inflazione, e poi non tirarne tutte le conseguenze e volare spese senza indicare la relativa copertura, come è prescritto dalla Costituzione, o magari, quasi per burla, indicare a copertura — come è stato fatto al Senato — eventuali irrisorie economie per spese di segreterie di ministri e di sottosegretari, che, anche ridotte del 50 per cento, forse assommerebbero a uno o due miliardi al massimo.

Ho notato con sorpresa che gli oratori dei gruppi comunista e liberale hanno negato la ripresa economica e l'arresto dell'inflazione. Eppure la realtà dimostra, fortunatamente, che dal 2,7 per cento di aumento del reddito nazionale verificatosi nel 1964 si è passati al 5,5 per cento nel 1966. Quest'anno la percentuale sembra sia la stessa. Penso che l'onorevole Servello, a questo riguardo, non possa dire che si tratti di propaganda della televisione. Ringraziamo la Provvidenza, ma ringraziamo anche il Governo e la maggioranza (*Interruzione del deputato Maruzza Astolfi*) che hanno preso le misure adatte a giungere gradualmente a questa situazione. Altri hanno sopportato sacrifici anche peggiori. In Gran Bretagna, ad esempio, gli stessi lavoratori hanno dovuto sopportare grossi sacrifici a partire dal 1965, ultimo dei quali la recente svalutazione della sterlina del 15 per cento circa.

PEDINI. Per ora.

ZUGNO, *Relatore*. Mi auguro che sia l'ultima svalutazione.

I comunisti e i liberali dovrebbero rallegrarsi dell'attuale situazione italiana: i primi, perché per la prima volta dopo il 1962 si è avuto un aumento dell'occupazione; i secondi, perché, dopo i provvedimenti da essi avvertiti, la situazione economica del nostro paese è divenuta migliore e si è avuta una flessione nella svalutazione. (*Interruzione del deputato Servello*).

Nessun paese può vantare una moneta il cui valore si mantenga costante e non subi-

sca variazioni. Si guardi intorno l'onorevole Servello, in Europa e non soltanto in Europa, si accorgerà che una certa svalutazione « strisciante » — chiamiamola così, secondo l'espressione d'uso — si riscontra in tutte le nazioni e l'Italia è il paese in cui il fenomeno è di minore entità. È questo il grosso vantaggio che silenziosamente il Governo ha procurato ai titolari di modeste pensioni, di modesti salari e specialmente ai lavoratori autonomi. Nessuno parla dei coltivatori diretti, degli artigiani, dei piccoli e medi commercianti, ma i loro redditi sono inferiori a tanti salari bassi anche essi, sì, ma tuttavia indubbiamente superiori ai compensi che ricevono queste categorie di lavoratori.

Ora, la difesa della moneta, la salvaguardia di una base veramente solida per lo sviluppo economico italiano ha consentito almeno di mantenere il potere d'acquisto dei modesti redditi di queste categorie. Avere evitato la svalutazione del 15 per cento della moneta, come è avvenuto per la sterlina, significa non avere ridotto di altrettanto ogni pensione, ogni remunerazione, quindi di 20-30 volte l'onere dell'addizionale in discussione.

Non è questa poi la sede specifica per esaminare come sia falso che questa addizionale abbia bloccato lo sviluppo dei redditi di lavoro e aumentato i cosiddetti redditi di capitale, i profitti.

Potrei documentare come di fronte ad una curva ascendente dei redditi di lavoro — specie di lavoro dipendente — superiore alla stessa curva del reddito nazionale, si sia avuta una curva discendente degli autofinanziamenti aziendali, quindi dei redditi di capitale e dei profitti.

LUSOLI. Chi ha scritto questo, la Confindustria?

ZUGNO, *Relatore*. È una realtà! La potete constatare con molta facilità. Non vi porto delle cifre per non appesantire una risposta che deve essere abbastanza limitata nel tempo.

Né si dovrebbe più ritornare sul vecchio superato tema del rapporto imposte dirette-imposte indirette. Veramente il partito comunista si rivela conservatore, almeno quanto a *slogan*, che la realtà economica di troppe nazioni ha ormai dimostrato privi di particolari motivi di giudizio validi ai fini della adesione ad un sistema, popolare o meno, a seconda se sia ispirato a maggiori imposte dirette o a maggiori imposte indirette.

Più volte in quest'aula anch'io ho dimostrato come imposte della stessa natura possano avere diversa incidenza a seconda dell'organizzazione produttiva o di mercato o della elasticità della domanda dei beni colpiti e che ai fini delle scelte e delle possibili traslazioni di imposta influisce pure la somma di servizi pubblici e collettivi erogati con la solidarietà nazionale.

A proposito poi della proroga di questa o di altre addizionali, bisogna dire una buona volta che mentre nessuno propone riduzioni di spesa (se non riduzioni veramente insignificanti o impossibili) tutte le opposizioni, anche quella dei liberali, i quali a parole si dichiarano le vestali dell'economia nazionale, del suo equilibrio e del bilancio statale, non esitano a proporre rilevanti aumenti di spesa. Se avessimo ascoltato le opposizioni comunista, liberale e « missina », in pochi giorni avremmo visto una riduzione dell'entrata di circa 450 miliardi ed un aumento della spesa, comprendendo l'emendamento di ieri sera, di 500 miliardi. Quindi il disavanzo del bilancio dello Stato in una settimana sarebbe raddoppiato, da mille miliardi sarebbe passato a 2 mila miliardi, in funzione di pochi emendamenti o di proposte di quelle opposizioni.

ASTOLFI MARUZZA. Abbiamo indicato anche spostamenti di cifre da un settore all'altro.

ZUGNO, *Relatore*. Comunque se voi avete ricette utili non avete che da proporle. Finora avete proposto soltanto riduzioni di imposte ed aumenti di spesa, non altre soluzioni. (*Proteste all'estrema sinistra*). Eppure sapete che in tutti i campi, anche quindi in quello finanziario, l'equilibrio è indispensabile.

RAFFAELLI. Risponda sui petroliferi, onorevole Zugno, non meni il can per l'aia.

ZUGNO, *Relatore*. Allora parleremmo di altri problemi.

Chi poi, e come, avrebbe salvato il valore della lira, l'equilibrio economico, le basi dello sviluppo e del progresso, nessuno dice. Non quindi i ministri Colombo e Preti sono responsabili del provvedimento in esame..

RAFFAELLI. Parli delle evasioni.

ZUGNO, *Relatore*. Ben altri sono i veri responsabili di questi provvedimenti. La real-

ta è che veramente bisogna dire basta alle maggiori spese, bisogna decisamente difendere il valore reale della moneta. Oggi proprio per questo non è possibile ridurre di una lira le entrate dello Stato e bisogna avvertire chiunque che ogni aumento di spesa significa senz'altro nuovi, ormai impossibili, oneri oltre quelli esistenti. L'equilibrio dei bilanci pubblici è indispensabile elemento di ordine e base di un sicuro progresso e quindi di libertà ed è certo che esiste un limite, una barriera ormai toccata, oltre la quale la stessa libertà sarebbe compromessa. (*Applausi al centro*).

RAFFAELLI. Parli del contributo di miglioria, onorevole Zugno! Ella non ha risposto a nessuna delle nostre precise domande.

ZUGNO, *Relatore*. Potremo parlarne in modo molto ampio quando ne avremo l'occasione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, mi auguro anzitutto che l'onorevole Raffaelli non vorrà insistere su problemi particolari non direttamente pertinenti alla discussione in corso, problemi che potranno essere affrontati in altra occasione, non lontana. Dobbiamo restare in tema, ed io a nome del ministro Preti e quindi del Governo mi associo pienamente a quanto è stato esaurientemente dichiarato dal relatore. Aggiungo solo alcuni chiarimenti con la franchezza che mi è abituale, in relazione alle domande che mi sono state fatte.

Devo dire prima di tutto che certamente non è piacevole neanche per un rappresentante del Governo venire qui a chiedere il mantenimento di addizionali che nessuno sarebbe più contento di noi di abolire. Vorrei che fosse chiaro questo: il Governo non si rallegra nell'aumentare una pressione che già tutti riconosciamo piuttosto pesante nella situazione attuale. Quindi se la situazione del bilancio in sé o la situazione economica generale consentissero di arrivare all'abolizione di queste addizionali, nessuno sarebbe più contento del Governo di farlo; e lo stesso sentimento credo sia condiviso da tutti i parlamentari.

Devo anche dire con franchezza che quando il Governo affrontò alcuni mesi fa questa

situazione, riconobbe che alcune addizionali potevano essere tolte ed altre no. Non dico questo per demagogia o per continuare una polemica che una collega ha definito facile e che può anche sembrare tale. Per esempio, il Governo aveva l'intenzione di non applicare quelle misure fiscali che ha poi dovuto decidere a seguito del voto del Senato maggiorativo delle spese iscritte nel prossimo bilancio, per la concessione della pensione agli ex combattenti della guerra 1915-18. E le do la prova materiale: nei ruoli di febbraio quell'addizionale che è stata votata al Senato non sarà applicata proprio perché era nostra intenzione non applicarla. Se i nostri intendimenti fossero stati diversi avremmo mantenuto tutte le condizioni necessarie alla sua applicazione. Invece, con franchezza, riconosco che questa sarà applicata e continuerà ad esserlo perché il Governo era già arrivato alla decisione — pur essendo rimasto fino all'ultimo con la speranza di non doverlo fare — che sarebbe stato, purtroppo, impossibile togliere questa addizionale che ancora oggi ci è necessaria.

Vorrei che ognuno fosse convinto che il Governo, per principio, non segue la vecchia tradizione, che riconosco essere purtroppo presente nell'amministrazione italiana, per la quale tutte le addizionali e tutte le tasse una volta applicate non vengono mai tolte. Il nostro impegno era di toglierla e nella misura del possibile abbiamo cercato di farlo. Noi speriamo di poterlo fare anche per altre cose. Ricordo che noi abbiamo tolto l'aliquota che riguarda l'imposta di successione: questo, se dal punto di vista dell'entità, non costituisce grande cosa rappresenta tuttavia l'introduzione di un principio. I principi qualche volta hanno un loro valore, anche se non si riesce a realizzare per intero quanto ci si propone.

Vorrei però che con obiettività si valutasse quello che da noi è stato fatto in questo periodo (e questo mi pare che sia stato il lato che l'opposizione non ha visto o non ha voluto riconoscere) attraverso questi provvedimenti e non soltanto attraverso essi; con un'azione cosciente condotta nel paese molte volte in accordo con i sindacati. Si guardi alle discussioni che sono state portate avanti in questi giorni e ai tentativi che sono stati compiuti per fare veramente del piano di programmazione la base dello sviluppo economico e sociale del nostro paese; si guardi al tentativo che noi abbiamo compiuto e che è riuscito di mettere il paese in condizione oggi di maggior sicurezza di quella esistente in passato quando affrontammo queste discus-

sioni (e dateci atto che anche allora l'opposizione non solo non ci ha molto aiutati, quando questi provvedimenti impopolari venivano presi, ma non si è assunta nemmeno la sua parte di responsabilità nell'affrontare questi problemi derivanti dalla pesantezza economica in cui versava in quel momento il paese). Oggi noi siamo qui non a dire che tutto è risolto, che tutto è a posto, ma che le cose sono molto migliorate e che vi sono tutti gli indizi che ci consentono di essere tranquilli e di continuare su questa strada. Ma non possiamo ancora, purtroppo, permetterci di abbandonare ogni misura di sicurezza, perché la situazione nazionale e internazionale, come i colleghi sanno benissimo, in questi tempi ci obbliga ancora ad essere vigili e fermi e a sostenere una politica che potrebbe essere, a prima vista, impopolare, ma che ha dato al nostro paese la possibilità di raggiungere traguardi che l'opposizione non credeva fosse possibile raggiungere.

Oggi noi siamo qui a dire che dobbiamo mantenere in parte questi provvedimenti perché sono ancora indispensabili per coprire situazioni di spesa e di bilancio ancora pesanti, e sulle quali potremo tornare a discutere soltanto quando sarà stata attuata la riforma tributaria perché, finché non affronteremo il problema della riforma in generale, sarà difficile affrontare i problemi settorialmente.

Una delle piaghe che sono state giustamente rilevate è quella dell'evasione fiscale. Ma non è con la tecnica o con l'intensificazione della vigilanza — onorevole Raffaelli, ella lo sa benissimo — che si può ridurre l'evasione oltre un certo limite. Io devo dare atto che il Ministero delle finanze ha compiuto sforzi in questo senso; devo dare atto che gli organismi che si occupano di questi problemi hanno agito in modo che le evasioni sono state duramente perseguite in questi ultimi tempi. Ma certamente la loro entità è ancora elevata.

Il problema è di riforma, di una riforma che ci permetta di disporre di strumenti diversi che ci consentano, attraverso nuove forme di tassazione, di colpire situazioni che ancora in parte sfuggono al controllo degli organi responsabili.

Debbo ora smentire alcune affermazioni che sono state fatte da due esponenti liberali. Dopo aver fatto calcoli del tutto particolari, essi hanno affermato che noi vogliamo continuare l'applicazione della legge in questo modo per arrivare ad una ipotetica quota del 10 per cento per trasferire poi questa percentuale nell'imposta sul valore aggiunto. Que-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1967

sta è stata un'altra cosa: essa va applicata in tutt'altro modo e parte da premesse completamente diverse, seguendo parametri diversi. L'IVA è tutto un altro problema, tutta un'altra impostazione. I parametri potranno finalmente essere governati. Non sarà più una imposta a cascata, ma una imposta che permetterà di agire nei vari settori per raggiungere valori d'ordine generale e quindi realizzare una imposizione generale che ci permetta di camminare parallelamente al piano programmatico di cui prima abbiamo parlato.

Queste erano le cose che mi premeva dire, questi sono i motivi per cui noi dobbiamo purtroppo affermare che oggi questa imposta ci è ancora necessaria per realizzare il nostro piano e per mantenere l'economia del paese in condizioni di affrontare con sicurezza i prossimi mesi che non saranno facili, ma in cui — ripeto — noi abbiamo la fiducia e la sicurezza di poter portare avanti un processo di consolidamento economico che ci permetta di affrontare seriamente le riforme nel quadro della programmazione.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

**FRANZO, Segretario,** legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036, concernente " Proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale all'imposta generale sull'entrata istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162 " ».

**PRESIDENTE.** L'articolo 1 del decreto legge è così formulato:

« È prorogata al 31 dicembre 1969 l'applicazione dell'addizionale straordinaria all'imposta generale sull'entrata, istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162 ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire le parole: 31 dicembre 1969 con le parole: 31 marzo 1968.*

1. 1. **Raffaelli, Vespignani, Astolfi Maruzza, Minio, Soliano, Lenti, Matarrese, Mariconda, Nicoletto, Carocci, Villani.**

*Sostituire le parole: 31 dicembre 1969, con le parole: 30 giugno 1968.*

1. 2. **Lenti, Raffaelli, Vespignani, Astolfi Maruzza, Minio, Soliano, Matarrese, Mariconda, Nicoletto, Carocci, Villani.**

*Sostituire le parole: 31 dicembre 1969, con le parole: 31 dicembre 1968.*

1. 3. **Vespignani, Raffaelli, Astolfi Maruzza, Minio, Soliano, Lenti, Matarrese, Mariconda, Nicoletto, Carocci, Villani.**

*Aggiungere le parole: nella misura del 5 per cento.*

1. 4. **Raffaelli, Vespignani, Astolfi Maruzza, Minio, Soliano, Lenti, Matarrese, Mariconda, Nicoletto, Carocci, Villani.**

*Aggiungere le parole: nella misura del 10 per cento.*

1. 5. **Vespignani, Raffaelli, Astolfi Maruzza, Minio, Soliano, Lenti, Matarrese, Mariconda, Nicoletto, Carocci, Villani.**

**LENTI.** Chiedo di svolgerli io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LENTI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli oratori del mio gruppo intervenuti nella discussione generale hanno con dovizia e precisione di argomenti dimostrato l'inopportunità di questo provvedimento governativo che non si giustifica in termini di congiuntura, mutata nella sua tendenza rispetto al 1964, come ci ricordava testé il sottosegretario Bensi; nel 1964 l'adozione del provvedimento originario si giustificò appunto col carattere recessivo della congiuntura economica di allora. Mi pare che, proprio per ragioni di coerenza con la impostazione originaria del provvedimento nel 1964, sarebbe naturale che oggi non ci venisse richiesta la proroga del provvedimento, dato che la situazione economica è cambiata rispetto al 1964, secondo l'autorevole conferma resa qui con compiacimento dall'onorevole sottosegretario e direi anche con letizia.

**BENSI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Accetto la parola « letizia » solo perché ella non ne ha trovata un'altra.

**LENTI.** È stato addirittura rimproverato a noi dell'opposizione di non avere sottoscritto il riconoscimento del successo della politica economica del Governo dal 1964 ad oggi, della politica « antirecessiva » che, fra l'altro, in modo precipuo si fondava proprio sul provvedimento di aumento del 20 per cento dell'IGE, provvedimento che oggi ci viene riproposto, come ho detto prima, immutato, in presenza di condizioni che invece sono mutate radicalmente.

Non si giustifica questo provvedimento, d'altra parte, di fronte alla prevista riforma del sistema fiscale, ricordata dal rappresentante del Governo, che prevede l'abolizione dell'imposta generale sull'entrata e la sua sostituzione con l'imposta sul valore aggiunto. Il rafforzamento di un'imposta come questa, prossima a morire, non fa che accrescere certamente le difficoltà di applicazione e pregiudicare il rendimento della nuova imposta destinata a succederle in futuro.

Non si giustifica questo provvedimento dal punto di vista della neutralità dell'imposta di fronte ai contribuenti, per i noti, ampiamente illustrati effetti distorsivi e deformanti sui costi e sui prezzi delle merci prodotte e commerciale, soprattutto con danno dei piccoli operatori.

Non si giustifica questo provvedimento sul piano morale e sociale, in quanto il prelievo, da un'area così vasta di beni di consumo, di somme pari a 500 miliardi circa in due anni, che vengono sottratte dai bilanci familiari dei lavoratori italiani, costituisce appunto una iniziativa legislativa di carattere poco morale e certamente antisociale.

Inoltre, è apparso chiaro nel corso del dibattito, soprattutto dalle esposizioni dei colleghi della mia parte, che né questo Governo, né la formula di maggioranza su cui esso si poggia, cioè l'alleanza politica fra democrazia cristiana e i partiti socialdemocratico e socialista unificati, con l'aggiunta del partito repubblicano, si differenziano in nulla, per quanto attiene alla politica fiscale, dagli altri Governi di estrazione moderata, centristi e di centro-destra, che sono venuti prima.

Anzi, questo provvedimento dimostra ancora una volta che il presente Governo è proprio inalveato nella tradizionale politica fiscale dell'alta borghesia industriale e finanziaria. Cioè in una politica fiscale di classe che si incentra sulla imposizione indiretta, sul prelievo fiscale sui consumi e soprattutto sulle due principali imposte indirette del sistema fiscale vigente: questa di cui appunto stiamo discutendo, che rappresenta l'asse portante di tutto il sistema fiscale, ossia il 25 per cento del gettito totale tributario; e l'imposta comunale indiretta di consumo, i cosiddetti « dazi », che a loro volta assicurano ai comuni la maggior parte del gettito della finanza locale.

I colleghi della mia parte hanno dimostrato quanto costi ai ceti popolari questa concezione del prelievo e questo tipo di struttura del sistema fiscale nazionale. Mentre riaffer-

ma di voler riformare tale sistema, per intanto il Governo provvede a rafforzare e consolidare gli effetti di classe, come è testimoniato proprio in questi giorni, dalla presentazione anche di questo decreto-legge. In questo tipo di interventi bisogna includere anche il disegno di legge che porta la firma del ministro delle finanze, onorevole Preti, provvedimento che si trova attualmente all'esame della Commissione finanze e tesoro e che contiene disposizioni a favore della finanza locale e in particolare dei comuni. In realtà si tratta di un disegno di legge la cui forza è rappresentata da una estensione dell'area di imposizione dei « dazi » di consumo, che dovrebbe portare alle casse dei comuni altri 70 miliardi.

Quindi una politica fiscale di classe, una politica antipopolare, una politica fiscale che tosa sistematicamente il potere di acquisto dei salari e degli stipendi, una politica fiscale che spinge al rincaro delle merci, che mira alla riduzione dei consumi. Ma è proprio questo il momento di ridurre i consumi interni, onorevole Zugno, dato che sono rimasti invariati, come lei afferma nella relazione, tutti i termini della situazione economica?

E dire che lei stesso ricorda nella relazione che almeno uno dei termini della situazione interna ed internazionale — e che termine! — è profondamente mutato. Lei stesso ricorda che una grande nazione, l'Inghilterra, è stata costretta a svalutare del 14,3 per cento la sterlina, trascinando con sé diversi altri Stati. D'altra parte, nel corso della sua replica, onorevole Zugno, ella si è soffermato diffusamente a chiosare a modo suo questo avvenimento di cui ella coglie la portata, ma non già in tutte le sue implicazioni.

Ella ha persino formulato una teoria di tipo particolare, secondo la quale il mancato aumento dei salari e delle pensioni in questi ultimi anni non è che un dato immaginario, sostanzialmente determinato solo da allucinazioni, perché il non aver svalutato la lira equivale ad aver aumentato i salari, gli stipendi e le pensioni. Ella, poc'anzi, ha sostenuto proprio questa teoria, che è un po' la teoria di Brighella, il servitore che alla fine della giornata si dichiarava soddisfatto solo perché il padrone non lo aveva bastonato.

Queste sono le conclusioni che ella trae dal fenomeno della svalutazione della sterlina, che costituisce uno dei fattori economici che in realtà, a differenza di quanto da lei affermato nella sua relazione, non sono affatto rimasti immutati.

Onorevole Zugno, non le sembra che questo fatto economico, costituito dalla svalutazione della sterlina, debba essere considerato produttivo di profonde, o perlomeno sensibili, modifiche della situazione economica generale? Ella si è limitato a registrare quell'avvenimento, senza collegarlo ad altri fatti economici, e senza pensare agli adattamenti difensivi più opportuni per la nostra economia di fronte a questo accadimento di così grande rilevanza economica; eppure, come ella ricorderà certamente, il ministro Colombo e il ministro Pieraccini, nel corso della seduta della Commissione bilancio di mercoledì scorso, ci hanno informato delle possibili, o probabili, conseguenze che dallo sconvolgimento monetario del 18 novembre deriveranno per la nostra economia.

Come ella sa, il 10 per cento circa del commercio italiano con l'estero viene ad essere interessato dalla svalutazione della sterlina; e già attualmente, inoltre, come ha detto il ministro Pieraccini, certi settori produttivi, come il tessile per l'industria, o come l'ortofrutticolo per l'agricoltura, vengono ad essere seriamente minacciati; per non parlare poi del turismo, settore, questo, in cui la concorrenza della Spagna è divenuta ora più temibile, in seguito alla svalutazione della peseta.

Quali misure più logiche di quelle atte a favorire l'aumento dei consumi interni dei prodotti della nostra industria potrebbero essere prese, a compenso della più sfavorevole congiuntura sui mercati internazionali, e della accresciuta penetratività delle merci prodotte nell'area della sterlina?

Nei confronti di una politica di mercato di questo tipo, politica che oggi è la più logica e che addirittura si impone, il provvedimento al nostro esame costituisce un totale non senso ed un danno colpevole, in quanto voluto; e si tratta di un danno doppiamente colpevole e dannoso dato che proprio questo strumento fiscale, cioè l'imposta generale sull'entrata, è uno dei più pronti, forse il più pronto tra quelli atti a promuovere i consumi oppure a comprimerli, ad appesantire i costi delle merci o ad alleggerirli: cioè ad indebolire o a rendere più forti le nostre merci di fronte alla concorrenza.

Questo strumento ha un doppio taglio e voi ferite con esso la nostra economia e i nostri interessi nazionali. Il Governo, nella sua relazione, si giustifica dicendo che « le esigenze di bilancio consigliano, nell'attuale momento, di non rinunciare all'incremento di gettito assicurato dall'addizionale »; e il relatore, l'ono-

revole Zugno — sintetico come è sempre, da par suo — si giustifica parlando di « esigenze di bilancio ».

Che senso ha una simile giustificazione così burocratica, spenta, se non quella di mettere a nudo una visione schematica del bilancio dello Stato, statica e non dinamica? Come se il bilancio dello Stato fosse una entità a sé, autonoma e non collegata alla realtà economica del paese e del mondo; là dove invece il rapporto di interazione tra bilancio e realtà economica è diretto ed è già in una connessione dialettica di cause e di effetti strettamente congegnati e collegati: anzi, tali rapporti sono sempre più stretti sia nella pratica come nella teoria delle politiche economiche, di cui la leva fiscale è strumento potente.

Voi usate — ripeto — l'arma dell'IGE, che è a doppio taglio, dalla parte sbagliata. Poiché l'arma che adoperate in questo momento è usata nella direzione opposta a quanto sarebbe consigliato da saggezza e buon senso, di fronte alla nuova situazione della congiuntura internazionale, i nostri emendamenti — come è stato chiarito — vogliono limitare (fermo restando il nostro dissenso sulle ragioni e sugli scopi di questo provvedimento) la durata e la profondità della ferita che il Governo vuole infliggere agli interessi del paese e dei lavoratori. Chiediamo che i colleghi ci assecondino in questa impresa. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

ZUGNO, *Relatore*. La Commissione è contraria agli emendamenti Raffaelli 1.1, Lenti 1.2 e Vespignani 1.3, per tutte le ragioni che sono state esposte nella relazione e nella seduta odierna. In particolare, poi, i termini del 31 marzo 1968 e del 30 giugno 1968 sono addirittura inconciliabili con una buona e sana amministrazione.

Gli emendamenti Raffaelli 1.4 e Vespignani 1.5, tendenti, rispettivamente, ad aggiungere all'articolo 1 del decreto-legge le parole « nella misura del 5 per cento » e « nella misura del 10 per cento », coinvolgono problemi di carattere generale connessi alle esigenze del bilancio. Esprimo pertanto parere contrario anche a questi due emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1967

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Raffaelli, mantiene il suo emendamento 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RAFFAELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Onorevoli Lenti, mantiene il suo emendamento 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LENTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Onorevole Vespignani, mantiene il suo emendamento 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VESPIGNANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Onorevole Raffaelli, mantiene il suo emendamento 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RAFFAELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è respinto*).

Onorevole Vespignani, mantiene il suo emendamento 1.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VESPIGNANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà successivamente votato a scrutinio segreto.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale (3577) e della concorrente proposta di legge Bima ed altri (3627).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale; e della concorrente proposta di legge Bima ed altri.

È iscritto a parlare l'onorevole Accreman. Ne ha facoltà.

ACCREMAN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento riguarda semplicemente gli aspetti costituzionali della delega legislativa che ci viene proposta e gli aspetti di carattere penale che attengono alla modifica del codice penale e del codice di procedura penale. Non vi è dubbio che il primo argomento, riguardante gli aspetti costituzionali, abbia una importanza maggiore del secondo; ma anche quest'ultimo ritengo non sia privo di interesse.

Il primo rilievo che muoviamo al disegno di legge di delega per la riforma doganale è il seguente. Il disegno di legge, così come ci viene presentato, prevede che il Parlamento conceda al Governo una delega, per la riforma doganale, per la durata di tre anni. Noi vogliamo sottolineare e criticare questo termine di tre anni soprattutto in relazione al fatto che quando presentò il disegno di legge al Senato della Repubblica il Governo ha chiesto al Parlamento la delega legislativa non per tre anni, ma per due anni.

Qui sorge automaticamente una domanda: il Governo, quando nel 1964 chiese la delega legislativa per due anni, sapeva quale fosse il tempo necessario per portare a termine la riforma doganale? La risposta è ovvia. Quando in un disegno di legge il Governo chiede la delega legislativa, nessun deputato e nessun senatore può ritenere che il Governo chieda meno tempo di quanto gli è necessario.

Come si è giunti dunque alla delega legislativa per tre anni? In maniera assai istruttiva e curiosa: al Senato la maggioranza, guidata dal senatore Trabucchi, relatore, non si è accontentata di dare parere favorevole alla richiesta di delega legislativa per due anni, ma ha aggiunto una super-delega che doveva moltiplicarsi per un totale, nientemeno, di sette anni.

Il senatore Trabucchi proponeva, in sostanza, una delega della durata di due anni per consentire al Governo di emanare norme delegate in materia doganale, ed una ulteriore delega di tre anni per modificare le norme già emanate, sulla base dell'esperienza acquisita. Penso che nessuno possa ritenere costituzionalmente valida una simile procedura. Infatti, in violazione dell'articolo 76 della Costituzione, per la seconda delega il Parlamento non sarebbe stato in grado di determinare i principi e i criteri direttivi che devono presiedere all'esercizio della funzione legislativa da parte del Governo.

Per di più, oltre ai cinque anni così cumulati, era prevista un'ulteriore delega di due anni per il coordinamento finale di tutte le norme relative alla materia doganale emanate dall'esecutivo. In totale, si trattava di una superdelega di sette anni.

A mio avviso, e penso ad avviso di tutti, una simile procedura è del tutto inammissibile, soprattutto perché costituzionalmente illegittima. Il Governo non può legiferare senza che il Parlamento stabilisca principi e criteri informativi, come sarebbe avvenuto nel caso che l'esecutivo avesse posto mano ad una modifica delle norme precedentemente emanate, sulla scorta di criteri particolari non certamente determinati dal Parlamento. Non a caso questo « pasticcio » proposto ed approvato al Senato porta la firma del senatore Trabucchi. È proprio il caso di dire che questo collega una ne fa (e per quella che fa non viene neanche processato) ed una ne pensa, ancora peggiore di quella che ha fatto. Quando il disegno di legge così modificato al Senato è stato trasmesso alla Camera dei deputati, alla prima Commissione affari costituzionali l'articolo aggiunto dal Senato su iniziativa del senatore Trabucchi è stato addirittura ridicolizzato e, su parere della suddetta Commissione, la Commissione finanze e tesoro, competente nel merito, ha abolito la « super-delega » che il Senato aveva accordato al Governo, quantunque il Governo stesso non l'avesse richiesta. Abolita questa norma, restavano al Governo due anni di tempo per la emissione della legge delegata, cioè il periodo che lo stesso Governo aveva richiesto con il suo disegno di legge. Ma la maggioranza della Commissione finanze e tesoro della Camera non si è sentita di fare un grave torto alla maggioranza del Senato ed al Governo e ha ragionato in questo modo: noi abbiamo abolito la maggiore delega che era stata concessa incostituzionalmente, al Senato, al Governo; pertanto

il Governo potrà ora fruire solo dei due anni che aveva richiesto con il disegno di legge. Facciamogli dunque il regalo di un anno, estendiamo cioè a tre anni il periodo entro il quale dovranno essere emanate le norme delegate così che, posto di fronte a questo piatto d'argento, il Governo non possa ritenere che noi, alla Camera, gli abbiamo tolto quel che il Senato gli aveva concesso, ma possa riconoscere che, a nostra volta, gli abbiamo concesso qualche cosa. Io domando, onorevole Presidente, onorevoli colleghi: se il Governo chiede una delega di due anni per la riforma doganale, con quale criterio la Camera gli accorda tre anni allo stesso fine?

Né la Commissione finanze e tesoro ha motivato la concessione di un ulteriore anno di delega al Governo, per altro non richiesto. E credo di poter dire che è la prima volta nella storia parlamentare della Repubblica che il Parlamento estende il periodo richiesto dal Governo per l'emanazione della legge delegata, spogliandosi del suo diritto a legiferare per ingrassarne ancora una volta l'esecutivo, quasi che quest'ultimo di usurpazioni dei diritti del Parlamento non si fosse già troppe volte macchiato durante le passate legislature e, più ancora, durante questa.

Noi ci proponiamo pertanto di modificare con appropriato emendamento questo regalo non richiesto che la Commissione ha fatto all'onorevole ministro.

Si aggiunga, inoltre, che quando il ministro chiedeva questa delega legislativa si era nel 1964, sicché da allora tutto il lavoro preparatorio di studio concernente questa delega, evidentemente, è stato portato avanti dal ministero.

Mi sembra che la maggioranza, ripeto, abbia raggiunto un cattivo traguardo in questa occasione: e consentiteci di dire, onorevoli colleghi, che di fronte ad atti di questo genere, al fatto cioè che una maggioranza parlamentare, pur sul finire di una legislatura, non ritenga indegno di regalare un anno di più di delega legislativa al Governo che non la richiede, le varie interviste dell'onorevole Zaccagnini e dell'onorevole Carlo Russo sulla crisi del Parlamento e sulla maniera migliore per porvi rimedio sono acqua che scorre su una pietra e lascia il tempo che trova.

Ma se, onorevoli colleghi, questa è una prima critica alla legge di delega in discussione, vi è un aspetto ancor più grave, quello che riguarda i principi ed i criteri che il Parlamento, con questa legge, dà al Governo per attuare la riforma doganale. È noto,

onorevoli colleghi — non vale neanche la pena di rammentarlo — che l'articolo 76 della Costituzione, affinché la delega legislativa del Parlamento al Governo sia valida, richiede, tra le altre condizioni, che il Parlamento determini i principi ed i criteri direttivi ai quali si dovranno ispirare le norme delegate.

Ebbene, consentitemi di fermare per un istante l'attenzione sull'articolo 2 che contiene appunto i cosiddetti principi e criteri direttivi, e soprattutto sul primo di essi che dovrebbe essere — ed infatti proprio in questo modo è concepito — il caposaldo dei principi e dei criteri direttivi che in questo caso il Parlamento detta al Governo. Stabilisce questa parte dell'articolo 2 che uno dei caratteri fondamentali della delega deve essere questo: « adeguare principi, istituti e procedure doganali alle esigenze dell'economia nazionale e degli scambi internazionali, con particolare riguardo a quelle conseguenti all'applicazione dei trattati istitutivi e al funzionamento della Comunità economica europea, ecc. ecc. ». Onorevoli colleghi, non mi soffermerò sul fatto che un discorso di questo genere è difficilmente percepibile nel suo significato, perché quando si dice che si debbono adeguare principi, istituti e procedure doganali alle esigenze dell'economia nazionale e degli scambi internazionali si dice una cosa molto vaga, molto aperta. Ma il discorso da farsi è un altro. La Costituzione, ripeto, stabilisce, all'articolo 76, che il Parlamento deve fissare esso i principi ed i criteri della riforma per la quale si dà delega al Governo. Ora, se la Costituzione pretende che sia il Parlamento a fissare i principi delle norme delegate, a stabilire in che modo esse dovranno essere fatte, si può dare mandato al Governo di fissare esso i principi oltre che gli istituti e le procedure?

Se accettassimo questo criterio avremmo contraddetto con una legge il dettato della Costituzione. Infatti, se i principi devono essere stabiliti dal Parlamento a norma dell'articolo 76 della Costituzione, è evidente che il Parlamento non può nel modo più assoluto demandare al Governo la determinazione di questi principi. È il Parlamento stesso che li deve fissare e non già l'esecutivo. I principi di una delega legislativa non sono delegabili al Governo; delegabile è il potere di fare delle leggi in base ai principi stabiliti dal Parlamento.

Dopo aver visto che il dettato della legge è manifestamente un dettato incostituzionale, veniamo ora al suo significato concreto. Che senso ha (per la precisione ricordo che sto parlando dei principi che dovrebbero presie-

dere alla riforma doganale) dire che si devono: « adeguare principi, istituti e procedure doganali alle esigenze dell'economia nazionale »? Ma un principio di questo genere è di una vaghezza tale da cadere domani probabilmente sotto il giudizio di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale.

Questa norma è non solo incostituzionale quando non dispone che il Parlamento anziché fissare esso i principi, li delega al Governo, ma è incostituzionale anche quando, con una vaghezza contraria ai criteri costituzionali dispone che gli istituti e le procedure doganali debbono essere adeguati alle esigenze dell'economia nazionale. Onorevoli colleghi, chiunque comprende facilmente che le esigenze dell'economia nazionale sono un *mare magnum*, sono la vita economica e sociale di una nazione di 50 milioni di abitanti. Un senso preciso deve avere l'articolo 76 della Costituzione quando stabilisce che i criteri devono essere determinati: mentre dire che si debbono « adeguare istituti e procedure doganali alle esigenze dell'economia nazionale », è quanto di più indeterminato si possa immaginare.

Quando leggevo queste parole mi veniva in mente il discorso che, spiritosamente, ogni tanto l'onorevole Bozzi fa richiamando alla memoria quello scrittore che aveva scritto un *Trattato sull'universo e su altre cose ancora*. Quale determinazione di criteri vi è nel momento in cui si afferma che « gli istituti doganali debbono essere adeguati alle esigenze dell'economia nazionale »? Questo è un criterio tanto vago da consentire in futuro al Governo di fare e disfare al di là di ogni volontà concreta del Parlamento, che in questo modo sarebbe esonerato dal fissare principi e criteri, come invece ha il diritto di fare.

Sia in sede di Commissione affari costituzionali sia in sede di Commissione finanze e tesoro ci è stato fatto rilevare che il numero 1) dell'articolo 2 ha valore soprattutto in relazione all'ultima parte dell'articolo stesso, che recita: « con particolare riguardo a quelle conseguenti all'applicazione dei trattati europei ». Io nego che sia così, perché tutto quello che è scritto in una legge ha valore. Se vi è un periodo di venti parole, non è vero che di esso abbiano valore solo le ultime cinque parole.

D'altra parte, è proprio vero che l'applicazione dei trattati europei dovrebbe essere automatica per quanto riguarda istituti e norme di carattere doganale? Chi ha mai detto una cosa di questo genere? I trattati

europei possono suggerire, e forse anche imporre, un determinato indirizzo: ma è fuori dubbio che, nell'ambito di questo indirizzo, i criteri per attuare una riforma doganale possono essere diversi, e se il Parlamento rinuncia fin da oggi a dire la sua parola decisiva anche su quegli indirizzi che per caso ci venissero trasmessi dalla Comunità europea, questo sarebbe per il Parlamento un abdicare a propri poteri, il che il gruppo comunista non intende assolutamente tollerare.

È facile dunque la critica secondo la quale questo n. 1 dell'articolo 2 sarà colpito certamente di incostituzionalità non appena un ente o un privato che vi abbia interesse porterà questa legge all'esame della Corte costituzionale. Resta il fatto però che se questo articolo passasse così come il Governo e la sua maggioranza propongono, fino al momento in cui la Corte costituzionale non lo avesse abolito, il Governo avrebbe il potere di mettere in moto un meccanismo, una serie di norme senza l'intervento del Parlamento.

Questo n. 1 dell'articolo 2 è una delega in bianco, dunque illegittima e incostituzionale.

L'opinione pubblica deve sapere e saprà che il Governo e la sua maggioranza vogliono togliere anche questo diritto al Parlamento e che siamo noi comunisti in quest'aula a difendere i diritti del Parlamento.

Rimane una serie di questioni riguardanti gli aspetti penali di questo disegno di legge. Io sono rammaricato che non sia al banco del Governo il ministro Preti, non perché il sottosegretario non sia altrettanto responsabile che non un ministro, ma perché, essendovi stata in Commissione una polemica — tra l'altro abbastanza vivace — con il ministro, avrei avuto proprio piacere stasera che fosse stato lui eventualmente ad interrompere, a rispondere e a dar luogo a quella dialettica che deve essere un fatto normale nella vita del Parlamento.

Dicevo: questioni riguardanti la giustizia penale. Signor Presidente, onorevoli colleghi, consentitemi, per chi è distante da queste cose, di ricordare in un attimo quale sia la caratteristica attuale della giustizia penale italiana. Oggi la giustizia penale italiana è caratterizzata dal fatto che hanno ancora vigore, salvo alcune modificazioni (alcune d'un certo valore, altre di poco peso), i codici penale e di procedura penale fascisti del 1930. Hanno ancora vigore cioè codici caratterizzati da una visione fascista dell'imputato e della pena. Non per nulla in tutto il mondo il codice penale italiano di allora, che è an-

cora vigente, brillava per l'esosità delle pene. Ella, signor Presidente, che è straordinario cultore di studi di diritto penale, ci può insegnare che in tutto il mondo si recriminò contro l'eccessiva severità delle pene previste dal codice penale fascista. Dal punto di vista processuale, è appena il caso di ricordare che il processo penale voluto dal legislatore fascista è totalmente contrario ai diritti del cittadino. Per questo legislatore la libertà è un diritto che lo Stato concede ai cittadini quando vuole. Il processo penale è informato alla tutela dello Stato contro i diritti della personalità e del cittadino.

Ebbene, onorevoli colleghi, dall'indomani della liberazione fino ad oggi non si è fatto altro che parlarne non solo in dottrina, nei congressi, nelle riviste di diritto penale, non solo nelle aule di tribunale, dove grondano lacrime proprio per la continua applicazione del codice penale fascista, ma anche in Parlamento: direi che ogni tre mesi, dal 1946 fino ad oggi, si è ripetuta la richiesta di modifica della penalità fascista. Che cosa direste, onorevoli colleghi, se esaminando — e questa è la verità dei fatti — le modificazioni che il ministro delle finanze vuole introdurre al codice di procedura penale fascista per quanto riguarda i delitti e i fatti concernenti la legge doganale, vi trovaste di fronte ad un peggioramento della penalità fascista che era straordinariamente severa, come da ogni parte si riconosce?

Dice il numero 26 dell'articolo 2 (è tutto contenuto in questo numero 26, sicché l'esame sarà molto rapido) che uno dei criteri deve essere di dare una disciplina alla materia concernente le sanzioni con opportune modifiche ed innovazioni anche in deroga ai codici penale e di procedura penale. Cioè, mentre la riforma del codice penale e di procedura penale non viene portata avanti nonostante la volontà ogni tanto manifestata in Parlamento, mentre nessuno ancora intende modificare le norme fasciste dei codici penale e di procedura penale, come è possibile consentire al ministro delle finanze di fare lui una controriforma che vada a peggiorare la legislazione penale fascista? Eppure questa delega consente al ministro delle finanze di modificare la materia penale in campo doganale, anche in deroga ai codici penale e di procedura penale. E si badi, dovrebbe modificare addirittura gli istituti del fermo e dell'arresto.

Con queste cose non si può giuocare sull'equivoco e non si può nemmeno dire, quando il ministro delle finanze chiede di poter

modificare anche il codice di procedura, che la richiesta viene fatta per ottenere una qualche situazione di vantaggio a favore del cittadino imputato. Al contrario, tutto è disposto per inasprire le sanzioni penali e il modo stesso di giungere all'accertamento del reato.

Si dice alla fine, evidentemente per temperare questo principio balordo che si pretende di far avallare dal Parlamento, che il tutto deve essere fatto nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme generali dettate dal codice di procedura penale per la tutela dei diritti dell'imputato. Ma proprio alla fine, nella coda, come di solito accade, sta il veleno. Ognuno sa che la Costituzione non ha fatto altro — e non poteva fare altro — se non dettare dei principi generalissimi in materia di tutela penale e di tutela dei diritti dell'imputato. Nell'ambito di questi principi generalissimi vi è tutto un arco, tutta una serie di misure alcune delle quali potrebbero addirittura essere più severe di quelle previste dal codice attuale senza con ciò dar luogo a violazioni formali della Costituzione.

Ecco, onorevoli colleghi, dove sta il veleno. Quando ci si sventola davanti questo manto dicendo che esso si richiama ai principi costituzionali e alle norme generali per la tutela dei diritti dell'imputato, si fa finta di ignorare che gli istituti del fermo e dell'arresto sono istituti particolari di procedura penale che non attengono alle norme generali sui diritti dell'imputato. Volendo, quindi, si può addirittura peggiorare l'attuale situazione creata dalle norme del codice di procedura penale; e noi, con il nostro voto, dovremmo forse contribuire a far questo? Ma c'è di più, onorevoli colleghi: è prevista la parificazione delle pene per la ricettazione e per il favoreggiamento a quelle previste per il contrabbando. Non desidero in questo momento impegnare la Camera in una discussione di carattere tecnico di questo tipo, ma desidero solo informare gli onorevoli colleghi che chiunque acquisterà un pacchetto di sigarette, magari capitato per chi sa quale ragione sul bagnasciuga, in una città di mare (mi rivolgo in particolare al collega Pellegrino, un simile acquisto può essere fatto da tutti) incorrerà in una pena eguale a quella prevista per il contrabbando in sede generale.

ZUGNO. Desidero far notare all'onorevole Accreman che saranno solo le circostanze aggravanti od attenuanti ad essere assimilate.

ACCREMAN. Onorevole Zugno, commentando poc'anzi la sua replica come relatore

alla discussione svoltasi sul disegno di legge da noi esaminato prima di questo, ho detto ad un collega del mio gruppo questa frase: « Zugno, bilancio in pugno ». La stessa cosa, onorevole Zugno, mi consenta di dirlo, non si verifica tuttavia con il codice di procedura penale; nessuno di noi del resto può essere competente in tutto.

Nella lettera a), si dice che per i reati di ricettazione di cose provenienti da contrabbando e di favoreggiamento reale in contrabbando, devono essere stabilite pene della stessa specie di quelle previste per il contrabbando, e devono essere adottati criteri analoghi per le circostanze aggravanti od attenuanti. La prima assimilazione, quindi, onorevole Zugno, riguarda le pene. Ella, onorevole Zugno, ha in un certo senso anticipato un concetto che avrei voluto precisare in un secondo momento, e che precisei invece subito; tra le cose sbagliate del codice penale fascista c'è anche l'introduzione delle così dette misure di sicurezza che non sono come negli altri codici penali, un sostitutivo della pena quando ci si trovi di fronte a particolari soggetti. Il codice penale fascista, oltre a stabilire delle pene esagerate, ha raddoppiato ogni pena aggiungendo alle penalità il doppio delle misure di sicurezza. Quando ella, onorevole Zugno, mi vuole introdurre la misura di sicurezza anche per l'acquisto di un pacchetto di sigarette, mi dica se vi può essere una legge più reazionaria di questa. Scelga poi lei, o lo faccia scegliere al ministro delle finanze, se per l'acquisto di un pacchetto di sigarette si avrà la colonia agricola o la casa di lavoro o il confino. (*Interruzione del deputato Zugno*).

Per i reati di contrabbando (mi riferisco sempre al n. 26 dell'articolo 2) si prevede la esclusione del reato continuato. Il beneficio quindi del reato continuato non potrebbe più applicarsi ai reati di contrabbando. Ora, onorevole Zugno, l'istituto del reato continuato è antichissimo (nel nostro paese deriva dal Medioevo) ed è nato in base a ragioni di umanità. Nel Medioevo vi erano certe legislazioni comunali le quali stabilivano che al ladro che commetteva la infrazione di rubare una volta, si tagliava la mano con cui aveva rubato. Siccome accadeva anche allora che i ladri rubassero una, due, tre e anche quattro volte, non vi erano... più mani da tagliare. Da allora è nato il reato continuato, secondo cui, quando le singole infrazioni penali siano state molte e si possa individuare che la persona

ha agito in base ad un unico disegno criminoso, non si irrogano tante pene per i singoli fatti, ma un'unica pena aggravata.

Ora voi volete togliere questo istituto di umanità lasciato persino dal legislatore fascista per tutti i reati. Il relatore Bima quando fa riferimento a questa richiesta (che si badi, non viene soltanto da noi ma addirittura da tutti i componenti la Commissione giustizia della Camera) fa un discorso senza senso, senza offesa per il collega Bima. Egli afferma nella sua relazione: « Si deve tener presente che nel contrabbando vi sono sempre singoli episodi diversi ». Il collega Bima, che è avvocato, dovrebbe sapere prima di me che in ogni reato continuato vi sono singoli episodi diversi: resta a vedere se c'era o non una unica intenzione criminosa. Ecco perché noi vi chiediamo di togliere anche questa stortura che rappresenta addirittura una deformazione di principi giuridici penali ormai acquisiti nel nostro e in tutti gli ordinamenti da secoli.

Un'ultima osservazione desidero fare sull'aumento delle penalità che è, si badi bene, una cosa enorme, mostruosa. Mentre nel codice per i delitti le circostanze aggravanti speciali possono comportare un aumento massimo di due anni di reclusione per ogni singola circostanza, qui si vorrebbe stabilire, per i delitti di contrabbando, quando vi sia concorso di circostanze aggravanti oggettive speciali, un aumento fino a cinque anni per ciascuna circostanza. Il che significa che un delitto di contrabbando, piccolo quanto si vuole, che abbia tre circostanze aggravanti, viene punito, solo per queste tre circostanze aggravanti, con quindici anni di reclusione. Ci si rende conto dove stiamo andando? Fra breve andremo sulla luna e per un misero delitto di contrabbando si vuole dare al cittadino quindici anni di reclusione. Io invito a riflettere su queste cose e spero che il ministro di grazia e giustizia non abbia dato il suo assenso a questa norma. Sarebbe assai grave!

Spero che la Commissione giustizia, che si è vista bocciati dalla Commissione finanze e tesoro tutti gli emendamenti proposti, voglia prendere la parola per bocca di un suo autorevole rappresentante (meglio ancora se fosse il suo Presidente) per richiamare la Camera al rispetto di principi elementari che non si possono violare impunemente ed i cui effetti sarebbero straordinariamente gravi.

Concludo (e chiedo scusa se mi sono dilungato un po' troppo) ricordando che pochi giorni fa, parlando sul bilancio della Camera,

l'onorevole Caprara, del mio stesso gruppo, fissava uno dei caratteri della cosiddetta crisi nella quale il Parlamento italiano appunto si dibatte, cioè l'abuso dei decreti-legge, di cui citava il numero. Fino a quel momento (e si badi che la legislatura presente non è ancora conclusa) i decreti-legge erano 74; oggi sono diventati 76. È un primato non soltanto di questa, ma di tutte le legislature repubblicane.

Ieri l'onorevole Raffaelli motivava molto giustamente la nostra opposizione alla politica dei decreti-legge facendo notare come questo sia un modo per governare in un determinato senso anche contro il consenso di una parte di coloro che sostengono il Governo, dal momento che la conversione del decreto-legge è un adempimento di cui non si può fare a meno.

Mentre l'onorevole Caprara diceva queste cose durante la discussione sul bilancio della Camera, fu interrotto dall'onorevole De Pascalis, il quale affermò che il ricorso ai decreti-legge era un portato degli accordi comunitari. Non è vero: per ogni richiesta comunitaria basta una legge normale; non vi è certamente necessità del decreto-legge. Se fosse vera l'affermazione dell'onorevole De Pascalis, il Parlamento dovrebbe respingere tale politica. Infatti, non possiamo sacrificare i diritti del Parlamento sull'altare della mitologia comunitaria, che è l'altare di un feticcio, di una istituzione — il MEC — che non è espressione della sovranità del popolo italiano e che, per il nostro ordinamento, non ha alcuna rilevanza costituzionale.

Rimane quindi piena la nostra denuncia per il ricorso esagerato ai decreti-legge, una delle spine nel fianco di questo Parlamento.

L'altra spina (ecco dove volevo arrivare) è rappresentata dalla richiesta a getto continuo di delegazione legislativa. Tra i decreti-legge e le richieste di delega legislativa, lo spazio dei diritti del Parlamento in questa legislatura è stato continuamente ristretto, continuamente compresso. In questa strettoia si trascinano faticosamente i lavori parlamentari; ad essa è in parte dovuta la crisi del Parlamento italiano, che durerà fino a quando una nuova maggioranza non avrà la forza di riconquistare questo spazio, che è lo spazio dei diritti del Parlamento stesso.

Noi siamo contro la diffusione delle deleghe ed in particolare contro questa delega, che per molti aspetti è una delega in bianco, illegittima, incostituzionale. Chiediamo pertanto alla Camera di modificare il disegno

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1967

di legge secondo i nostri emendamenti o di respingerlo. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Servello. Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Zappa. Ne ha facoltà.

ZAPPA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente ricordo a me stesso un precedente che risale al 1959, quando ebbi occasione di presentare due proposte di legge in materia di dogana.

Attraverso la prima si considerava la possibilità di derogare alla competenza del tribunale, che in questa materia è esclusiva e funzionale, in base alla legge del 1929, attribuendo invece i fatti di minore gravità alla cognizione del pretore. In questo modo si sarebbe potuto ovviamente trovare il mezzo di impegnare anche una giurisdizione inferiore e di sollevare il tribunale dalle cause di poco conto. Credo che in questa sede sia possibile procedere, per i fatti di minore gravità, al detto mutamento di competenza.

Nella stessa occasione presentai un'altra proposta di legge per una maggiore correlazione tra la legge doganale e la legge sui monopoli e per una migliore equiparazione delle sanzioni penali in esse previste. Dopo la relazione svolta davanti alla Commissione finanze e tesoro, in quella occasione presieduta dall'onorevole Martinelli, attualmente senatore, il sottosegretario intervenendo a quella riunione rispose che entro tre o quattro mesi il Governo avrebbe presentato un disegno di legge, e mi invitò a non insistere nel richiedere che la discussione avesse luogo immediatamente. Essendo un parlamentare di fresca data, non sapevo come regolarli; perciò chiesi consiglio all'onorevole Pierraccini, oggi ministro, che sedeva al mio fianco, il quale mi disse: « Non saranno tre o quattro mesi, saranno sette od otto mesi. Poi la questione si risolverà ». Dal 1959 ad oggi i sette-otto mesi sono diventati sette-otto anni!

Ma noi montanari diciamo che non è mai tardi. E sono qui per esprimere fra l'altro il mio plauso al ministro presentatore di questo disegno di legge; si tratta di un provvedimento rilevante agli effetti del coordinamento delle varie norme in questa materia, che sono numerose e anche lontane nel tempo. Sono vigenti, infatti, norme regolamentari che risalgono al secolo scorso ed altre del 1940 e del 1942.

Devo dire che personalmente sono favorevole alla delega al Governo. Si tratta di un problema, quello della delega, dibattuto da sempre, però credo che il problema politico qui sia superato dal problema tecnico. Per il Parlamento il problema politico è quello di dare, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, precisi indirizzi e criteri al Governo per il concreto esercizio della funzione legislativa. Le questioni di carattere tecnico, invece, vanno esaminate al livello tecnico, al livello giuridico, con la maggiore calma e la maggiore possibilità di approfondimento.

In questo intervento mi limiterò a trattare la parte che ha rilevanza penale, con riferimento particolare alla correlazione con il codice di procedura penale, per la cui riforma già esiste una delega al Governo, e con riferimento alle sanzioni penali e al loro aggravamento. Desidero però preliminarmente chiedere un chiarimento in ordine alla portata dell'articolo 2 di questo disegno di legge. Al n. 2) di detto articolo leggiamo: « determinare il territorio doganale... lasciando tuttavia immutato il regime dei territori che dalla vigente legislazione sono considerati fuori della linea doganale salvo opportuni adeguamenti della relativa disciplina ai principi generali dell'ordinamento doganale e alle esigenze della tutela fiscale e prevedendo altresì la possibilità di estendere, con eventuali opportuni adattamenti, il regime dei depositi franchi e dei punti franchi... ». Non so quanto questa disposizione si attagli alla ultima parte dello stesso n. 2) che recita: « In ogni caso, deve scrupolosamente adottarsi il criterio che la determinazione dei territori fuori della linea doganale deve corrispondere alle finalità istituzionali e a riconosciute esigenze locali ».

Se questo è riferito soltanto all'allargamento delle attuali zone che sono pacificamente considerate fuori della linea doganale, nessuna obiezione. Se invece si vuol dare in tal modo la possibilità di ristrutturare ed eventualmente anche di cancellare alcune zone, allora è chiaro che la precisazione invocata è estremamente necessaria anche ai fini della specificazione dei criteri direttivi che devono essere fissati, secondo la Costituzione, in ogni legge di delegazione. Non so infatti se sia sufficientemente determinato il criterio secondo il quale queste zone dovrebbero corrispondere a « finalità istituzionali e a riconosciute esigenze locali ». A mio avviso vi dovrebbe essere una maggiore specificazione al riguardo.

Quanto alle questioni di carattere penale, debbo sottolineare con un certo disagio che il parere della Commissione giustizia è stato ampiamente disatteso, quando invece esso ha — a mio avviso — una sua rilevanza, innanzitutto quando raccomanda la massima connessione tra questa legge e le norme del codice di procedura penale attualmente in vigore o — meglio ancora — con le norme del nuovo codice di procedura penale. Per questo codice il Governo ha chiesto al Parlamento la concessione di una delega legislativa; il relativo disegno di legge è stato esaminato dalla Commissione giustizia in sede referente, ed è davanti alla Camera da otto mesi; auspico vivamente che sia sottoposto all'Assemblea, perché coinvolge uno dei temi più importanti della legislazione statale, anzi la legge base di uno Stato democratico. Invece nel nostro ordinamento è ancora vigente un codice di procedura penale (che fra l'altro è il codice delle « libertà collettive individuali ») che risale al 1930.

Ebbene, al punto 26) dell'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame si afferma che la nuova legge doganale potrà essere varata disciplinando la materia delle sanzioni « con opportune modifiche, aggiornamenti ed innovazioni anche in deroga alla legge 7 gennaio 1929, n. 4 » (che è la legge sul contenzioso tributario), « e ai codici penale e di procedura penale... ».

Ora io posso comprendere che vi possono essere delle differenze in ordine alle diverse specie dei reati tra il codice penale e la legge doganale, per il diverso oggetto che trattano e per la diversa repressione che deve colpire i rei, ma non riesco a comprendere la differenza prevista fra la nuova regolamentazione doganale, ancora *in fieri*, e il codice di procedura penale, in ordine soprattutto ai due punti essenziali del fermo e dell'arresto. Sono due cardini della convivenza civile, sono due istituti sui quali non si può a mio avviso transigere.

La Commissione giustizia, in sede di elaborazione della legge-delega per la riforma del codice di procedura penale, al punto 16 ha già dettato al riguardo alcuni principi: attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati e di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le prove, di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave reato e di fermare, anche fuori del caso di flagranza, colui che è fortemente indiziato di un grave reato qualora vi sia fondato sospetto di fuga.

Io ho fiducia nel legislatore delegato soprattutto se l'attuazione sarà affidata a dei tecnici (e quando parlo di tecnici intendo riferirmi ai tecnici del diritto). Ora io spero, anzi sono convinto che dei tecnici non accetteranno mai una difformità su principi fondamentali, quale è quello della garanzia del trattamento del cittadino in ordine alle sue libertà individuali. Però permettetemi di dirvi che la preoccupazione esiste. C'è un « anche »: « anche in deroga », recita il citato n. 26 dell'articolo 2 del disegno di legge in discussione. Questo principio di carattere estensivo può non essere utilizzato — sono convinto che non lo sarà — da un legislatore delegato di adeguato livello tecnico-giuridico, perché sarebbe mostruoso che esistesse una differenziazione fra il codice di procedura penale e la legislazione doganale su questo come su qualsivoglia altro istituto della procedura penale.

Vi è un'altra osservazione che desidero fare, e anche qui non per esprimere un dissenso, ma per offrire un contributo, quanto meno a futura memoria, per il legislatore delegato. Mi riferisco al tema della multa, cioè delle conseguenze poste a carico degli autori di un errore, di una violazione. Il testo approvato dalla Commissione finanze e tesoro contiene al riguardo la indicazione del limite massimo. Si legge infatti, sempre all'articolo 2, n. 26), lettera c): « il limite massimo della multa fissa o variabile non può essere stabilito in misura superiore a lire 5 milioni e quello della multa commisurata ai diritti di confine non può essere stabilito in misura superiore a dieci volte l'ammontare dei diritti stessi ».

Anche qui ho qualche perplessità di ordine costituzionale in relazione all'articolo 76 della Costituzione. Limite massimo sta bene: e il limite minimo? Un principio generale che tutta la dottrina giuridica nel nostro paese e soprattutto fuori del nostro paese ci ha indicato come uno dei punti essenziali, uno dei cardini da seguire nel rinnovamento delle nostre strutture-base di carattere giuridico è quello di ridurre i minimi onde consentire al giudice un certo spazio perché, valutata la personalità del reo, valutate le circostanze, valutato il comportamento, valutato il fatto possa veramente retribuire il reo con la sanzione che egli merita.

Ho quindi delle preoccupazioni; ed essendo stato stabilito soltanto un massimo, confido nel legislatore delegato perché il principio di carattere generale da me ricordato, che è ormai acquisito dalla coscienza di tutti, venga in questa sede applicato, mantenendo i minimi di pena ad un livello molto basso.

Si tratta di un principio serio. Io personalmente sono dell'opinione che la giustizia deve essere una cosa seria. Allora, se si tratta di una cosa seria, si deve sottintendere che le pene comminate siano scontate, non che si abbia da arrivare poi, con il sistema della grazia oppure con quello qualche volta altrettanto riprovevole dell'amnistia o con quello ancora più riprovevole della tolleranza dei giudici, all'esonero di responsabilità proprio in conseguenza della enormità delle pene che, sia in modo diretto, sia in modo indiretto (attraverso la conversione delle pene), finiscono alcune volte per determinare appunto ingiusti esoneri di repressione. Ora, il limite minimo delle pene da scontare deve essere basso. Anche questa considerazione la affido al legislatore delegato come un elemento di cui sono sicuro vorrà tener conto.

Veniamo ora alle aggravanti: anche qui non posso non fare una riserva di carattere costituzionale sulla base dell'articolo 76. Infatti l'articolo 2, punto 26, lettera d) afferma che « la pena della reclusione per il concorso di circostanze aggravanti oggettive speciali dei delitti non può essere superiore a cinque anni per ciascuna circostanza e quella per le circostanze aggravanti soggettive degli stessi reati non può essere superiore a due anni per ciascuna circostanza ».

Ebbene, signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema è aggravato rispetto alla attuale legge doganale. Non so se sono stato ingenuo nel 1959, quando ho presentato una proposta di legge che prevedeva una modifica, a mio avviso in meglio, volta a diminuire i minimi delle pene della legge attualmente in vigore. L'articolo 110 della legge doganale del 1940 prevede la reclusione da tre a cinque anni quando concorrano una o alcune delle circostanze aggravanti obiettive (da tre a cinque anni: si tratta rispettivamente del limite minimo e massimo).

Tale norma si applica, ad esempio, nei casi in cui, immediatamente dopo il verificarsi di un reato, nella zona di vigilanza sia sorpreso il colpevole a mano armata; nel caso in cui vi siano più di tre persone riunite; quando esista la connessione con un reato relativo all'offesa della pubblica fede o alla pubblica amministrazione. Faccio un esempio che non solo non è irrealizzabile, ma che anzi si realizza spesso. Uno, dieci, cinquanta pacchetti di sigarette contrabbandati, più una offesa ad un pubblico ufficiale con una parola qualsiasi che integri l'ipotesi delittuosa prevista dallo articolo 341 del codice penale (oltraggio) determinano inevitabilmente l'applicabilità del-

l'aggravante: scatta infatti il meccanismo della connessione con il reato contro la pubblica amministrazione. Così, una piccola offesa, diventata oltraggio, e in più il pacchetto di sigarette, portano ad un minimo di pena di tre anni, che con le attenuanti generiche possono esser ridotti a due anni.

ACCREMAN. E in più le misure di sicurezza.

ZAPPA. La differenza sta in questo: che con questa legge abbiamo una serie di previsioni che possono essere assommate e, per ciascuna di esse, si può arrivare al massimo di cinque anni. Cosa posso consigliare al riguardo? Posso formulare la speranza che il legislatore delegato fissi un minimo talmente basso (per esempio, un mese di reclusione) da consentire al giudice di spaziare entro una visione equa e di punire in modo giusto colui che eventualmente avesse sbagliato.

Intendiamoci, onorevoli colleghi e onorevole rappresentante del Governo: il problema è abbastanza serio. Io comprendo la necessità di prevenire i reati in materia fiscale, indubbiamente importante, ma per lo meno altrettanto importante è la vita di un uomo. La vita di un uomo è un bene importante. Ebbene, l'omicidio, magari l'omicidio per causa d'onore, alle volte viene punito con una pena inferiore ad una delle pene previste nel provvedimento in esame, il che non è ammissibile in un paese che abbia il senso delle proporzioni ed il buon senso giuridico.

Poiché al n. 26 dell'articolo 2 di questo provvedimento si è fissata la prospettiva che gli indirizzi fondamentali del codice penale siano tutti valutati e accolti opportunamente anche nella legislazione doganale, credo di poter sostenere la necessità che si abbia a cancellare quella ingiustizia giuridica che esiste nell'attuale legislazione, cioè l'equiparazione, nella legge doganale, del reato tentato al reato consumato. Il reato tentato, in materia doganale, è equiparato, quanto alla pena, al reato consumato, mentre l'articolo 56 del codice penale prevede, per il delitto tentato, una diminuzione di pena che va da un terzo a due terzi. Ad esempio, richiamandomi sempre all'omicidio tentato, la pena può essere ridotta da 21 anni fino a 7 anni, mentre per il contrabbando vi è la parificazione della pena per il reato tentato e quello consumato.

Prima di terminare, desidero soffermarmi su un altro punto, in ordine al quale non faccio delle raccomandazioni al legislatore delegato, non esprimo degli auspici, ma esprimo il mio dissenso. Non posso condividere il prin-

cipio contenuto sempre nel n. 26), lettera b), dell'articolo 2, là dove si dice che « per i reati puniti con pena proporzionale ai diritti di confine, deve escludersi l'applicazione delle vigenti norme sul reato continuato ».

Io ho il torto (o il merito) di voler vedere una correlazione in tutti i settori del diritto, procedurali e sostanziali, e quindi rivendico una equiparazione anche in questo caso. Oggi, per l'articolo 8 della legge del 1929 e per il principio generale dettato dall'articolo 81 del codice penale, il principio della continuazione nel caso di più violazioni ha una applicazione di portata generale. Cioè, nel caso di 2-3-4 violazioni, si applica la pena più grave tra quelle sancite per ciascuna di esse, e si può aumentarla fino al triplo, concedendo cioè al giudice la possibilità di spaziare in ordine alla gravità delle violazioni stesse. Qui, per la prima volta, nell'esame di leggi base, portanti, relative alla nostra struttura attuale, viene esclusa l'applicazione di questo principio.

Io non sono per una necessaria, rigida, consequenziale forma di conservazione dei principi, ma vi sono principi che rappresentano dei cardini nella struttura giuridica di un paese. E allora assumiamoci consapevolmente tutta la responsabilità di fare queste modificazioni, prima di approvarle. E su questa modificazione vi confesso che, sia pure con qualche difficoltà tra una riunione di Commissione e un'altra, e dopo aver abbandonato per un momento una seduta di Commissione, ho avuto la possibilità di leggere la relazione, nella quale però credo (salvo una rivalutazione che faccio assieme a voi) di non avere trovato nessun conforto sufficiente per la giustificazione che è stata adottata.

Si dice nella relazione (pagina 10, colonna destra, ultima parte): « Riguardo poi al suggerimento, avanzato dalla Commissione giustizia e riguardante l'inclusione del reato continuato in materia doganale », istituto, questo, che esiste — lo ripeto — tuttora nel codice e nella legge doganale, « la Commissione ha ritenuto e ritiene che la figura del reato continuato, prevista dalla legge penale generale... debba essere consapevolmente esclusa dalla emananda normativa per i seguenti motivi ».

Io vorrei esaminare brevemente, alla luce della logica, non alla luce della demagogia, questi motivi che « consapevolmente » hanno indotto a respingere la proposta della Commissione giustizia della Camera. Il primo motivo addotto dalla relazione è il seguente: « Nel campo degli illeciti penali doganali, in

cui è dominante il reato di contrabbando, non si realizza in via normale quella che è la *ratio* dell'istituto del reato continuato: cioè l'unificazione teleologica delle diverse azioni ed eventi (esecuzione di un medesimo disegno criminoso). Si tratta, invero, di fatti (azione più evento) episodici, staccati l'uno dall'altro e quindi senza un collegamento in funzione del fine ».

Ebbene, se questo è, non si applica la continuazione. Ma non si dica che normalmente questo non avviene, perché la donnetta che gira col pacchetto di sigarette lo fa in funzione di una determinazione continuata, precisa e costante; perché l'uomo che abita al confine lo fa in esecuzione di una certa attitudine. Non si dica dunque che non è configurabile per questo reato la stessa situazione strutturale configurabile invece per i reati previsti dal codice penale, siano essi l'appropriazione indebita, il furto, o qualsiasi altra violazione della legge penale.

Si dice ancora nella relazione: « E poi statisticamente accertato che gli atti delittuosi di contrabbando sono scoperti e quindi perseguiti penalmente, a mano a mano che essi si pongano in essere, mentre la continuazione del reato postula unità di agente e pluralità di azioni che non vengono scoperte ciascuna nell'atto della loro commissione ». Innanzitutto in via di fatto questo non è vero. Quando comunque ciò fosse, sarebbero giudicati separatamente e sarebbe quindi inapplicabile la continuazione. Nessuno pretende di fare applicare la continuazione quando la continuazione è fuori dalla logica e dal sistema, perché la continuazione ha una sua logica che è quella dettata appunto dall'articolo 81 del codice penale, applicabile quando in esecuzione del perseguimento di un fine, si pone in essere un comportamento che viola più volte la stessa disposizione di legge.

Infine si dice nella citata relazione: « Non va trascurata poi la considerazione che il bene, oggetto della tutela penale nel reato di contrabbando, è l'evasione ai diritti di confine ».

Ebbene, respingo questa affermazione nel modo più categorico. Per me il bene vita e il bene proprietà individuale e collettiva ha e deve avere la stessa garanzia del bene fiscale, che pure è importante per la sopravvivenza dello Stato, ma che certamente non può essere posto ad un livello superiore rispetto a quelli. Questo è uno dei cardini del nostro sistema penale e perciò mi associo fin d'ora a coloro che vorranno proporre l'abolizione della lamentata eccezione a que-

sto principio. Non prenderò personalmente una iniziativa al riguardo per evidenti ragioni.

Signor Presidente, ho concluso e sono lieto che finalmente sia giunto all'esame della Camera questo disegno di legge di delega, che ha soprattutto il grande obiettivo di unificare una serie di disposizioni arcaiche e spesso inattuali, tali talvolta da consentire gravi evasioni. Un ammodernamento in questo settore certamente eliminerà incongruenze e contraddizioni e produrrà un indubbio miglioramento della nostra società. (*Applausi a sinistra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Pigni. Ne ha facoltà.

**PIGNI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo mio breve intervento non mi addentrerò nelle questioni di carattere giuridico-penale esaminate con tanta autorità dai colleghi Accreman e Zappa. Devo per altro subito dichiarare il mio parziale dissenso nei confronti del discorso di quest'ultimo. Infatti la soluzione delle questioni così opportunamente sollevate dall'onorevole Zappa non può essere puramente e semplicemente lasciata al Governo. Noi dobbiamo valutare, come ha sottolineato il collega Accreman, le prerogative del Parlamento, che deve assumere la responsabilità di un esame attento e meditato.

Vi è da parte nostra già una precisa dichiarazione con la quale abbiamo lamentato che la maggioranza si presta a continui tentativi di esautorare il Parlamento mediante la legislazione delegata. A questo proposito si può rilevare che il mandato di fiducia — diciamo così — conferito al Governo per mezzo della delega viene spesso vanificato, come è accaduto in occasione di precedenti deleghe che non hanno trovato applicazione concreta. Vedasi il caso dell'imposta sul vino, dell'adeguamento delle pensioni dell'INPS; o il caso di deleghe che hanno dato luogo ad un eccesso delle norme delegate rispetto alla delega stessa, come è accaduto per i contratti esattoriali.

Ecco perché crediamo più corretto, trattandosi di una materia che involge gravi questioni di carattere giuridico e i principi stessi del diritto penale, fugare molte ombre e sospetti con l'approvazione di un testo chiaro e preciso. Ecco perché noi siamo completamente d'accordo con gli emendamenti presentati, a nome del gruppo comunista, dal collega Accreman.

Personalmente desidero soltanto fare alcune precisazioni su determinati punti, affinché il relatore possa a sua volta precisare quale sia la posizione della maggioranza ed eventualmente del Governo; in questo modo noi potremo qualificare il nostro voto finale sul disegno di legge.

Il primo punto riguarda l'articolo 2, là ove si afferma: «... prevedendo altresì la possibilità di estendere, con eventuali opportuni adattamenti, il regime dei depositi franchi e dei punti franchi ad altre parti del territorio della Repubblica allorché sussistano particolari necessità economiche o di sviluppo dei traffici»; noi riteniamo che la delega sia troppo ampia e vaga, perché concede al Governo la possibilità di assumere decisioni in materia di politica economica. L'istituzione di punti franchi, o di depositi franchi, decisa discrezionalmente dall'amministrazione, potrebbe dar luogo ad abusi a vantaggio di determinati gruppi di interesse o di gruppi industriali; deve inoltre essere valutato il fatto che nemmeno la legge doganale del 1942, la legge fascista, ritenne di poter stabilire una norma del genere.

Desidero fare un'altra osservazione in merito al punto 4) dell'articolo 2, dove si dice: «prevedere che le merci perdute o distrutte per caso fortuito o per forza maggiore, o comunque per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi od allo stesso soggetto passivo, non si considerino immesse al consumo...». A questo proposito è necessario tener presente — e abbiamo presentato un apposito emendamento — che non è ammissibile non considerare responsabile del pagamento dei diritti doganali il soggetto imputabile a titolo di colpa, perché ciò potrebbe dar luogo a molteplici abusi. In secondo luogo, nel corso dell'accertamento rapido delle responsabilità in caso di merci perdute o distrutte, nascerrebbero inevitabilmente dubbi nella definizione del fatto, perdita o distruzione delle merci, come doloso, colposo grave, o colposo non grave.

Questa non è, pertanto, una norma idonea a consentire lo sviluppo dei traffici e lo snellimento delle operazioni doganali, né atta a garantire lo Stato. Infatti è assolutamente necessario che lo Stato sia pienamente garantito che i trasporti vincolati a dogana vengano effettuati con ogni cura; la norma pertanto, così come è formulata nel testo approvato dal Senato, costituisce una remora per il vettore a servirsi di mezzi idonei ed efficienti, nonché di personale qualificato ed esperto.

Al contrario — e questo va ammesso — con l'emendamento approvato dalla Commissione della Camera, la merce vincolata a dogana che dovesse andare perduta o distrutta per imperizia del trasportatore o per imprevidenza o per inesperienza o inefficienza del trasportatore o del mezzo di trasporto, non sarebbe soggetta al pagamento dei diritti doganali, in quanto la perdita stessa non sarebbe imputabile al soggetto perché considerata colpa non grave. Sorge a questo punto il dubbio che l'emendamento possa favorire ben determinati gruppi industriali nel campo dei trasporti (vedi Gondrand, Saima, ecc.), gruppi che, oltre tutto, hanno i loro pacchetti azionari nella vicina Svizzera.

Vi è poi la modifica che è stata apportata al testo del Senato accogliendo tesi di gruppi ben identificati. Al riguardo, abbiamo presentato un emendamento. Al n. 6) dell'articolo 2 è previsto che il proprietario delle merci può conferire ai propri dipendenti la rappresentanza in dogana, purché siano muniti della patente di cui al precedente n. 5) dello stesso articolo 2 (patente di abilitazione).

Si è volutamente dimenticato che gli spedizionieri doganali, in forza della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, alla cui approvazione hanno contribuito tutti i gruppi parlamentari, costituiscono una categoria di lavoratori autonomi, soggetti soltanto alla disciplina e all'etica professionale sancite dalla citata legge, e non sono soggetti al patronato o a gruppi capitalistici interessati.

Desidererei chiedere al relatore e al rappresentante del Governo se è vero o non che la legge n. 1612 ha espressamente attribuito, a tutti gli effetti giuridici, la qualifica di « professione » (evidentemente intellettuale) alla attività degli spedizionieri doganali, quale risulta dalle norme della legislazione vigente in materia. Come corollario di tale riconoscimento, la stessa legge ha istituito gli albi professionali, stabilendo che l'appartenenza ad essi costituisce condizione essenziale per potere esercitare la professione. Con la norma contenuta nell'articolo 3, la legge citata attribuisce addirittura alla professione di spedizioniere doganale un carattere di servizio di pubblica necessità, in quanto impone allo stesso spedizioniere doganale di prestare il proprio ufficio a chiunque lo richieda, ed istituisce un sistema per assicurare l'assistenza gratuita da parte degli spedizionieri, in analogia al gratuito patrocinio dei poveri.

È evidente che l'imposizione di simili obblighi a carico degli spedizionieri sarebbe inconcepibile ove ad essi non corrispondesse

l'obbligo per il pubblico di valersi di regola della loro opera, regola alla quale può derogarsi solo con disposizioni eccezionali e perciò di stretta interpretazione. D'altronde, la esclusività dell'esercizio nel campo che forma oggetto della loro attività è la caratteristica essenziale delle professioni subordinate, come appunto quella dello spedizioniere doganale, alla speciale abilitazione dello Stato ed alla iscrizione all'albo professionale.

A questa esclusività si contrappone la norma che sancisce l'incompatibilità per gli esercenti di tali professioni di esercitare altre attività, norma che per gli spedizionieri doganali è contenuta nell'articolo 7 della citata legge n. 1612.

L'incompatibilità è particolarmente grave per l'esercizio di attività di lavoro subordinato che, per la sua stessa natura, appare in contrasto con l'essenza stessa dell'esercizio di attività professionale che il codice civile prevede appunto nel titolo terzo sotto la rubrica del lavoro autonomo, in manifesta contrapposizione al successivo titolo quarto e al precedente titolo secondo, entrambi concernenti il lavoro subordinato nell'ambito dell'impresa o al di fuori di questa.

Da questi brevissimi cenni — che tendono solo a richiamare una responsabile chiarificazione sulle ragioni che hanno indotto la Commissione a modificare il testo del Senato — in ordine alla interpretazione della legge n. 1612 nella sua lettera e soprattutto nel suo spirito, appare chiaro che la prima inevitabile conseguenza dell'entrata in vigore di detta legge era la necessità di coordinare con le norme in essa contenute le disposizioni della vigente legislazione doganale, cioè dell'articolo 17 della legge del 1940. Non è il caso di parlare di coordinamento delle norme regolamentari, perché queste sono incompatibili con i principi stabiliti nella nuova legge e inoltre, dato il loro grado di inferiorità nella gerarchia delle fonti, sono da considerarsi inefficaci. A ciò si provvede in sede di legge delega per il riordinamento, o almeno stiamo provvedendo in questa sede, e in questa fase conclusiva del nostro dibattito.

Ma, prima di passare all'analisi critica delle norme contenute nel disegno di legge, sembra opportuno esaminare quali siano allo stato attuale le modifiche arretrate alla citata legge doganale del 1940 e al relativo regolamento dalla legge n. 1612. Se si interpreta questa legge in rapporto all'articolo 17 della legge del 1940, applicando i criteri stabiliti nell'articolo 15, sarà facile convincersi che la norma contenuta in detto articolo 17 (che con-

sente al proprietario delle merci di conferire la rappresentanza doganale, oltre che allo spedizioniere autorizzato, anche ad altre persone munite di mandato) deve considerarsi abrogata, sia per incompatibilità con le successive disposizioni della legge n. 1612 del 1960, sia perché questa legge può ben dirsi che riguardi l'intera materia della rappresentanza in dogana già regolata dalla legge del 1940. Non vediamo infatti come possa essere considerata compatibile, con una legge che riconosce all'attività di rappresentanza doganale la qualifica di professione e impone a chi la esercita di appartenere ad un albo professionale, una norma che, in termini assolutamente generici, consente che una tale rappresentanza sia affidata, oltre che ad uno spedizioniere professionista, anche ad altre persone munite di mandato. Tanto più tale incompatibilità risulta evidente, se si pensa che alla norma dell'articolo 17 si è data nella prassi amministrativa una portata superiore a quella, già ampia, prevista dall'articolo 38 del regolamento, consentendo addirittura che il mandato fosse conferito non per ogni singola operazione ma addirittura per tutte le operazioni doganali che il mandante dovesse compiere in futuro.

In queste condizioni (ecco perché abbiamo presentato un emendamento che dovrebbe riportare il testo della legge a quello già stabilito dal Senato) appare chiaro che il coordinamento tra la legge doganale del 1940 e la legge n. 1612 imponeva, ove non si fosse voluto sostanzialmente abrogare la legge n. 1612, di introdurre nella legge delega una norma che attribuisse esplicitamente soltanto agli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale la rappresentanza doganale, ferma restando la facoltà del proprietario delle merci di provvedere in proprio alle operazioni doganali.

È appunto questo che è stato fatto dal Senato con la formulazione del n. 6 dell'articolo 2. La Commissione finanze e tesoro della Camera ha invece ritenuto di introdurre un emendamento aggiuntivo al testo del citato n. 6, svisandone completamente il significato ed abrogando di fatto la legge n. 1612. L'emendamento, infatti, mentre lascia integra la formula che stabilisce l'esclusività della rappresentanza doganale da parte degli spedizionieri iscritti all'albo, così come approvata dal Senato, introduce una eccezione che consente al proprietario delle merci di conferire la rappresentanza non più ad altre persone munite di mandato, come è detto nell'articolo 17 della legge vigente, ma a propri dipendenti

muniti della patente di abilitazione all'esercizio dell'attività di spedizioniere doganale.

Rimane chiaro per noi, e speriamo che appaia chiaro anche alla stessa maggioranza che al Senato ha concordato su questa valutazione, che questa eccezione svuota praticamente di ogni contenuto la regola stabilita dal citato n. 6 dell'articolo 2 e avrà, ove sia approvata, conseguenze aberranti. Anzitutto attribuirà a persone che esercitano attività autorizzata di spedizionieri doganali in alcuni casi la qualifica, gli obblighi, i diritti del libero professionista, in altri casi la qualifica, incompatibile con quella del libero professionista, di lavoratore subordinato, obbligando i primi a iscriversi all'albo ed esentandone gli altri. In altri termini, regolerà situazioni giuridiche identiche con norme diverse, anzi contraddittorie, violando così il principio di eguaglianza dei cittadini sancito nell'articolo 3 della Costituzione.

In secondo luogo, con palese violazione dello stesso articolo, consentirà ad alcuni cittadini, solo perché possono avere dei dipendenti, di esimersi dall'obbligo di conferire la rappresentanza doganale agli spedizionieri autorizzati, obbligo che grava invece su tutti gli altri cittadini proprietari di merci che non intendono compiere personalmente le operazioni doganali.

Infine codificherà e legitimerà la prassi secondo la quale il mandato per la rappresentanza doganale non deve essere speciale per ogni singola operazione, ma può riferirsi a tutte le operazioni future indeterminate che comunque interessano il mandante, dando vita a un'ibrida figura di mandato sconosciuta sia alle leggi civili sia alle leggi fiscali (vedi imposta di registro), qualitativamente speciale e quantitativamente generale.

Ma oltre a questi rilievi di carattere giuridico, sembra che l'obiezione più grave, a nostro giudizio, possa muoversi all'emendamento sul terreno politico. Come abbiamo già detto, se quell'emendamento viene approvato, la legge n. 1612 approvata nel 1960 dal Parlamento della Repubblica sarà di fatto abrogata: altro che andare a vantaggio della categoria degli spedizionieri, per ordinare su basi razionali e moderne una professione che è anche un servizio pubblico! Così la situazione, nel campo della rappresentanza doganale, tornerà nella situazione di ambiguità e di disordine preesistente, se addirittura non risulterà peggiorata.

La soluzione più logica che si impone al Parlamento è, a nostro avviso, il ripristino del testo già approvato dal Senato.

Queste sono le osservazioni che abbiamo voluto fare nel merito di questo disegno di legge, al di là della nostra posizione pregiudiziale, che ci vede contrari a questa « super-delega » da concedere al Governo, e al di là delle considerazioni — che facciamo nostre — di carattere giuridico svolte dall'onorevole Accreman e condensate nei suoi emendamenti.

Vorrei pregare l'onorevole relatore e l'onorevole rappresentante del Governo di esaminare con attenzione queste nostre tre precise proposte di modifica, le quali, ripeto, al di là del nostro dissenso di fondo sull'uso della delega, intendono dare un contributo positivo all'elaborazione di questo provvedimento.

**PRESIDENTE.** Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare, per la Commissione, l'onorevole Zugno.

**ZUGNO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, poiché il relatore ufficiale, l'onorevole Bima, è assente per ragioni comprovate di salute, e dato che gli interventi che qui si sono succeduti, *pro e contra* questo disegno di legge, trovano rispettivamente la loro esplicitazione e la loro confutazione nella relazione scritta, molto ampia e dettagliata, dell'onorevole Bima, a me non resta altro da fare che rimettermi appunto a detta relazione. (*Commenti all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare lo onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

**VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, sento innanzi tutto il dovere di ringraziare l'onorevole Bima per la completa relazione che ha presentato al Parlamento, che tiene nel debito conto anche la discussione che si è svolta su questo disegno di legge in seno alla Commissione finanze e tesoro.

Ha ragione l'onorevole Zugno a rimettersi alla relazione dell'onorevole Bima, in quanto nei vari interventi che si sono succeduti in questa sede sono stati ripresi gli stessi temi che hanno formato oggetto di particolare attenzione in Commissione. L'onorevole Zugno ha ritenuto pertanto che la risposta contenuta nella relazione scritta possa esimerlo dal compito di replicare oralmente. Ritengo che anche questo sia implicitamente un elogio

alla relazione dell'onorevole Bima — a mio avviso — veramente esemplare.

Onorevoli colleghi, debbo dire che con particolare soddisfazione ho visto avvicinarsi questo giorno nel quale — penso — la Camera onorerà della sua approvazione il presente disegno di legge di delega, presentato dal Governo il 24 giugno 1964. Possiamo augurarci che esso sia condotto in porto prima della fine della legislatura, in tempo per poter dar vita almeno ai più urgenti provvedimenti delegati che dovrebbero essere emanati entro il 1° luglio del prossimo anno, data in cui le barriere doganali all'interno della Comunità europea verranno a cadere e si instaurerà all'esterno della Comunità stessa il regime doganale comune.

Basta citare questi due grandi fatti innovatori per convenire subito sulla necessità di approvare il provvedimento, il quale oggi è imposto oltre che dal notevole e incessante incremento del volume dei traffici internazionali (che — come i colleghi sanno — è uno dei più interessanti fenomeni scaturiti dal dopoguerra), dall'approssimarsi, ormai, della attuazione del regime comunitario anche in campo doganale. Quanti sono intervenuti nel dibattito hanno dimostrato di aver approfondito la materia del provvedimento e mi è grato quindi ringraziare per il contributo dato alla discussione gli onorevoli Trombetta, Castellucci, Soliano, Minasi, Zappa, Accreman e Pigni.

Chi si è dedicato a studiare l'argomento sa di quali temi sia ricco, sia pure da un punto di vista tecnico, il problema della sistemazione della nuova legge doganale e del suo collegamento non soltanto con la regolamentazione CEE, ma anche con le norme internazionali del Consiglio di cooperazione doganale (GATT), che esigono pur esse il raggiungimento di un'uniformità in questo settore.

Che provvedimenti di questo tipo fossero ormai urgenti, è stato da più parti rilevato, tenuto presente che la legge che regola la materia è del 1940. Essa è risultata in breve superata in seguito all'esorbitante aumento dell'interscambio internazionale e, soprattutto, non essendo stata — per una delle tante anomalie che sono tipiche della nostra legislazione — seguita da un regolamento di esecuzione, viene applicata sulla scorta del regolamento del 1896, con varie modificazioni che comunque, nella loro parte sostanziale, non sono posteriori al 1913.

Aggiornare quindi tutta la materia della legislazione doganale, sia nei suoi aspetti

squisitamente tributari sia in quelli merceologici: questo era il compito che incombeva al Governo, e per il quale esso ha creduto di poter rivolgere al Parlamento la richiesta di una legge di delegazione.

Che le norme da emanarsi abbiano soprattutto una rilevanza tecnica, attenendo ad un adeguamento di forme e strumenti antiquati o addirittura alla creazione di strumenti finora non esistenti, risulta evidente dalla stessa lettura della prima parte dell'articolo 2. Non ho avuto il piacere di sentirla qui ricordare da alcuno, ma essa fa trasparire in modo chiaro qual'è l'ambito investito dalla delega. L'articolo 2 recita infatti: « Le norme da emanare ai sensi dell'articolo precedente non potranno modificare le disposizioni relative al regime daziario stabilito dalla tariffa dei dazi doganali di importazione » (cioè non potranno modificare la materia tributaria), « né prevedere la istituzione di nuovi tributi » (perché nuovi tributi possono essere disposti solo attraverso legge) « o la variazione in aumento delle aliquote e degli elementi imponibili di quelli in vigore ».

È chiaro quindi che la delega concerne quindi un campo squisitamente tecnico, anche se tiene presenti fenomeni nuovi del tutto sconosciuti nel 1940. Quando, per esempio, al n. 2) dell'articolo 2 si dice che occorrerà « determinare il territorio doganale in modo da includervi anche il mare territoriale », questo particolare riferimento è fatto non solo in vista di lavorazioni che nel 1940 non si effettuavano sul mare (pesce pescato e lavorato in mare), ma anche in vista dell'acquisizione della piattaforma marina continentale allo sfruttamento economico nazionale, soprattutto per quanto riguarda le ricerche petrolifere. Sono tutti argomenti che nel 1940 erano addirittura inimmaginabili, ma che oggi evidentemente dobbiamo disciplinare, coordinando simultaneamente la nostra legislazione con quella degli altri Stati membri del Mercato comune e, in prospettiva, preparandoci alla armonizzazione più vasta voluta dagli altri trattati internazionali ai quali abbiamo aderito.

Ho sottolineato un esempio, il primo che mi è capitato sotto gli occhi. Ma tutti gli onorevoli colleghi possono accorgersi di quanta materia nuova nata dopo il 1940 (sicuramente, comunque, dopo il 1896) sia costellato questo provvedimento. Noi intendiamo dare a tale materia una sistemazione, anche per poter affrontare le discussioni di questi giorni a Bruxelles, dove appunto funzionari doganali dei sei paesi stanno procedendo, con una certa

alacrità a costruttivi scambi di idee per pervenire, in vista della scadenza del 1° luglio 1968, ad un'armonizzazione delle legislazioni doganali nazionali. Ecco quindi l'estrema utilità immediata del provvedimento per il Governo. Ed è proprio nelle discussioni che attualmente si svolgono nell'ambito del mercato comune europeo, onorevoli colleghi, che occorre cercare il motivo della modificazione circa i tempi della delega che il Senato introdusse, con riferimento sia all'articolo 1 sia all'articolo 3. Quella modificazione è stata oggetto di universale critica da parte delle opposizioni di ogni colore, e ha generato dubbi anche in altre sedi. Basti pensare al parere della I Commissione di questo ramo del Parlamento, parere che ha portato ad un nuovo mutamento dell'articolo 1 e, conseguentemente, dell'articolo 3. Gli odierni sviluppi in sede CEE fanno comprendere lo spirito dell'innovazione del Senato; e fanno comprendere altresì perché la Commissione finanze e tesoro della Camera, pur modificando il testo del Senato, non sia tornata puramente e semplicemente — come ha ricordato l'onorevole Accreman — al testo del Governo, ma abbia voluto discostarsi da tale testo. Il Senato si preoccupò allora, nel fissare il termine di due anni per l'esercizio della delega, di ciò che sarebbe potuto avvenire nel frattempo a seguito di discussioni in sede di Mercato comune. Si ragionava allora *ex ante*; oggi possiamo quasi parlare *ex post*, poiché il tempo intercorso fra l'esame lungo ed accurato condotto al Senato e l'odierna discussione di questa Camera ha fatto diventare attuale quello che allora apparteneva al futuro.

Sappiamo oggi che queste discussioni sono cominciate. Ma non sappiamo quanto dureranno anche dopo il 1° luglio 1968, né quando si concluderanno in termini positivi: cioè, per esempio, in direttive che dovrebbero poi essere accolte dalle singole legislazioni nazionali, sì da dare al Mercato comune, che oggi si accinge al completamento dell'unione doganale, una regolamentazione unitaria delle procedure doganali.

Ritengo quindi di dover ringraziare la Commissione, che, proponendo il nuovo testo dell'articolo 1, ha concesso al Governo un ulteriore anno di tempo che può tornare estremamente vantaggioso per il paese, appunto in vista dell'armonizzazione che si profila.

E vengo, onorevole Accreman, a una disamina dei punti controversi del provvedimento. Quanto al punto 1) dell'articolo 2, la Com-

missione ha ritenuto opportuno lasciare immutato il testo del Senato. Non c'è dubbio che il punto suddetto rappresenti quasi una ripetizione della parte introduttiva dell'articolo. È tanto vero questo, che io precisai in Commissione che il Governo riteneva che, ove si fosse unificato l'inizio dell'articolo con il n. 1) dicendo: «... né prevedere l'istituzione di nuovi tributi o la variazione in aumento delle aliquote e degli elementi imponibili di quelli in vigore, e dovranno adeguare principi, istituti e procedure doganali alle esigenze » ecc., allora l'osservazione, più letterale che sostanziale, dell'onorevole Accreman sarebbe caduta, poiché è chiaro che la ripetizione non ci sarebbe più stata. Però debbo dire che non v'è dubbio che i principi, gli istituti e le procedure che debbono essere adeguate non possono esserlo se non in funzione di ciò che la Camera consente di introdurre come principi modificativi nei nn. 2), 3) e successivi dell'articolo 2 e negli altri articoli della legge.

ACCREMAN. Ella è disposto, onorevole sottosegretario, a togliere la parola « principi »? Togliamo quella parola, e avremo fatto senz'altro un passo avanti.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non posso accettare la soppressione di questa parola. Al massimo, potrei acconsentire ad una formulazione di questo genere del primo comma e del n. 1 dell'articolo 2:

« Le norme da emanare ai sensi dell'articolo precedente non potranno modificare le disposizioni relative al regime daziario stabilito dalla tariffa dei dazi doganali di importazione, né prevedere la istituzione di nuovi tributi o la variazione in aumento delle aliquote e degli elementi imponibili di quelli in vigore, e dovranno adeguare principi, istituti e procedure doganali alle esigenze dell'economia nazionale e degli scambi internazionali, con particolare riguardo a quelle conseguenti alla applicazione dei trattati istitutivi e al finanziamento della Comunità economica europea, della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Esse dovranno rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) provvedere all'acceleramento e alla semplificazione delle procedure ».

ACCREMAN. È inconcepibile che il Parlamento deleghi al Governo il compito di stabilire i principi. È una sua competenza inalienabile.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma la legge non parla di creazione di principi ». Parla di loro « adeguamento » secondo gli espressi criteri.

ACCREMAN. È il Parlamento che deve adeguarli

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma noi vi chiediamo di indicare al Governo i criteri secondo i quali adeguare i principi. Intendendolo in questo modo, mi pare che si possa benissimo lasciare il testo così com'è. Nessuno vuole operare rivoluzioni. Si poteva forse usare un'espressione migliore; ma la sostanza è questa.

Ad alcune osservazioni è forse bene che io risponda in sede di esame degli emendamenti, mentre per altre penso di poter spendere qualche parola in questo momento. Quando il testo parla — al n. 2) dell'articolo 2 — di « determinare il territorio doganale... lasciando tuttavia immutato il regime dei territori che dalla vigente legislazione sono considerati fuori della linea doganale » (su questo punto si è soffermata in modo particolare l'attenzione dell'onorevole Zappa) allude ai territori di Campione d'Italia, di Livigno e di Trieste. Se volessimo esplicitare il riferimento, potremmo menzionarli espressamente. Solo quelli esistono, attualmente. Che significa la disposizione? Significa che questi territori continueranno ad esser considerati fuori dalla linea doganale. La ragione per cui Campione d'Italia è fuori dalla linea doganale è che quel comune, come la Camera sa, è una *enclave* italiana totalmente circondata da territorio svizzero. Vi è quindi mancanza di contiguità col rimanente territorio dello Stato. Ora, è chiaro che ad una condizione geografica così eccezionale bisogna che corrispondano norme di carattere eccezionale. E questo succede in tanti campi, cominciando da quello della moneta (come si sa, a Campione la moneta ufficiale è il franco svizzero, non la lira italiana). È naturale quindi che un regime particolare viga anche in materia doganale.

Per Livigno sussistono tuttora quei principi e quelle ragioni che determinarono nell'altro secolo la creazione della zona extraterritoriale: si tratta, essenzialmente, della particolare ubicazione territoriale. L'ubicazione territoriale essendo naturalmente ancora quella di un tempo, né le tecniche moderne avendo potuto trarre interamente dal suo isolamento quel lontanissimo territorio, per quel comune rimarrà in vigore la vigente disciplina doganale, opportunamente coordinata

con le norme che approveremo in base alla legge di delega.

Tuttavia il n. 2) dell'articolo 2 non concerne soltanto le zone extradoganali attualmente esistenti, ma prevede anche « la possibilità di estendere, con eventuali opportuni adattamenti, il regime dei depositi franchi e dei punti franchi ad altre parti del territorio della Repubblica ». Intendiamoci: punti franchi e depositi franchi non significa zone extradoganali; la Camera sa che c'è tutta una casistica in merito. Sostanzialmente però, qualunque sia la locuzione tecnica applicabile, s'intende sempre fare riferimento a zone nelle quali le merci possono essere accantonate in esenzione dai diritti doganali.

È chiaro che una delle preoccupazioni di questo provvedimento è di snellire il traffico internazionale consentendo un più rapido controllo delle merci, ricorrendo per questo anche all'ausilio di punti o depositi franchi da crearsi non soltanto — come avviene in base alla vigente legge — sulla riva del mare, ma anche all'interno del territorio. Ciò evidentemente sarà fatto nella misura in cui lo sviluppo dei traffici internazionali esige o esigerà la creazione di complessi capaci di facilitare il movimento delle merci, senza pregiudizio per il necessario assolvimento dei doveri tributari.

Altro punto importante della legge è quello che dà al Governo la facoltà di creare diverse dogane interne. Se vogliamo adeguare la nostra struttura alle richieste degli operatori economici e alle esigenze dell'interscambio, mettendo il nostro paese sullo stesso piano degli altri con i quali l'unione doganale ci porterà a più intimi rapporti, senza dubbio è questa la strada da seguire.

Per esempio, il numero delle dogane interne esistenti in Germania è di 249, mentre nel nostro paese ve ne sono soltanto poche decine. È chiaro che dovremo creare una serie di servizi doganali all'interno, affinché molte delle operazioni che oggi sono accentrate presso le poche dogane dei centri interni e presso quelle di confine possano più razionalmente ripartirsi, in modo da facilitare un rapido flusso e deflusso delle merci. Sarà aumentato in misura adeguata il personale doganale, cominciando dall'anno prossimo. Un disegno di legge in materia è poi in attesa dell'approvazione di questa Camera.

Onorevoli colleghi, avrete notato che quanto è previsto dai numerosi punti dell'articolo 2 è ispirato al desiderio dell'amministrazione di instaurare rapporti di fiducia con gli operatori economici.

Se si valuta attentamente la crescente importanza dei rapporti tra amministrazione doganale ed operatori economici, non si può non rendersi conto dell'assoluta necessità del suddetto rapporto di fiducia. È naturale per altro che l'amministrazione debba attuare un controllo attraverso i suoi organi; ed è anche logico che siano previste sanzioni particolarmente severe, perché è proprio la fiducia che viene tradita quando si violano le norme.

È questa la ragione per la quale le norme del n. 26 dell'articolo 2, sul quale si sono soffermati in particolare nel corso dei loro interventi l'onorevole Accreman e l'onorevole Zappa, si ispirano ad un particolare criterio di severità; le pene erogate, ripeto, devono essere collegate alla fiducia che viene concessa dall'amministrazione. La Commissione, valutando tutti questi elementi, ha deciso di conservare il testo del n. 26 in tutta la sua severità.

Indubbiamente, onorevole Zappa, è necessario dare il giusto peso alle osservazioni che ella ha fatto nel corso del suo intervento; e devo dire che personalmente considererò attentamente le sue osservazioni, non soltanto perché esse mi sembrano realmente fondate, ma anche perché sono dovute all'autorità e all'esperienza del presidente della Commissione giustizia della Camera.

Ella, onorevole Zappa, esaminando i punti a) e b) del n. 26 dell'articolo 2, ha auspicato l'introduzione del minimo di pena; in tal modo, a suo avviso, si può attenuare la estrema durezza delle norme attribuendo al giudice la facoltà di determinare la pena da irrogare nel caso concreto. Esaminando i punti c) e d), ella ha detto che la delega dovrebbe essere esaminata non solo dal ministro delle finanze, ma anche da quello di grazia e giustizia. Mi farò carico di far presente la sua osservazione all'uno e all'altro ministero, in maniera che l'asserita estrema rigidità delle intenzioni del Governo (ma non condivido il giudizio) possa essere ammorbidita in sede di esercizio della delega.

Sono anch'io d'accordo, onorevole Accreman, che, più le pene sono gravi, più mettono in difficoltà il giudice e rischiano di essere disattese (diventando, al limite, più equo ignorare il reato che non applicare una pena che appare assurda). D'accordo su questo principio, procederemo all'emanazione di leggi delegate tali da meritare l'apprezzamento del Parlamento.

Non mancherò di richiamare l'attenzione — sempre in sede di esercizio della delega — sulla necessità additata dall'onorevole Zan-

pa di coordinare le leggi delegate con la riforma del codice di procedura penale, il cui iter legislativo è in corso.

Riguardo al n. 2) dell'articolo 2, ripeto che la norma non vuole innovare la situazione esistente, in modo particolare per le zone extradoganali, ma semmai coordinare la disciplina vigente, nella misura del possibile, con ciò che esiste di fatto e che dovrà restare.

Una questione particolare, su cui si è discusso in Commissione e che è stata risolta in aula dall'onorevole Pigni, è quella degli spedizionieri doganali. Il n. 6) dell'articolo 2, che la Commissione presenta alla vostra approvazione, è il risultato di un compromesso tra diverse tendenze. Una di queste, espressa anche dall'onorevole Trombetta nel suo intervento molto preciso e molto tecnico, era di dar facoltà agli spedizionieri doganali di operare in dogana per conto terzi; ma tale tesi non è stata accolta.

Qual è il criterio che la Commissione ha cercato di condensare nel n. 6) dell'articolo 2? In primo luogo, che il proprietario delle merci può sempre spedirle quando e come crede, con propria personale responsabilità. Ma non può essere ignorato l'istituto della rappresentanza, previsto dal codice civile: quindi il proprietario della merce può sempre, con mandato doganale, incaricare volta per volta un'altra persona di agire per suo conto.

Ma c'è qualcosa di più: l'articolo 38 del vigente regolamento per l'esecuzione della legge doganale stabilisce che le aziende commerciali le quali, per il compimento delle operazioni doganali, intendano farsi rappresentare in via ordinaria da speciali procuratori, devono presentare in dogana regolare atto di sottomissione, assumendosi la responsabilità, fino a contraria dichiarazione, per l'operato dei proposti procuratori. Insieme con tale atto (desidero che ciò sia noto a tutti), le aziende commerciali stesse devono presentare documenti attestanti che le persone designate abbiano sempre serbato buona condotta, specialmente in rapporto alle leggi finanziarie, e che non abbiano riportato condanne per reati puniti con la pena dell'ammenda superiore ad 8 mila lire.

Questa è l'attuale disciplina. Non c'è dubbio che ora si compie un grande passo avanti a vantaggio degli spedizionieri doganali. Vi saranno infatti tre possibilità. La prima è che sia il proprietario stesso della merce a curarne la spedizione: è ovvio, anche se il testo non ne fa menzione. Resta poi l'isti-

tuto del mandato conferibile volta per volta con atto notarile: in caso contrario avremmo dovuto modificare una norma del codice civile. Chi però non possa spedire direttamente o non voglia conferire un mandato *ad hoc* deve obbligatoriamente ricorrere all'intermediazione dello spedizioniere doganale.

Certo sarà ancora possibile che un proprietario si avvalga di propri dipendenti per fare questa operazione, come già si verifica in obbedienza alle norme dell'articolo 38 che vi ho letto. Tuttavia, secondo la disciplina vigente, non è richiesto nemmeno un titolo di studio, mentre il nuovo testo proposto dalla Commissione risulta notevolmente restrittivo. Si richiede un rapporto di dipendenza con la ditta, mentre attualmente ciò non è richiesto. Si richiede il possesso della patente di spedizioniere doganale, a sua volta è subordinato — come si sa — al versamento di un deposito cauzionale, al compimento di un tirocinio, al possesso della licenza di scuola media, al superamento di un esame pratico (sostenuto davanti ad una commissione composta da tre funzionari doganali, da un rappresentante della camera di commercio e da uno spedizioniere doganale) e all'accertamento che si tratti di persona meritevole di fiducia.

In sostanza, il nuovo testo (che forse qualche onorevole deputato non ha sufficientemente approfondito) detta una disciplina molto più severa di quella esistente, ciò che è tutto a favore, ovviamente, degli spedizionieri doganali, che vedono riconosciuta come professione la loro attività.

Credo che si possa concordare con questa soluzione di compromesso, cui la Commissione è pervenuta grazie a un duro lavoro. È evidente che si tratta di interessi contrastanti: il Governo cercherà di tenerli presenti tutti e di contemperarli nel modo migliore.

Onorevoli deputati, credo di aver risposto, se non a tutte, ad alcune fondamentali osservazioni formulate in merito al presente provvedimento. Ringrazio quanti hanno voluto prendere parte alla discussione e mi auguro che la Camera approvi il disegno di legge, di cui il Governo sottolinea l'estrema necessità.

#### Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla II Commissione (Interni):

« Proroga, con modifiche, delle disposizioni sull'assistenza ai profughi dei paesi africani »

(4478), con modificazioni e con il titolo: « Proroga, con modifiche, delle disposizioni sulla assistenza ai profughi e ai connazionali rimpatriati assimilati ai profughi », e con l'assorbimento della proposta di legge BELCI ed altri: « Parziale modifica della legge 28 febbraio 1958, n. 173 » (3802), la quale, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno;

« Concessione di un contributo all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI) » (approvato dalla I Commissione del Senato) (4622);

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Aumento dei fondi di dotazione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, del Banco di Sardegna, dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS » (4560), con modificazioni;

« Proroga dei benefici tributari riguardanti gli istituti autonomi delle case popolari, di cui al primo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 » (4528);

USVARDI ed altri: « Proibizione della vendita delle sigarette sciolte da parte dei monopoli di Stato » (3685) e CERUTI: « Disciplina della vendita delle sigarette sciolte » (4304) in un testo unificato e con il titolo: « Proibizione della vendita delle sigarette sciolte da parte dei monopoli di Stato » (3685-4304);

dalla XIV Commissione (Sanità):

« Modificazioni alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331, sulla autorizzazione all'Istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'amministrazione dello Stato » (4448), con modificazioni.

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione.

FRANZO, Segretario, legge:

#### ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme, aventi valore di legge, per l'aggiornamento e la modifica delle disposizioni legislative in materia doganale, comprese quelle relative a singoli prelievi, tributi, contributi e diritti riscossi dalle dogane in forza di legge.

La delega non comprende la materia relativa ai corrispettivi per servizi doganali

straordinari e al diritto per analisi d'urgenza eseguite dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

#### ART. 2.

Le norme da emanare ai sensi dell'articolo precedente non potranno modificare le disposizioni relative al regime daziario stabilito dalla tariffa dei dazi doganali di importazione, né prevedere la istituzione di nuovi tributi o la variazione in aumento delle aliquote e degli elementi imponibili di quelli in vigore, e dovranno rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) adeguare principi, istituti e procedure doganali alle esigenze dell'economia nazionale e degli scambi internazionali, con particolare riguardo a quelle conseguenti all'applicazione dei Trattati istitutivi e al funzionamento della Comunità economica europea, della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio; provvedere all'acceleramento e alla semplificazione delle procedure;

2) determinare il territorio doganale in modo da includervi anche il mare territoriale lasciando tuttavia immutato il regime dei territori che dalla vigente legislazione sono considerati fuori della linea doganale salvo opportuni adeguamenti della relativa disciplina ai principi generali dell'ordinamento doganale ed alle esigenze della tutela fiscale e prevedendo altresì la possibilità di estendere, con eventuali opportuni adattamenti, il regime dei depositi franchi e dei punti franchi ad altre parti del territorio della Repubblica allorché sussistano particolari necessità economiche o di sviluppo dei traffici. In ogni caso, deve scrupolosamente adottarsi il criterio che la determinazione dei territori fuori della linea doganale deve corrispondere alle finalità istituzionali e a riconosciute esigenze locali;

3) determinare il presupposto dell'obbligazione tributaria in relazione alla destinazione delle merci al consumo entro o fuori del territorio doganale e disciplinare le fattispecie del rapporto doganale, restando salva la possibilità di adottare adeguate cautele a garanzia degli interessi fiscali;

4) prevedere che le merci perdute o distrutte per caso fortuito o per forza maggiore, o comunque per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi od allo stesso soggetto passivo, non si considerino immesse al consumo, agli effetti dell'obbligazione tributaria doganale, e accordare uguale trattamento ai cali naturali e ai cali tecnici che si verificano

per le merci, demandando a norme regolamentari la determinazione dei cali ammissibili;

5) prevedere il rilascio della patente di abilitazione all'esercizio dell'attività di spedizioniere doganale a persone che, oltre a meritare la fiducia dell'Amministrazione, siano in possesso di requisiti culturali e di capacità professionali adeguati alle complesse esigenze delle attuali discipline doganali, emanando norme transitorie a favore degli spedizionieri accreditati presso le dogane in base alla vigente legislazione;

6) stabilire che la rappresentanza del proprietario delle merci per il compimento delle operazioni doganali possa essere conferita soltanto a spedizionieri doganali iscritti al relativo albo professionale, fatta salva la facoltà per le Amministrazioni dello Stato di conferire la detta rappresentanza ai propri dipendenti in possesso dei requisiti necessari e per il proprietario delle merci di conferire la rappresentanza stessa a propri dipendenti muniti della patente di cui al precedente punto 5;

7) riformare le procedure di accertamento e di controllo stabilendo nuove norme che consentano l'accettazione delle denunce, nonché verifiche parziali e saltuarie e comunque stabiliscano che si possa accordare una maggiore fiducia alle dichiarazioni degli operatori compatibilmente con gli interessi dell'Amministrazione, prevedendo eventualmente la possibilità di controlli casuali e aggravando nel tempo stesso le penalità per chi coscientemente faccia dichiarazioni infedeli;

8) conferire carattere amministrativo ai procedimenti per la risoluzione di controversie concernenti la qualificazione, l'origine ed il valore imponibile delle merci nonché le tare e gli imballaggi, stabilendo che le decisioni in materia siano adottate, in prima istanza, dai capi di compartimento doganale e, in seconda istanza, dal ministro delle finanze, previo parere, in entrambi i casi, di appositi collegi di esperti, e prevedendo, altresì, adeguati mezzi per consentire di risolvere presso gli uffici periferici le contestazioni relative all'accertamento, in modo da ridurre il più possibile gli ordinari procedimenti contenziosi;

9) attribuire, in relazione alla semplificazione delle procedure, agli organi doganali la facoltà di effettuare entro un congruo periodo di tempo, anche su richiesta dell'operatore, la revisione dell'accertamento e prevedere all'uopo:

a) che funzionari muniti di apposita autorizzazione possano accedere nei luoghi

ove si trovano le merci e la relativa documentazione doganale per procedere alla loro ispezione, richiedendo, ove occorra, l'intervento della Guardia di finanza;

b) che gli uffici doganali possano invitare gli operatori, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di mandatari od a fornire notizie, delucidazioni o documenti inerenti alle operazioni che si intendano sottoporre a revisione;

c) che, in caso di rettifica dell'accertamento, l'operatore sia rimesso nei termini per sollevare controversia ai sensi del precedente punto 8);

10) disciplinare compiutamente i poteri degli organi doganali in materia di visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto di qualsiasi specie che entrino od escano dal territorio doganale o circolino negli spazi doganali, e trasferire in una o più norme degli emanandi provvedimenti le vigenti disposizioni regolamentari relative al controllo doganale delle persone negli spazi doganali, apportando alle disposizioni stesse eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni idonee a temperare le esigenze della potestà tributaria dello Stato con le situazioni soggettive dei singoli;

11) prevedere sollecite procedure per l'esito delle merci abbandonate, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e consentire inoltre agli Uffici doganali di cedere, gratuitamente e in esenzione dai diritti doganali, ad istituti di beneficenza o di assistenza i generi deperibili di esigua quantità o di scarso valore, prescindendo dal tentarne preventivamente la vendita;

12) stabilire che non si considerino importate, agli effetti dei diritti doganali diversi dai corrispettivi per servizi resi, le merci di origine estera che, successivamente alla importazione definitiva o temporanea, entro un determinato limite di tempo e con l'osservanza di opportune formalità e cautele, siano rispediti all'estero ovvero distrutte sotto vigilanza doganale perché riconosciute difettose o non conformi alle pattuizioni del contratto di acquisto, o per altro giustificato motivo;

13) concedere l'esonero dai diritti doganali per l'importazione nel territorio doganale del pesce e degli altri organismi viventi nel mare e nei laghi di confine, ancorché refrigerati o congelati o comunque lavorati e confezionati, e dei relativi sottoprodotti e derivati, purché la pesca o la cattura, la lavorazione, la confezione ed il trasporto fino

al territorio doganale siano effettuati con navi battenti bandiera italiana e anche l'eventuale refrigerazione o congelazione, lavorazione e confezione siano fatte sulle stesse navi, subordinando la concessione del beneficio alla osservanza di apposite norme regolamentari;

14) considerare prodotti nel territorio doganale i prodotti del suolo, della pastorizia, dell'allevamento e delle attività estrattive, ottenuti nei territori extradoganali, anche se trasformati o lavorati nei territori stessi, nonché quelli della piattaforma continentale, stabilendo opportune norme regolamentari per impedire che corrispondenti prodotti esteri possano essere introdotti dai territori o dalla piattaforma medesima nel territorio doganale senza l'assolvimento degli oneri doganali;

15) riordinare, con opportune modifiche, gli istituti delle importazioni ed esportazioni temporanee, ivi comprese le vigenti norme riguardanti le importazioni ed esportazioni temporanee connesse con speciali agevolanze per traffico internazionale, in modo da renderne possibile il progressivo adeguamento alla dinamica della produzione e del commercio, al trasferimento di beni e di servizi, e allo sviluppo del turismo e degli scambi culturali ed artistici, prevedendo in particolare che, ai fini dell'assolvimento degli obblighi doganali:

a) le merci estere importate temporaneamente, quando ve ne sia la necessità o vi sia altro giusto motivo riconosciuto dall'Amministrazione, possano riesportarsi o distruggersi sotto vigilanza doganale, ancorché non abbiano subito le lavorazioni, le trasformazioni o gli impieghi previsti; a condizioni analoghe le merci esportate temporaneamente possano reimportarsi;

b) in luogo dei prodotti ottenibili dalle merci estere importate temporaneamente, possano esportarsi prodotti nazionali di uguale natura, qualità e valore, nei casi e nelle condizioni da stabilirsi dall'Amministrazione;

c) nei casi di immissione in consumo entro il territorio doganale delle merci importate temporaneamente o dei prodotti ad esse sostituiti a norma della precedente lettera b), o, fuori del territorio stesso delle merci esportate temporaneamente, siano corrisposti dagli operatori economici i diritti doganali accertati, rispettivamente, al momento della importazione temporanea o della esportazione temporanea, nonché un unico interesse in misura non superiore al quattro per cento semestrale, da computarsi su tali diritti a decorrere dal momento anzidetto;

d) sia attribuita all'Amministrazione la facoltà di prescindere dall'emissione di do-

cumenti doganali o dall'esigere la prestazione di garanzia per i veicoli adibiti al trasporto di persone che entrino temporaneamente nel territorio doganale o escano temporaneamente dal territorio stesso;

16) rivedere gli istituti della spedizione delle merci estere da una ad altra dogana nonché del transito, in modo da agevolare i trasporti e favorire, in particolare, con adeguate procedure, il passaggio delle merci dalle dogane di entrata alle località di destinazione;

17) prevedere, con cautele contro le evasioni fiscali, eventuali nuovi istituti destinati a facilitare gli scambi ed i traffici e ad agevolare la produzione industriale;

18) regolamentare le entrate e le uscite delle merci estere e nazionali e i loro movimenti attraverso gli spazi doganali e di confine terrestre, sullo schema della regolamentazione in atto per gli spazi portuali ed aeroportuali. A questo scopo conferire all'Amministrazione la facoltà di specializzare alcuni uffici doganali — specie quelli interni — per il compimento di particolari operazioni doganali onde consentire rapidità e sicurezza di sdoganamento;

19) dare un assetto organico alla disciplina delle provviste e delle dotazioni di bordo delle navi, degli aeromobili e dei treni internazionali e delle autovetture, coordinando con le opportune modifiche ed innovazioni tutte le relative norme fiscali, tenuto conto dell'inclusione del mare territoriale nel territorio doganale, nonché delle esigenze della navigazione, della conservazione delle merci in viaggio e del turismo;

20) semplificare modalità e procedure relative al pagamento dei diritti doganali e degli altri diritti di cui sia demandata alle dogane la riscossione, attribuendo, in particolare, all'Amministrazione la facoltà di ammettere il pagamento di tali diritti in modo diverso dalla soluzione in contanti ed anche mediante versamenti periodici. Semplificare altresì, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, modalità e procedure relative al rimborso di somme assunte in deposito o indebitamente riscosse dalle dogane, prevedendo in particolare la possibilità del rimborso anche agli spedizionieri doganali quando dette somme afferiscano ad operazioni compiute dagli spedizionieri stessi;

21) consentire il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo non superiore a centottanta giorni, con l'obbligo del pagamento degli interessi in ragione del cinque per cento annuo, con esclusione dei primi

trenta giorni, purché sia offerta idonea garanzia;

22) salvo quanto disposto al punto 15) lettera c) stabilire, sia per il ritardato pagamento all'erario dei diritti doganali e di tutti gli altri diritti e tributi che si riscuotono in dogana, sia per il rimborso agli operatori dei diritti indebitamente corrisposti, nonché per la restituzione delle somme depositate a qualsiasi titolo quando sia venuta meno la ragione del deposito e sia fatta domanda di restituzione, l'obbligo del pagamento di un interesse sui relativi importi non superiore al 3 per cento semestrale da computare per semestri solari compiuti a partire dal semestre successivo a quello in cui, rispettivamente, sia sorto il credito o sia stata presentata la domanda di rimborso o di restituzione;

23) adottare misure di maggiore larghezza nella determinazione dell'ammontare delle cauzioni da prestare per le operazioni doganali e consentire la prestazione di tali cauzioni anche mediante fidejussioni o polizze di assicurazione di istituti accreditati, prevedendo altresì la possibilità di concedere l'esonero dall'obbligo delle cauzioni stesse per le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e per le ditte di notoria solvibilità;

24) conferire all'Amministrazione la facoltà di consentire che:

a) l'uscita delle merci dal territorio doganale possa essere provata anche da attestazioni e certificazioni doganali o di altre pubbliche amministrazioni estere, ovvero con documenti di trasporto internazionale che siano ritenuti idonei dall'Amministrazione;

b) che alle attestazioni di autorità estere, contenute nei documenti doganali emessi a scorta di merci introdotte nel territorio doganale, sia riconosciuta, a condizione di reciprocità, la medesima efficacia attribuita alle analoghe attestazioni apposte dalle dogane italiane sui documenti relativi alla spedizione di merci estere da una ad altra dogana;

c) siano eliminate le formalità doganali relative alla spedizione di merci nazionali o nazionalizzate in cabotaggio nei casi in cui, in rapporto alla qualità delle merci stesse, al mezzo di trasporto adoperato o ad altre circostanze, possa ritenersi che non ricorrano pericoli di frode;

25) adottare anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, particolari disposizioni in materia di scritture doganali, registri, stampati ed altri formulari in modo da renderli adatti ad una razionale meccanizzazione degli stessi e delle relative contabilità,

stabilendo le opportune norme di coordinamento per l'inserzione dei risultati delle varie operazioni nella contabilità generale, riformando altresì le norme relative all'emissione di bollette, duplicati delle bollette o di altri documenti in caso di smarrimento o casuale distruzione, in conformità al principio per cui le forme non devono rappresentare, se non in caso eccezionale, un ostacolo al riconoscimento dei diritti dei cittadini;

26) dare una completa ed organica disciplina alla materia concernente le sanzioni, con opportune modifiche, aggiornamenti ed innovazioni anche in deroga alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e ai codici penale e di procedura penale, configurando, in particolare, le diverse fattispecie di illeciti e le circostanze aggravanti o diminuenti speciali, prevedendo, oltre alle sanzioni penali e alle misure di sicurezza per i reati, le sanzioni di carattere civile (soprattasse e pene pecuniarie) per gli illeciti che non costituiscano reato e stabilire le norme per l'accertamento, la denuncia, la definizione amministrativa delle violazioni penali e degli illeciti di carattere civile ed amministrativo, il fermo e l'arresto, il sequestro, la custodia delle cose sequestrate, la confisca, gli atti in genere della procedura fino alla riscossione di crediti relativi ai procedimenti penali, ivi compresi quelli concernenti i diritti evasi, nonché la erogazione di somme riscosse per sanzioni pecuniarie, per definizione amministrativa di violazioni e per proventi di confisca, il tutto con rispetto dei principi costituzionali e delle norme generali dettate dal Codice di procedura penale per la tutela dei diritti dell'incolpato. Si dovrà all'uopo tener presente che:

a) per i reati di ricettazione di cose provenienti da contrabbando e di favoreggiamento reale in contrabbando devono essere stabilite pene della stessa specie di quelle previste per il contrabbando ed adottati criteri analoghi per le circostanze aggravanti e diminuenti, per le misure di sicurezza e per la definizione amministrativa. Dovrà contemporaneamente essere sancita la corresponsabilità solidale nel pagamento dei tributi evasi per coloro che concorrano nel commettere i fatti costituenti illecito amministrativo, che aiutino ad assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo ricavabile dall'illecito stesso, o che comunque acquistino, ricevano od occultino denaro o cose derivanti da azioni soggette, in base alle norme emanate, a sanzione pecuniaria di natura civile, o che si intromettano nel farli acquistare, ricevere od occultare;

b) per i reati puniti con pena proporzionale ai diritti di confine, deve escludersi la applicazione delle vigenti norme sul reato continuato;

c) il limite massimo della multa fissa o variabile non può essere stabilito in misura superiore a lire cinque milioni e quello della multa commisurata ai diritti di confine non può essere stabilito in misura superiore a dieci volte l'ammontare dei diritti stessi;

d) la pena della reclusione per il concorso di circostanze aggravanti oggettive speciali dei delitti non può essere superiore a cinque anni per ciascuna circostanza e quella per le circostanze aggravanti soggettive degli stessi reati non può essere superiore a due anni per ciascuna circostanza;

e) il limite massimo della ammenda fissa o variabile non può essere superiore a lire un milione e quello della ammenda commisurata ai diritti di confine non può essere superiore a dieci volte l'ammontare dei diritti stessi;

f) deve riconoscersi ai trasgressori il diritto alla definizione amministrativa delle violazioni punite soltanto con la multa o con l'ammenda entro un congruo termine dalla contestazione delle violazioni stesse e devono elevarsi opportunamente i limiti gradualmente previsti dalle vigenti disposizioni per l'adozione dei relativi provvedimenti da parte degli uffici doganali, ai quali deve essere altresì attribuita la competenza a decidere in via breve delle violazioni di natura civile;

g) l'accertamento e la denuncia delle violazioni, il fermo e l'arresto dei trasgressori, la riscossione dei crediti relativi a procedimenti penali e gli atti della procedura devono essere disciplinati in modo da garantire la massima sollecitudine nell'istruzione dei giudizi, senza attenuare le garanzie previste al riguardo dalle vigenti norme doganali a favore dei singoli e con il rispetto, in ogni caso, dei limiti derivanti dalle disposizioni e dai principi di carattere costituzionale. Con le norme relative alle cose sequestrate dovrà permettersi una sollecita procedura per l'eventuale restituzione agli aventi diritto e per la vendita delle cose stesse, col deposito del ricavato, anche durante il procedimento penale quando non sia necessaria la loro conservazione ai fini del procedimento medesimo e non vi sia opposizione da parte dei prevenuti, stabilendo che, ove tali cose siano passibili di confisca, questa sia applicata alla somma ricavata dalla loro vendita.

Per il caso di opposizione dovrà essere prevista la risoluzione dell'incidente anche in pendenza di giudizio, con forme che assicurino alla parte privata garanzie non inferiori a quelle previste per la risoluzione degli incidenti di esecuzione dal codice di procedura penale;

27) decentrare, quanto più è possibile, agli organi periferici, nel quadro di un nuovo assetto degli uffici doganali imposto dalle moderne esigenze dei traffici, competenze ed attribuzioni in materia di servizi doganali, nonché consentire più rapidi ed agevoli interventi anche nell'attività e nella disciplina del personale;

28) attribuire all'Amministrazione finanziaria la facoltà di fornire, a condizioni di reciprocità, alle competenti autorità amministrative di paesi esteri, informazioni, certificazioni, processi verbali ed altri documenti utili per l'accertamento di violazioni di leggi e di regolamenti applicabili all'entrata o alla uscita delle merci dal loro territorio e di permettere, alle stesse condizioni, che i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria depongano come testimoni nei procedimenti civili, penali ed amministrativi, riguardanti materia doganale, che fossero instaurati negli stessi paesi.

#### ART. 3.

Il Governo della Repubblica è ulteriormente delegato ad emanare, entro due anni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 1, testi unici nei quali siano raccolte e coordinate sistematicamente le disposizioni doganali che saranno vigenti alla detta scadenza, escluse quelle concernenti il regime daziario stabilito dalla tariffa, dei dazi di importazione, apportando alle disposizioni stesse le modifiche necessarie per attuare l'accennato coordinamento.

#### ART. 4.

Le norme di cui all'articolo 1 e 3 saranno emanate ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, mediante decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del bilancio, del tesoro, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'industria e del commercio, del commercio con l'estero, della marina mercantile, del turismo e dello spettacolo, e delle poste e delle comunicazioni, sentito il parere del Consiglio

di Stato, ed udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma dell'articolo 1, dopo le parole: è delegato ad emanare, inserire le seguenti:* di intesa con la Commissione parlamentare costituita a norma dell'articolo 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13.

1. 1. **Lenti, Soliano, Raffaelli, Vespignani, Astolfi Maruzza, Minio, Matarrese, Mariconda, Nicoletto, Carocci, Villani.**

*Al n. 2) dell'articolo 2, sopprimere le parole da: e prevedendo altresì..., sino a: riconosciute esigenze locali.*

2. 6. **Soliano, Lenti, Matarrese, Raffaelli, Vespignani, Minio, Astolfi Maruzza, Mariconda, Nicoletto, Carocci, Villani.**

*Al n. 4) dell'articolo 2, sopprimere le parole: o comunque per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi od allo stesso soggetto passivo.*

2. 7. **Soliano, Raffaelli, Lenti, Vespignani, Astolfi Maruzza, Minio, Matarrese, Mariconda, Nicoletto, Carocci, Villani.**

*Sopprimere il n. 9) dell'articolo 2.*

2. 11. **Soliano, Raffaelli, Vespignani, Carocci, Lenti, Matarrese, Nicoletto, Mariconda, Astolfi Maruzza, Villani, Minio.**

*Al n. 27) dell'articolo 2, dopo le parole: disciplina del personale, aggiungere le seguenti: purché siano debitamente tutelati gli interessi ed i diritti del personale doganale.*

2. 24. **Soliano, Raffaelli, Lenti, Vespignani, Astolfi Maruzza, Minio, Matarrese, Nicoletto, Carocci, Villani, Mariconda.**

L'onorevole Soliano ha facoltà di svolgerli.

**SOLIANO.** Nell'articolo 4 del disegno di legge è previsto che le norme delegate saranno emanate sentito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13. Tale modo di risolvere il problema del concorso del Parlamento alla formazione delle norme in questione non ci soddisfa interamente e non crediamo che possa soddisfare la Camera; generalmente infatti la Commissione

parlamentare surricordata viene chiamata a dare pareri quando tutto è già stato deciso.

Credo che il problema meriti una particolare attenzione, perché la delega concessa con il provvedimento che stiamo discutendo investe una materia quanto mai vasta, con implicazioni di grande rilievo, che consente iniziative di carattere economico e politico assai vaste. Non si tratta quindi di un provvedimento esclusivamente tecnico. La partecipazione della Commissione parlamentare ha qui un peso più rilevante di quello previsto dall'articolo 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13.

Noi non intendiamo con questo investire del potere di emanare norme delegate l'esecutivo da un lato e la Commissione parlamentare dall'altro; vogliamo soltanto stabilire le premesse legislative perché la Commissione parlamentare possa partecipare alla formazione delle norme insieme con i funzionari dello Stato, i quali così potranno avvalersi proficuamente e seriamente del contributo del Parlamento.

Chiediamo la soppressione dell'ultima parte del n. 2) dell'articolo 2, in quanto si tratta di una enunciazione estremamente vaga e di una delega che investe problemi di carattere economico e politico che non possono essere sottratti, a nostro avviso, alla valutazione del Parlamento. L'articolo 2, n. 2), dice fra l'altro: «...e prevedendo altresì la possibilità di estendere, con eventuali opportuni adattamenti, il regime dei depositi franchi e dei punti franchi ad altre parti del territorio della Repubblica allorché sussistano particolari necessità economiche o di sviluppo dei traffici». Non possiamo esimerci dal rilevare che si tratta di una delega di portata estremamente vasta, che per altro fissa criteri direttivi assai vaghi. Cosa significa, infatti, l'espressione: «con eventuali opportuni adattamenti»? Cosa si intende per «particolari necessità economiche o di sviluppo dei traffici»?

A nostro parere, attraverso una tale formulazione è possibile concedere indebiti vantaggi a determinati gruppi industriali, intervenendo nell'istituzione di punti o depositi franchi. Del resto, questo disegno di legge non era stato ancora approvato dal Senato che già alcuni gruppi economici si erano mossi, esercitando particolari pressioni, in vista di possibili vantaggi. Certo è possibile, anzi è necessario stabilire certi vantaggi, ma in una materia così delicata riteniamo che debba essere il Parlamento, e non il Governo, a farlo. Il Parlamento ha approvato con legge il pro-

gramma economico quinquennale enunciando in esso principi ed indicando obiettivi che potrebbero anche essere elusi attraverso una delega dalla portata così ampia come quella prevista dal n. 2) dell'articolo 2 del disegno di legge. Noi riteniamo in sostanza (ed è per questo che abbiamo proposto l'emendamento in questione) che a decidere in questa materia squisitamente economica e politica, niente affatto tecnica, sia il Parlamento attraverso leggi da esso discusse ed approvate.

Abbiamo presentato inoltre un emendamento soppressivo al n. 4) dell'articolo 2 perché riteniamo che sia difficile non considerare imputabile chi ha la responsabilità del danno derivato alla merce. Se una disposizione del genere è ammissibile nel caso che ricorra il caso fortuito o la forza maggiore, non è concepibile che essa venga estesa fino i fatti imputabili allo stesso soggetto passivo. Mantenendo la dizione del testo della Commissione, si avranno certamente degli abusi per la difficoltà di determinare il grado della colpa. Non vi è dubbio quindi che la norma non si presenta idonea a favorire lo sviluppo dei traffici — come si vorrebbe far apparire — né a promuovere lo snellimento delle operazioni doganali e tanto meno il soddisfacimento degli interessi dello Stato. Essa potrebbe invece — a nostro avviso — premiare la negligenza del vettore o la inefficienza del suo mezzo di trasporto.

Chiediamo anche di sopprimere l'intero n. 9) dell'articolo 2, perché questa materia è già disciplinata dal n. 8) e da quanto vi si prevede a proposito di contenzioso. Al n. 8) leggiamo: « ...e prevedendo, altresì, adeguati mezzi per consentire di risolvere presso gli uffici periferici le contestazioni relative all'accertamento, in modo da ridurre il più possibile gli ordinari procedimenti contenziosi ». Siamo d'accordo per la semplificazione, ma non per la creazione di questo nuovo istituto della revisione degli accertamenti. Esso infatti contrasta con la stessa procedura del contenzioso, che non ne verrà semplificata, ma tenderà sicuramente ad esserne aggravata. Si tratta di una disposizione attraverso la quale si potrà benissimo arrivare a favoritismi e privilegi. Onorevole sottosegretario, come si pensa di poter procedere, dopo un certo periodo di tempo, alla revisione dell'accertamento di merci che siano state sdoganate e distribuite ormai nel territorio nazionale? Come si potrà andare alla ricerca di queste merci, che magari saranno state già in parte consumate? Questo numero 9) in pratica non facilita nulla, e nemmeno crea

le condizioni perché vengano maggiormente tutelati gli interessi dell'erario, ma, al contrario, introduce elementi di aggravamento del contenzioso stesso.

Chiediamo inoltre, con l'emendamento proposto al n. 27) dell'articolo 2, che si provveda a tutelare adeguatamente gli interessi del personale doganale. Perché? Perché siamo d'accordo sul decentramento, sul riassetto, ma ci lascia alquanto perplessi l'ultima parte del n. 27), dove si parla di « interventi anche nell'attività e nella disciplina del personale »: è una dizione, questa, che investe tutti gli aspetti dei rapporti tra lo Stato e il personale delle dogane. Certo, può darsi che sia necessario cambiare qualcosa nell'attività del personale delle dogane; ma noi riteniamo opportuno che siano salvaguardati certi diritti del personale stesso, che invece, secondo questa dizione, potrebbero anche essere compromessi.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al n. 5), dell'articolo 2, sostituire le parole:* a meritare la fiducia dell'amministrazione, *con le seguenti:* a non aver riportato condanne penali e godere buona condotta morale e civile.

**2. 8.** Soliano, Raffaelli, Minio, Lenti, Vespignani, Astolfi Maruzza, Matarrese, Mariconda, Villani, Carocci, Nicoletto.

*Al n. 5), dell'articolo 2, dopo le parole:* delle attuali discipline doganali, *inserire le seguenti:* da accertare mediante apposito esame.

**2. 9.** Soliano, Lenti, Raffaelli, Vespignani, Matarrese, Astolfi Maruzza, Minio, Mariconda, Nicoletto, Carocci, Villani.

*Al n. 6), dell'articolo 2, dopo le parole:* rappresentanza stessa a, *inserire le seguenti:* familiari o.

**2. 10.** Soliano, Vespignani, Lenti, Raffaelli, Carocci, Astolfi Maruzza, Matarrese, Mariconda, Villani, Minio, Nicoletto.

*Al n. 20), dell'articolo 2, aggiungere, alla fine, le seguenti parole:* purché i versamenti siano stati effettuati direttamente dagli stessi e la relativa bolletta risulti firmata da essi in qualità di reali depositanti degli importi versati.

**2. 13.** Soliano, Raffaelli, Vespignani, Lenti, Astolfi Maruzza, Carocci, Villani, Matarrese, Minio, Mariconda, Nicoletto.

VESPIGNANI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESPIGNANI. Con il primo emendamento proponiamo che al n. 5) dell'articolo 2, dove si parla della necessità che gli spedizionieri doganali meritino la fiducia dell'amministrazione, la imprecisa e generica dizione adottata dal testo della Commissione sia sostituita con altra più circostanziata e precisa. È chiaro che lo scopo che si propone la norma, quello cioè di avere spedizionieri che meritino la fiducia dell'amministrazione, viene conseguito assai meglio con il nostro emendamento, che introduce un criterio di giudizio basato su una documentazione obiettiva. Noi non vogliamo certamente supporre o ritenere che l'amministrazione conceda la sua fiducia senza un'indagine sui precedenti penali e sulla condotta morale e civile degli interessati. Noi riteniamo che debbano essere proprio questi, e soltanto questi, gli elementi oggettivi sui quali deve fondarsi la fiducia dell'amministrazione, con esclusione di ogni altro elemento di carattere discrezionale. Ecco perché pensiamo che sia giusto indicare i termini nei quali l'interessato deve rivolgersi all'amministrazione, ponendo la documentazione riguardante i propri precedenti penali e la propria buona condotta morale e civile. Ovviamente, l'amministrazione dovrà poi assumere tutte le informazioni e tutti i dati necessari per poter confermare la documentazione dell'interessato. La conclusione sarà appunto quella che la fiducia dell'amministrazione non può essere concessa secondo criteri che sfuggono a una valutazione obiettiva, bensì in conseguenza di una precisa, specifica documentazione, limitata a questi due soli elementi: il non aver riportato condanne penali e l'essere in possesso di buona condotta morale e civile.

Sull'emendamento 2. 9, debbo dire che anche qui riteniamo opportuno procedere ad un chiarimento. La capacità degli interessati deve essere valutata attraverso un accertamento ben preciso, attraverso cioè un esame. La struttura di tale esame potrà essere definita in un secondo momento. Ricordo che vi sono già dei precedenti in merito; si è trattato di esami di capacità pratica e non di carattere tecnico.

L'emendamento 2. 10 è giustificato dalla considerazione che, a nostro avviso, è op-

portuno inserire, oltre alla rappresentanza diretta del proprietario e quella del proprio dipendente, anche la rappresentanza di un familiare dello stesso proprietario. Infatti vi possono essere aziende a carattere familiare dove, pur non essendovi veri e propri dipendenti, vi sono però diversi membri di una stessa famiglia impegnati nell'attività aziendale; ci sembra pertanto giusto che anche i familiari del titolare che operano nell'ambito dell'azienda possono rappresentare questa di fronte all'ufficio.

Anche l'emendamento 2. 13, a nostro avviso, ha una certa importanza. Comprendiamo le ragioni dello snellimento che ci si propone di fare con il n. 20), però riteniamo che si debba chiarire che la restituzione delle somme che si riferiscono ad operazioni compiute da spedizionieri debba avvenire direttamente agli spedizionieri stessi, purché vi siano le garanzie che noi indichiamo così: « purché i versamenti siano stati effettuati direttamente dagli stessi, e la relativa bolletta risulti firmata da essi in qualità di reali depositanti degli importi versati ». È possibile che si verificano casi in cui la restituzione delle somme avvenga dopo un lungo periodo di tempo. Può trattarsi di piccoli importi, che sovente sfuggono all'interessato, o potrebbe accadere ad esempio che coloro i quali dovrebbero avere queste somme non fossero al corrente delle operazioni. Noi riteniamo che si debba limitare la possibilità di simili eventi, e che le somme debbano essere versate direttamente agli spedizionieri soltanto nel caso in cui risulti da bolletta appositamente firmata che essi sono coloro che hanno depositato gli importi. E ciò allo scopo di evitare qualsiasi abuso, anche con la partecipazione indiretta dell'amministrazione; abuso che potrebbe assumere in qualche caso particolare gravità o essere generalizzato, nel caso di piccoli importi e di importi restituiti dopo lungo periodo di tempo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al n. 6) dell'articolo 2, dopo le parole: il proprietario delle merci, inserire le seguenti: nonché per le case di spedizione iscritte negli elenchi autorizzati di cui alla legge 14 novembre 1942, n. 1442.*

L'onorevole Trombetta ha facoltà di svolgerlo.

TROMBETTA. Ho già ampiamente illustrato questo emendamento, e non vi ritorno se non per pregare l'onorevole sottosegretario di dirci il suo pensiero soprattutto in ordine alla questione concernente l'allineamento su questo punto della legislazione italiana a quella già vigente nell'ambito del MEC: cioè in ordine alla separazione del concetto di proprietario della merce da quello di persona fisica per agganciarlo a quello di persona giuridica, che è la cosa più logica. In questo senso mi avvicinerei abbastanza all'emendamento 2. 10 del collega Soliano.

Non mi trova concorde invece l'emendamento Soliano 2. 6 perché, tutto sommato, la dizione pur tanto generica (lo ammettiamo) contenuta nel n. 2 dell'articolo 2 è sufficiente a consentire una certa dinamica che la gestione doganale deve avere per adeguarsi alle necessità dei traffici. Per esprimere concretamente il nostro pensiero faccio un solo caso: quello delle esigenze degli aeroporti mercantili, che si diffonderanno sempre più perché il trasporto aereo delle merci bussa alle porte con tutta la sua vivacità. Queste esigenze postulano la possibilità di creazione — nell'ambito del territorio nazionale — di vere e proprie « isole » al di fuori del regime doganale; e a noi sembra che la dizione pur cauta usata dal Senato sia capace di dare, come si suol dire, un colpo al cerchio ed uno alla botte. Cioè non lasciare troppa briglia sciolta al potere delegato nell'emanare le nuove leggi, ma allo stesso tempo metterlo in condizione di far fronte alle nuove evenienze.

Siamo anche favorevoli all'emendamento Soliano 2. 13, trattandosi di una cautela che è nell'interesse stesso dell'erario oltre che del proprietario della merce.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire, all'articolo 1, le parole:* entro tre anni, *con le seguenti:* entro due anni.

1. 2. **Accreman, Raffaelli, Lenti, Soliano, Vespignani, Mariconda.**

*Sopprimere il n. 1) dell'articolo 2.*

2. 5. **Accreman, Raffaelli, Vespignani, Minio, Astolfi Maruzza, Carocci, Lenti, Matarrese, Mariconda, Nicoletto, Villani, Soliano.**

*Sopprimere il n. 17) dell'articolo 2.*

2. 12. **Accreman, Soliano, Vespignani, Carocci, Astolfi Maruzza, Minio, Matarrese, Mariconda, Nicoletto, Lenti, Villani, Raffaelli.**

*Al n. 26) dell'articolo 2, sopprimere le parole:* e ai codici penale e di procedura penale.

2. 14. **Accreman, Lenti, Raffaelli, Vespignani, Mariconda, Soliano, Matarrese.**

*Al n. 26) dell'articolo 2, sopprimere le parole:* il fermo e l'arresto.

2. 15. **Accreman, Vespignani, Raffaelli, Lenti, Soliano, Mariconda, Matarrese.**

*Al n. 26) dell'articolo 2, lettera a), sopprimere le parole:* per le misure di sicurezza.

2. 16. **Accreman, Raffaelli, Soliano, Lenti, Vespignani, Mariconda, Matarrese.**

*Al n. 26) dell'articolo 2, lettera a), sopprimere le parole da:* Dovrà contemporaneamente, *sino a:* ricevere od occultare.

2. 17. **Accreman, Vespignani, Soliano, Raffaelli, Matarrese, Mariconda, Lenti.**

*Al n. 26) dell'articolo 2, sopprimere la lettera b).*

2. 18. **Accreman, Raffaelli, Lenti, Mariconda, Vespignani, Matarrese, Soliano.**

*Al n. 26) dell'articolo 2, sopprimere la lettera c).*

2. 19. **Accreman, Raffaelli, Soliano, Vespignani, Mariconda, Matarrese, Lenti.**

*Al n. 26) dell'articolo 2, sopprimere la lettera d).*

2. 20. **Accreman, Lenti, Raffaelli, Vespignani, Mariconda, Matarrese, Soliano.**

*Al n. 26) dell'articolo 2, sopprimere la lettera e).*

2. 21. **Accreman, Raffaelli, Mariconda, Vespignani, Matarrese, Lenti, Soliano.**

*Al n. 26), lettera g), dell'articolo 2, sopprimere le parole:* il fermo e l'arresto dei trasgressori.

2. 22. **Accreman, Mariconda, Raffaelli, Matarrese, Lenti, Vespignani, Soliano.**

*Al n. 26), lettera g), dell'articolo 2, sopprimere le parole da:* Con le norme relative alle

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1967

cose sequestrate, *sino a*: dal codice di procedura penale.

2. 23. **Accreman, Mariconda, Raffaelli, Lenti, Martarrese, Vespignani, Soliano.**

L'onorevole Accreman ha facoltà di svolgerli.

ACCREMAN. Con l'emendamento 1. 2 chiediamo che la delega sia ridotta a due anni. In realtà, non è esatto dire che chiediamo sia « ridotta », perché nell'originario testo del provvedimento presentato al Senato il Governo aveva chiesto due anni e non tre. Abbiamo detto prima delle vicende che hanno portato a questa modificazione introdotta dalla Commissione finanze e tesoro della Camera, e devo dire che la motivazione addotta al riguardo dal relatore è assolutamente priva di fondamento. Scrive il relatore: « La Commissione ha ritenuto opportuno emendare lo articolo 1 elevando da due a tre anni il periodo di tempo assegnato al Governo per lo assolvimento dei suoi compiti e ciò in considerazione della complessità e della vastità della materia da rielaborare ».

Ora, il Governo, che chiede la delega e che sa benissimo quale è la materia, ha chiesto semplicemente una delega di due anni. Nessuno meglio del Governo, che chiede per sé la delega, può sapere quale sia il tempo necessario. Di più: la richiesta del Governo risale al 1964. Da allora sono passati tre anni che il Governo ha già impiegato nell'elaborazione della riforma doganale. Noi chiediamo quindi che venga riportato il testo della legge alla dizione originaria che fissava in due anni la durata della delega.

Abbiamo sentito che il Governo presenterebbe un emendamento al n. 1) dell'articolo 2. Se questa notizia corrisponde a verità, ritireremo il nostro emendamento 2. 5. Ella, onorevole Valsecchi, conferma che il Governo presenterà la modificazione di cui ha parlato?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Certo, lo confermo.

ACCREMAN. Allora, se non ho inteso male, il testo del primo comma dell'articolo 2 dovrebbe essere, in base alla modificazione da lei proposta, del seguente tenore: « Le norme da emanare ai sensi dell'articolo precedente non potranno modificare le disposizioni relative al regime daziario stabilito dalla tariffa dei dazi doganali di importazione, né prevedere la istituzione di nuovi tributi o la variazione in aumento delle aliquote e degli

elementi imponibili di quelli in vigore, e dovranno adeguare principi, istituti e procedure doganali alle esigenze dell'economia nazionale e degli scambi internazionali, con particolare riguardo a quelle conseguenti all'applicazione dei trattati istitutivi e al funzionamento della Comunità economica europea, della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, secondo i seguenti principi e criteri direttivi ». Questo è il punto decisivo.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo aggiunge, a introduzione del n. 1 dell'articolo in questione: « Esse dovranno rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi », ecc.

ACCREMAN. Benissimo, prendo atto di questa conferma e dichiaro di ritirare l'emendamento 2. 5.

Con il successivo emendamento 2. 12 chiediamo che sia soppresso il n. 17) dell'articolo 2, quanto mai vago, perché si afferma in esso un criterio direttivo in base al quale si prevedono, per cautela contro le evasioni fiscali, eventuali nuovi istituti destinati a facilitare gli scambi e i traffici e ad agevolare la produzione industriale. Noi crediamo che una previsione di questo genere sia assolutamente aleatoria. Esistono addirittura due incognite: la prima è quella della creazione dei nuovi istituti, mentre la seconda è data dal fatto che nessuno in questo momento conosce i principi e i criteri per questi nuovi istituti. Per queste ragioni noi riteniamo che questo punto non rispetti assolutamente il principio contenuto nell'articolo 76 della Costituzione, ove si dice che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Il n. 17) è equivoco e indeterminato, ed è questa la ragione per la quale noi chiediamo la sua soppressione.

L'emendamento 2. 14 propone la soppressione delle parole « e ai codici penale e di procedura penale »; non desidero soffermarmi su questo emendamento, che è già stato da me precedentemente illustrato. Per la medesima considerazione non mi soffermerò neppure sull'emendamento 2. 15, che tende a sopprimere le parole « il fermo e l'arresto », e sull'emendamento 2. 16, tendente a sopprimere le parole « per le misure di sicurezza ».

Desidero invece illustrare brevemente lo emendamento 2.17, tendente a sopprimere, al

n. 26), lettera a), le parole da « Dovrà contemporaneamente » sino a « ricevere od occultare ».

Il periodo che noi proponiamo di sopprimere è il seguente: « Dovrà contemporaneamente essere sancita la corresponsabilità solidale nel pagamento dei tributi evasi per coloro che concorrano nel commettere i fatti costituenti illecito amministrativo, che aiutino ad assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo ricavabile dall'illecito stesso, o che comunque acquistino, ricevano od occultino denaro o cose derivanti da azioni soggette, in base alle norme emanate, a sanzione pecuniaria di natura civile, o si intromettano nel farli acquistare, ricevere od occultare ». Noi chiediamo la soppressione di questo periodo perché si stabilisce il principio della solidarietà nel pagamento dei tributi evasi per tutti coloro che risultino corresponsabili non di un reato, bensì di un illecito amministrativo.

Ora, il punto concreto potrebbe essere questo. Supponiamo che si sia in presenza di una vasta operazione di contrabbando che non raggiunga i limiti che integrino un reato, ma che si tratti semplicemente di un illecito amministrativo (ho usato quindi impropriamente il termine contrabbando), operazione alla quale per caso partecipino, anche colposamente (si tratta infatti dell'ipotesi di illecito amministrativo), una infinità di soggetti. Supponiamo che si tratti di una partita di sigarette messa in circolazione e per la quale vengano « pescate » mille persone, ciascuna con il famoso pacchetto di sigarette di cui parlava l'onorevole Zappa. Capisco che per il Governo, siccome vi sono mille persone che comunque hanno intinto un dito in questo « bagno », è più facile prenderne una, che magari sia possidente, e far pagare a questa anche per tutte le altre 999. Questa, però, è una norma ingiusta e, mi permetto di dire, immorale.

Il senatore Valsecchi e l'onorevole Zugno mi daranno atto che la giurisprudenza, in questi anni, non ha fatto altro che sottolineare che la responsabilità cosiddetta oggettiva dovrebbe essere eliminata, proprio perché secondo un principio sancito dalla nostra Costituzione, la responsabilità penale, ed anche quella amministrativa, è di carattere personale. Ecco perché noi chiediamo la soppressione di una norma ingiusta, che un Parlamento democratico non dovrebbe mai approvare.

Ritengo già illustrati in sede di discussione generale i miei emendamenti 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 e 2.22.

Voglio dire solo alcune brevi parole sul mio emendamento 2.23. Con il testo proposto viene introdotto un tipo di procedimento incidentale con il quale, sulle cose che sono pertinenza o di reato o di illecito amministrativo, si decide anche prima che abbia avuto luogo la pronuncia giurisdizionale definitiva. Tutto questo mi sembra in contrasto con uno dei cardini del nostro ordinamento giudiziario.

Se è vero che di quelle cose si può decidere solo in base ad una pronuncia giurisdizionale definitiva, è evidente allora che bisogna attendere quella.

Con questo ho terminato, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al n. 2) dell'articolo 2, sopprimere le parole da: e prevedendo, sino a: dei traffici.*

2. 1. **Pigni, Minasi, Passoni, Alini.**

*Al n. 4) dell'articolo 2, sopprimere le parole: o comunque per i fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi od allo stesso soggetto passivo.*

2. 2. **Pigni, Minasi, Passoni, Alini.**

*Al n. 6) dell'articolo 2, sopprimere le parole: e per il proprietario delle merci di conferire la rappresentanza stessa ai propri dipendenti muniti della patente di cui al precedente punto 5.*

2. 3. **Pigni, Minasi, Passoni, Alini.**

*All'articolo 3, sopprimere le parole: apportando alle disposizioni stesse le modifiche necessarie per attuare l'accennato coordinamento.*

3. 1. **Pigni, Minasi, Passoni, Alini.**

Questi emendamenti sono già stati svolti nel corso della discussione generale.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

**ZUGNO.** La Commissione non accetta lo emendamento Lenti 1. 1, poiché la Commissione parlamentare costituita a norma dell'articolo 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, ha una sua particolare finalità, ha suoi compiti specifici come la determinazione di tariffe, la variazione di aliquote, l'istituzione di nuovi tributi di natura doganale, ecc. A ciò

va aggiunto che tale Commissione scadrà alla fine della legislatura.

Parere egualmente contrario all'emendamento Accreman 1. 2, che contraddirebbe le decisioni della Commissione in merito ai termini temporali della delega.

PRESIDENTE. Il Governo ?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo pienamente con le osservazioni fatte dal relatore. Apprezzo il ragionamento sottile dell'onorevole Accreman, ma ribadisco che il Governo è favorevole al prolungamento della validità della delega da due a tre anni. Sono pertanto per il mantenimento del testo così com'è.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Soliano, mantiene l'emendamento Lenti 1. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SOLIANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*E respinto*).

Onorevole Accreman, insiste sul suo emendamento 1. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ACCREMAN. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*E respinto*).

SERVELLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. In occasione del voto sul primo articolo della legge si può sostanzialmente anticipare il giudizio complessivo sull'intero provvedimento. Appare ovvia a chiunque, osservatore politico od operatore economico, l'esigenza di una modernizzazione di tutte le attrezzature e procedure doganali. Occorre modernizzare anche la mentalità che presiede a tutte le attività connesse con le dogane. Si tratta — come si è riconosciuto da parte di tutti — di leggi e di regolamenti vetusti ed arcaici, che risentono pertanto di situazioni di mercato interno ed internazionale superate.

In una situazione come l'attuale, di economia aperta e di estremo dinamismo dei traffici internazionali, occorre snellire le pro-

cedure e, pertanto, rivedere leggi e regolamenti. Ciò è stato compreso da ogni settore sia del Senato sia della Camera. Quel che invece non riusciamo a comprendere — o che, forse, comprendiamo benissimo, ma non possiamo accettare — è il ricorso alla delega che il Governo sollecita. Né quanto il sottosegretario Valsecchi ha asserito sia in questa sede sia al Senato può da noi essere ritenuto un ragionamento valido.

L'avere infatti presentato questo disegno di legge nel 1964 non giustifica il modo di procedere del Governo. I problemi connessi alla revisione di queste norme, i problemi di adeguamento alle norme comunitarie, esistevano ben prima del 1964. D'altra parte, se in questi tre anni il Governo e la maggioranza avessero avuto la volontà e soprattutto la capacità politica di condurre in porto misure di questa natura, si sarebbe potuto ricorrere tranquillamente alla procedura ordinaria attraverso la presentazione di disegni di legge.

Ma il problema è ancora aggravato dall'esistenza di una delega non unica, bensì triplice. Si fa cioè qui ricorso ad una sorta di « superdelega », come è stato detto sia al Senato sia qui. Si dice che la terza delega sarebbe conseguente alle prime due, limitandosi a prevedere la raccolta di tutte le norme e di tutti i regolamenti in un testo unico. Ma è indubbio che si tratta di una delega multipla, che, pur recependo gli indirizzi, i criteri e i principi che il Parlamento va indicando nelle varie norme in corso di esame e di approvazione, sottrae tuttavia all'istituto parlamentare una delle principali sue prerogative: quella cioè di legiferare in materie importanti come quelle che sono sottoposte oggi alla nostra attenzione e alla nostra decisione.

Pertanto, pur ammettendo che con le modifiche apportate sia dal Senato sia dalla Commissione finanze e tesoro della Camera — anche col contributo delle opposizioni — si è evitato a diversi errori di formulazione che erano contenuti nel testo governativo, il gruppo del Movimento sociale italiano darà voto negativo come monito al Governo a non continuare a ricorrere all'istituto della delega, che costituisce un vero e proprio attentato alle prerogative e ai diritti del Parlamento. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione.

(*E approvato*).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1967

Passiamo all'articolo 2.

Avverto che il Governo ha presentato il seguente nuovo testo del primo comma e del numero 1) dell'articolo 2:

« Le norme da emanare ai sensi dell'articolo precedente non potranno modificare le disposizioni relative al regime daziario stabilito dalla tariffa dei dazi doganali di importazione, né prevedere la istituzione di nuovi tributi o la variazione in aumento delle aliquote e degli elementi imponibili di quelli in vigore, e dovranno adeguare principi, istituti e procedure doganali alle esigenze dell'economia nazionale e degli scambi internazionali, con particolare riguardo a quelle conseguenti alla applicazione dei trattati istitutivi e al funzionamento della Comunità economica europea, della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Esse dovranno rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) provvedere all'acceleramento e alla semplificazione delle procedure ».

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

ZUGNO. La Commissione accetta il nuovo testo proposto dal Governo per il primo comma e per il n. 1) dell'articolo 2.

Non accetta l'emendamento Soliano 2. 6, perché vi sono esigenze di commercio internazionale che impongono una riconsiderazione dei depositi franchi e dei punti franchi; non accetta gli emendamenti Pigni 2. 1 e 2. 2 e gli emendamenti Soliano 2. 7 e 2. 8; è contraria all'emendamento Soliano 2. 9, che vorrebbe introdurre un sistema rigido per il rilascio della patente, attraverso un apposito esame. Per gli emendamenti 2. 3 dell'onorevole Pigni e 2. 4 dell'onorevole Trombetta la Commissione si rimette al Governo.

La Commissione è contraria anche a tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 2, eccezion fatta per l'emendamento Soliano 2. 13 che accetta.

PRESIDENTE. Il Governo?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, Il Governo raccomanda l'approvazione del proprio emendamento ed è contrario a tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 2, eccezion fatta per l'emendamento Soliano 2. 13, sul quale ha espresso parere favorevole anche il relatore.

Poiché l'onorevole Trombetta desidera che io esprima il mio parere sul suo emendamento 2. 4, vorrei fargli presente che la Commissione si è orientata sul principio che la rappresentanza in dogana debba esser conferita a persone fisiche. Per questo sono contrario alla modifica da lui proposta.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

L'emendamento Accreman 2. 5 è stato ritirato.

Il Governo ha proposto di modificare nel modo seguente il primo comma e il n. 1 dell'articolo 2:

« Le norme da emanare ai sensi dell'articolo precedente non potranno modificare le disposizioni relative al regime daziario stabilito dalla tariffa dei dazi doganali di importazione, né prevedere la istituzione di nuovi tributi o la variazione in aumento delle aliquote e degli elementi imponibili di quelli in vigore, e dovranno adeguare principi, istituti e procedure doganali alle esigenze dell'economia nazionale e degli scambi internazionali, con particolare riguardo a quelle conseguenti all'applicazione dei trattati istitutivi e al funzionamento della Comunità economica europea, della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Esse dovranno rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) provvedere all'acceleramento e alla semplificazione delle procedure ».

Questo emendamento è stato accettato dalla Commissione. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Onorevole Soliano, mantiene il suo emendamento 2. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SOLIANO. Sì, signor Presidente, e così pure mantengo tutti gli altri emendamenti di cui sono primo firmatario, nonché quelli presentati da altri colleghi del mio gruppo, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Soliano 2. 6.

(È respinto).

Onorevole Pigni, mantiene il suo emendamento 2. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1967

PIGNI. Sì, signor Presidente, e così pure tutti gli altri emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pigni 2. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pigni 2. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

È pertanto precluso l'identico emendamento Soliano 2. 7.

Pongo in votazione l'emendamento Soliano 2. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Soliano 2. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pigni 2. 3, per il quale la Commissione si è rimessa al Governo e dal Governo non accettato.

(È respinto).

Onorevole Trombetta, mantiene il suo emendamento 2. 4, per il quale la Commissione si è rimessa al Governo e dal Governo non accettato?

TROMBETTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Trombetta 2. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Soliano 2. 10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Soliano 2. 11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Accreman 2. 12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Soliano 2. 13, accettato dalla Commissione e dal Governo:

*Al n. 20), aggiungere, alla fine, le seguenti parole:* purché i versamenti siano stati effettuati direttamente dagli stessi e la relativa bolletta risulti firmata da essi in qualità di reali depositanti degli importi versati.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Accreman 2. 14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Accreman 2. 15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Accreman 2. 16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Accreman 2. 17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Accreman 2. 18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Accreman 2. 19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Segue l'emendamento Accreman 2. 20.

BOTTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTA. L'onorevole sottosegretario si è compiaciuto per il fatto che il disegno di legge di delega, presentato nel giugno 1964, sia arrivato finalmente al suo epilogo. Mi associo al suo compiacimento, ma quale presentatore di una proposta di legge risalente all'ottobre 1964 per la modifica dell'articolo 110 della legge doganale, ho il rammarico di rilevare che il testo del disegno di legge di delega non ha recepito come direttiva la proposta

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1967

volta ad attenuare l'eccessivo rigore della sanzione, unanimemente ritenuta esagerata e comunque inadeguata alla entità del reato. La misura della pena è esagerata anche perché alla irrogazione della reclusione, prevista dal citato articolo 110 della legge doganale, si accompagna sempre quella della pena detentiva, già grave per se stessa nel minimo previsto dal codice penale, per i fatti costituenti reati contro la pubblica amministrazione in tutti i casi previsti dal n. 5) dell'articolo.

Con soddisfazione ho appreso dall'intervento di oggi dell'onorevole Zappa, presidente della Commissione giustizia, come egli condivida le finalità della mia proposta, sebbene non l'abbia ancora portata all'esame della Commissione a distanza di tre anni dalla presentazione di essa.

Esprimo pertanto l'assenso del gruppo liberale all'emendamento Accreman 2. 20, che propone la soppressione della lettera d) del n. 26) dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2. 20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Accreman 2. 21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Accreman 2. 22, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Accreman 2. 23, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

SOLIANO. Signor Presidente, al punto in cui siamo ritengo che non sia opportuno votare l'emendamento 2.24. Dichiaro pertanto di ritirarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo risultante dopo l'approvazione dell'emendamento del Governo al primo comma e al n. 1 dell'emendamento Soliano 2.13.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Pigni 3.1 ?

ZUGNO, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Pigni, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PIGNI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. A questo articolo, ultimo del disegno di legge, non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 968, concernente il contributo straordinario dello Stato per il ripianamento di alcune gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (4520);

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, recante disposizioni concernenti l'incremento del Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e l'utilizzazione delle disponibilità del Fondo medesimo (4521).

Saranno votati per scrutinio segreto anche i disegni di legge oggi esaminati n. 4580 e 3577.

Se la Camera lo consente, la votazione segreta di questi provvedimenti avverrà contemporaneamente.

(Così rimane stabilito).

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1967

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

*(I deputati segretari numerano i voti).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge n. 4520:

Presenti e votanti . . . .	361
Maggioranza . . . . .	181
Voti favorevoli . . . .	216
Voti contrari . . . . .	145

*(La Camera approva).*

Dichiaro pertanto assorbite le proposte di legge Mazzoni (n. 179) e Foderaro (n. 4237).

Disegno di legge n. 4521:

Presenti e votanti . . . .	361
Maggioranza . . . . .	181
Voti favorevoli . . . .	213
Voti contrari . . . . .	148

*(La Camera approva).*

Disegno di legge n. 4580:

Presenti e votanti . . . .	361
Maggioranza . . . . .	181
Voti favorevoli . . . .	216
Voti contrari . . . . .	145

*(La Camera approva).*

Disegno di legge n. 3577:

Presenti . . . . .	361
Votanti . . . . .	358
Astenuti . . . . .	3
Maggioranza . . . . .	180
Voti favorevoli . . . .	215
Voti contrari . . . . .	143

*(La Camera approva).*

Dichiaro pertanto assorbita la proposta di legge Bima ed altri n. 3627.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abate	Amendola Giorgio
Abbruzzese	Amendola Pietro
Abenante	Amodio
Accreman	Angelini
Achilli	Antonini
Alatri	Ariosto
Alba	Armani
Albertini	Armaroli
Alboni	Armosino
Alessandrini	Arnaud
Alessi Catalano	Astolfi Maruzza
Maria	Avolio
Alini	Azzaro
Amadei Giuseppe	Badaloni Maria
Amadeo	Badini Confalonieri
Amasio	Balconi Marcella
Amatucci	Baldani Guerra

Baldi	Calvetti
Baldini	Calvi
Barba	Canestrari
Barbi	Cappugi
Barca	Caprara
Bardini	Carra
Baroni	Cassiani
Bartole	Castelli
Bassi	Castellucci
Bastiamelli	Cataldo
Battistella	Cattani
Bavetta	Cavallari Nerino
Beccastrini	Cavallaro Francesco
Belci	Cavallaro Nicola
Belotti	Cervone
Benocci	Chiaromonte
Bensi	Cinciari Rodano
Beragnoli	Maria Lisa
Berloffa	Coccia
Bernetic Maria	Cocco Maria
Berretta	Colleoni
Bertoldi	Colleselli
Bettiol	Corgi
Biagini	Corona Giacomo
Biagioni	Corrao
Biancani	Cossiga
Bianchi Fortunato	Cottone
Bianchi Gerardo	Crocco
Biasutti	Cucchi
Bigi	Dal Canton Maria
Bisantis	Pia
Bo	D'Alema
Boldrini	D'Alessio
Bologna	Dall'Armellina
Bonaiti	D'Amato
Bontade Margherita	D'Ambrosio
Borghi	De Capua
Borra	De Florio
Borsari	Degan
Bosisio	Degli Esposti
Botta	Del Castillo
Bottari	De Leonardis
Bottaro	Della Briotta
Bova	Dell'Andro
Brandi	Delle Fave
Breganze	De Maria
Bressani	De Meo
Brighenti	De Mita
Bronzuto	De Pascalis
Buffone	De Ponti
Busetto	De Stasio
Buttè	De Zan Fabiano
Buzzetti	Diaz Laura
Buzzi	Di Lorenzo
Caiazza	Di Nardo
Calabrò	D'Ippolito
Calasso	Di Primio
Calvaresi	



IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1967

*Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):*

Bignardi	Quaranta
Bima	Scelba
Bonomi	Tambroni
Cattaneo Petrini	Tantalo
Giannina	Urso
Demarchi	Valiante
Di Mauro Luigi	Veronesi
Guariento	Viale
Napoli	

*(concesso nelle sedute odierne):*

Brusasca	Savio Emanuela
Carcattera	Simonacci
Lombardi Ruggero	Spadola
Natali Lorenzo	

#### **Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.**

FRANZO, *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

#### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di venerdì 15 dicembre 1967, alle 9,30:

1. — Interrogazioni.

2. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

FINOCCHIARO ed ACHILLI: Norme integrative delle leggi riguardanti il collocamento nei ruoli e la sistemazione nelle carriere del personale non insegnante delle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica (4174);

ALINI ed altri: Modifiche, concernenti miglioramenti dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, alla legge 21 luglio 1965, n. 903, e alla legge 22 luglio 1966, n. 613 (4595);

CALABRÒ: Aumento delle pensioni minime e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale (4564).

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Condono di sanzioni disciplinari (*Approvato dal Senato*) (3840);

— *Relatore:* Di Primio.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche all'ordinamento universitario (2314);

*e delle proposte di legge:*

BERLINGUER LUIGI ed altri: Riforma dell'ordinamento universitario (2650);

CRUCIANI: Modifiche all'ordinamento universitario (2689);

MONTANTI: Nuove disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie (1183);

— *Relatori:* Ermini, *per la maggioranza*; Rossanda Banfi Rossana; Valitutti, Badini Confalonieri, Giomo, *di minoranza*.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche agli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e ritocchi alla tassa di circolazione per gli autoveicoli industriali (3419);

— *Relatori:* Cavallaro Francesco e Amodio;

*e delle proposte di legge:*

FODERARO ed altri: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto (1772);

BIMA: Modifiche agli articoli 32 e 33 del Codice della strada (1840);

— *Relatori:* Cavallaro Francesco e Sammartino.

6. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965 (*Approvato dal Senato*) (4086);

— *Relatore:* Di Primio;

Contributi dell'Italia al finanziamento delle Forze di emergenza delle Nazioni Unite (UNEF e delle Operazioni delle Nazioni Unite nel Congo (ONUC) (*Approvato dal Senato*) (3460);

— *Relatore:* Russo Carlo.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1663);

— *Relatori:* Martuscelli, *per la maggioranza*; Bozzi, *di minoranza*.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1967

8. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

AZZARO ed altri: Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (2493);

— *Relatore:* Gullotti.

9. — *Discussione della proposta di legge:*

CASSANDRO ed altri: Riconoscimento della Consulta nazionale quale legislatura della Repubblica (2287);

— *Relatore:* Dell'Andro.

10. — *Discussione del disegno di legge:*

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (707);

— *Relatore:* Fortuna.

11. — *Discussione delle proposte di legge:*

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore:* Degan.

12. — *Discussione delle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-1918 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore:* Zugno.

13. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori:* Di Primio, per la maggioranza; Almirante, Accreman, Luzzatto, di minoranza.

14. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori:* Piccoli, per la maggioranza; Almirante, di minoranza;

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori:* Baroni, per la maggioranza; Almirante, di minoranza.

15. — *Discussione della proposta di legge:*

Bozzi ed altri: Controllo parlamentare sulle nomine governative in cariche di aziende, istituti ed enti pubblici (1445);

— *Relatore:* Ferrari Virgilio.

16. — *Discussione del disegno di legge:*

Deroga temporanea alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3594);

— *Relatore:* De Meo.

**La seduta termina alle 20,45.**

---

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1967

### INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA ANNUNZIATE

#### *Interrogazioni a risposta scritta.*

**COTTONE.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se e quali iniziative intendono promuovere in favore dell'Amministrazione comunale di Trapani la cui situazione finanziaria è oltremodo preoccupante con un debito consolidato di oltre 15 miliardi ed un debito fluttuante di circa 7 miliardi.

Tali iniziative si rendono necessarie per assicurare il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti comunali che, dovendo riscuotere il corrispettivo di alcuni mesi arretrati e non essendo più in grado di sopportare ulteriori ritardi nel percepire quanto loro dovuto senza pregiudizio delle primarie esigenze, si vedranno costretti ad inasprire l'azione sindacale già intrapresa per la tutela dei propri diritti, con prevedibili gravi conseguenze per l'intera cittadinanza. (25406)

**BUFFONE.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, quali provvedimenti intende adottare onde sanare la grave sperequazione venutasi a determinare fra il personale di Segreteria della scuola media unificata a seguito della sistemazione del personale, già dipendente dai comuni, distaccato nelle Segreterie delle ex scuole di avviamento, inquadrati nei ruoli dello Stato con la qualifica di segretari.

Tale provvedimento ha suscitato la legittima reazione degli applicati, con funzioni di segretari, dell'ex scuola media specie se si considera che molti dei primi mancano del titolo di studio di secondo grado, ed alcuni persino di quello di primo grado. (25407)

**GAGLIARDI.** — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali interventi abbiano compiuto al fine di assicurare un minimo di attività lavorativa allo zuccherificio Montesi di Cavarzere che rappresenta una delle pochissime fonti economiche di una zona fra le più gravemente depresse della provincia di Venezia.

L'interrogante chiede, in particolare, che la tradizionale campagna della Baritazione inizi entro il mese di dicembre 1967 essendovi tutti gli elementi validi a tal fine. (25408)

**BIGNARDI.** — *Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere — preso atto delle recenti preoccupazioni

notizie riguardanti l'esistenza e la diffusione nei Paesi di oltre Cortina di un virus di afta epizootica, denominato « A 22 » che sembra sia refrattario a qualsiasi vaccino e che sta decimando il patrimonio zootecnico dei suddetti Paesi; considerato che quanto sopra costituisce un gravissimo pericolo per tutto il patrimonio zootecnico europeo e quindi per quello del nostro Paese; constatato che l'infezione derivante da un analogo virus ha già costretto la Gran Bretagna a sacrificare, nel giro di pochi mesi, oltre 200 mila capi adulti di bestiame; considerato altresì che l'Italia ha subito già notevolissimi danni nel campo suinicolo per non aver tempestivamente messo in atto tutte le misure indispensabili a fronteggiare la nota peste africana — quali immediati provvedimenti intendano adottare per evitare il diffondersi del virus di cui sopra nel nostro territorio e quali misure di profilassi preventiva intendano prendere e in particolare se non ritengano necessario ed urgente disporre la chiusura totale delle frontiere di bestiame bovino vivo e macellato, proveniente dai territori di oltre Cortina. (25409)

**SERVELLO.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — In merito al costituito « Centro IRI » per la formazione e l'addestramento professionale di Arese (Milano) » il cui regolamento — in alcune sue norme — si presta a considerazioni critiche, senza, con ciò, infirmare l'intrinseco valore dell'iniziativa, né l'ispirazione sociale che l'ha determinata.

Il comune di Arese è posto geograficamente — rispetto a Milano e ad altri grandi centri industrializzati della provincia — su linee di comunicazione eccentriche, il che non faciliterà l'iscrizione ai corsi di molti giovani, i quali pur desiderosi di qualificarsi professionalmente, dovrebbero sottostare a costosi e gravosi viaggi giornalieri di andata e ritorno. Inoltre, nel comune stesso, esiste già un « Centro Salesiano di addestramento professionale » per allievi interni ed esterni — questi ultimi abitanti nelle frazioni comunali della zona — molto attivo e frequentato anche perchè si giova, da tempo, della collaborazione di alcune aziende locali, dedite alla produzione di strumenti scientifici e di macchinario industriale.

L'interrogante, pertanto, ritiene che i rilievi sopra esposti — negativi al fine dell'ampliamento della cultura e della conoscenza tecnologica di più larghe masse di giovani lavoratori — avrebbero dovuto consigliare la scelta del Centro in una zona di più facile accesso e di più sentita necessità.

Pur considerando la costituzione del Centro una base di attività temporaneamente in-trasferibile, permane l'obiezione del disagio logistico cui sono sottoposti gli allievi — tutti appartenenti a famiglie operaie e contadine, di ridotte capacità economiche — e soprattutto per tale motivo l'interrogante reputa inadeguata la somministrazione, ad essi, di un solo parziale pasto giornaliero a carico del Centro. Ritieni, anche, che l'attrezzatura prevista dalla Norma 09 del Regolamento (indumenti sportivi — tute da lavoro — libri e cancelleria varia) dovrebbe essere corrisposta agli allievi stessi del tutto gratuitamente.

Per quanto riguarda le « elargizioni », l'interrogante considererebbe più aderente alle finalità sociali del Centro stabilire, all'atto della istituzione dei singoli corsi, quali e in che misura dovrebbero essere le elargizioni stesse, per ogni singola voce d'intervento prevista.

Così pure i « rimborsi spese » (particolarmente quelli relativi ai mezzi di trasporto usati) dovrebbero essere concessi a tutti i frequentatori dei corsi medesimi, indipendentemente dal loro merito e dalla particolare, singola posizione di bisogno.

Infine, l'interrogante riterrebbe opportuna per motivi di giustizia distributiva, l'eliminazione del primo comma della Norma 17 del regolamento, la cui dizione letterale potrebbe generare disparità del trattamento, essendo sottoposta alla insindacabile decisione dirazionale.

Per i motivi sopra esposti, l'interrogante chiede al Ministro se non ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli organi competenti al fine di sottoporre a nuovo esame la definitiva ubicazione — in altra zona della provincia — del Centro di addestramento e di modificare, in ogni caso, quelle Norme del regolamento, che contrastano con le aspirazioni e le necessità degli allievi dei corsi e delle loro famiglie. (25410)

FORTINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere — in relazione anche alle notizie apparse sulla stampa circa lo stato di abbandono in cui è lasciato il lago di Falciano del Massico (Caserta) — i provvedimenti che ritengono di adottare ciascuno per la parte di competenza volti da un lato ad evitare che lo stato del lago continui a peggiorare in conseguenza del continuo afflusso di detriti e dall'altro a valorizzare turisticamente la zona che per la sua bellezza si pre-

sta a diventare una delle mete preferite dai gitanti.

La salvezza del lago di Falciano del Massico risponde alle vive, legittime aspettative della popolazione e delle autorità locali che non hanno mancato di sollecitare i competenti uffici per l'adozione delle iniziative più opportune ed urgenti. (25411)

FORTINI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se — in relazione anche alle sollecitazioni rivolte dai sindaci dei comuni interessati e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, Campobasso e Caserta, interpreti e portavoce delle istanze di vasti settori economici — non ritenga che siano maturi i tempi perché sia dato corso al raddoppio del binario sulla Roma-Napoli (via Cassino).

La realizzazione dell'opera consentirà di ridurre i tempi di percorrenza sulle distanze ferroviarie; di agevolare le comunicazioni con il Molise e di costituire anche una valida via di comunicazione con la Puglia, alleggerendo i trasporti che oggi sono effettuati via Formia. (25412)

FORTINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Perché intervenga al fine di evitare che l'ENEL dia attuazione alla decisione presa di staccare il comune di Bellona (Caserta) dall'agenzia ENEL di Santa Maria Capua Vetere per aggregarlo al comune di Piedimonte d'Alife.

L'interrogante, nel ricordare che la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, riconosce all'ENEL una ampia autonomia nel decidere circa la strutturazione e organizzazione dei propri uffici e servizi, ritiene, tuttavia, che l'esercizio di tale facoltà trovi un limite insuperabile allorché a seguito delle decisioni da adottare derivino all'utenza notevoli sacrifici, non giustificati né compensati dai vantaggi che ne ricaverebbe l'Ente nazionale.

Nella fattispecie è da osservare che il comune di Bellona dista da Piedimonte d'Alife oltre 50 chilometri; non esistono tra i due comuni collegamenti ferroviari o di autolinee. Di conseguenza l'utenza di Bellona sarebbe costretta a raggiungere la sede della nuova agenzia con forte spendita di tempo e di denaro. (25413)

IOZZELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza che il Palazzo Verzetti, sede dell'Amministrazione comunale di Palestrina si trova in pessime

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1967

condizioni dal punto di vista della sua funzionalità e stabilità.

Chiede inoltre di conoscere le determinazioni che, in adesione alle reiterate richieste avanzate dal sindaco di quella città, intende adottare per eliminare gli accennati gravi inconvenienti restituendo così stabilità e decoro al Palazzo comunale. (25414)

**IOZZELLI.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza delle condizioni di instabilità in cui si trova il campanile della Cattedrale di Palestrina, dedicato a Santo Agapito.

L'interrogante nel precisare che su richiesta del genio civile il sindaco della città ha emesso ordinanza per impedire la utilizzazione del campanile in questione, rileva che la misura temporaneamente valida sul piano precauzionale non può essere ritenuta certo idonea a restituire allo stesso campanile stabilità, sicurezza e funzionamento.

L'interrogante nella convinzione dell'opportunità e necessità di un intervento immediato, interroga i Ministri per sapere le concrete disposizioni che intenderanno in proposito emanare. (25415)

**NANNINI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere se il Comitato interministeriale prezzi, da tempo vivamente interessato dalla Federazione italiana tabaccai, abbia disposto perché le rivendite di generi di monopolio, che sono gestioni a carattere familiare e a lavoro autonomo, vengano considerate, almeno nella 3ª categoria, punto B, invece che nella attuale classificazione, che è tra i gruppi nei quali rientrano le imprese di notevoli proporzioni e con sensibile numero di dipendenti. (Tale difficoltà avrebbe già potuto superarsi, precisando che le rivendite generi di monopolio, che svolgono - d'altra parte - un servizio di distribuzione per conto dello Stato, debbono essere classificate almeno nel settore delle imprese a tipo familiare). (25416)

**GUARRA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per risolvere definitivamente il grave problema dei maestri elementari non di ruolo inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti al fine della loro inclusione nei

ruoli. Trattasi di insegnanti che hanno ormai dedicato anni ed anni della loro vita alla scuola e la cui precaria posizione non potrà che riflettersi negativamente sulla scuola stessa.

Se non ritenga di dover adottare, nelle forme più appropriate, provvedimenti tendenti alla sistemazione nei ruoli dei predetti insegnanti mediante esaurimento delle citate graduatorie. (25417)

**DE LEONARDIS E DE MEO.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza dell'ordinanza emessa dal veterinario provinciale di Foggia nella quale sono prescritti speciali controlli sanitari sui suini macellati per uso familiare. La precitata ordinanza prevede, lunghi e complessi adempimenti che richiedono grande impiego di tempo per ogni capo macellato, sicché il veterinario comunale non può autorizzare la macellazione di non più di due o tre suini al giorno. E tale procedimento comporta, in moltissimi comuni rurali, il decorso di alcuni mesi per la macellazione di tutti i suini allevati.

Le surriferite disposizioni, pertanto, saranno necessariamente violate, se non verranno revocate, perché la macellazione dei suini per uso familiare deve avvenire nei periodi più freddi, e quindi in un brevissimo lasso di tempo, per consentire l'essiccamento e la conservazione della carne salata e di quella insaccata.

D'altra parte tutti i suini nei comuni rurali sono sotto il continuo controllo dei sanitari municipali che non hanno mai riscontrato nel foggiano alcuna malattia, sicché le già ricordate defaticanti misure, dettate specialmente dall'inesistente pericolo della peste suina, sono superflue e, quindi, inutili.

La revoca dell'ordinanza del veterinario provinciale non pregiudica l'ordinario controllo sanitario, sufficiente per tutelare la salute pubblica, ma serve, invece, a rasserenare le popolazioni interessate che protestano per le restrizioni superflue e dannose. (25418)

**ALPINO.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e degli affari esteri.* — Per conoscere le ragioni per cui, nell'ambito del Fondo comunitario per il settore agricolo (FEOGA) costituito coi contributi dei sei paesi e con i prelievi sulle rispettive importazioni agricole, l'Italia si trova ad essere debitrice, sul bilancio 1967, di oltre 24 milioni di dollari, mentre la Francia risulta creditrice di quasi 50 e l'Olanda di oltre 5 milioni.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1967

Per la sola sezione di « garanzia » e per gli esercizi dal 1962-63 al 1966-67 l'Italia, che concorre al fondo per il 28 per cento, totalizzerebbe rimborsi per 108 milioni di dollari, contro ben 490 milioni della Francia e 167 dell'Olanda, che concorrono, rispettivamente, col 24 e il 9,7 per cento. Ne risulta un dato assolutamente paradossale e ingiusto: un paese ad agricoltura economicamente debole, come l'Italia, finanzia onerosamente e sostiene le più avanzate agricolture dell'Olanda e soprattutto della Francia, di cui tra l'altro si stimolano le superproduzioni cerealicole col finanziarne e sussidiarne l'esportazione nei paesi terzi.

Per conoscere, infine, quali siano le responsabilità in ordine alla situazione così creata e se e per quali illusori e bizantini interessi politici, se mai, vi si è arrivati.

(25419)

**AZZARO.** — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere in quale maniera vengono protetti i diritti e gli interessi degli agricoltori e proprietari di circa diecimila ettari di terreno ricadenti nei territori di Aidone, Raddusa, Valguarnera e Piazza Armerina, e investiti dalle opere di sistemazione idraulico-forestale del fiume « Gornalunga » e della diga « Ogliastro ».

Per sapere, inoltre, la ragione del ritardo del pagamento delle terre espropriate per il rimboschimento, e in base a quali criteri è stato fissato il prezzo di esproprio che, oltre ad essere insufficiente, non tiene conto del lucro cessante, del fatto che tali espropriati non usufruiranno dei benefici futuri dell'opera pubblica, e che dovranno nella maggioranza dei casi utilizzare il danaro dell'esproprio per intraprendere altra attività economica.

Per conoscere ancora se sono state approfonditamente studiate le conseguenze finanziarie ed economiche del progettato rimboschimento a monte della diga dell'Ogliastro, e se non esistono, invece, altre soluzioni alternative che, conservando la proprietà privata, diano maggiore produttività ai terreni.

Per sapere, infine, se non ritenga opportuno che la Cassa per il mezzogiorno sia autorizzata a consentire ai proprietari o ad associazioni di essi o a cooperative agricole che ne facciano richiesta, il rimboschimento di terreni di loro proprietà.

(25420)

**ALESSI CATALANO MARIA E GATTO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza di quanto avviene presso l'Istituto statale d'arte di Catania.

L'Istituto statale d'arte di Catania nell'aprile del 1967 bandì un concorso pubblico per il conferimento dell'insegnamento della materia « arte applicata per le lacche e la doratura », cattedra che avrebbe dovuto essere istituita per la prima volta nell'anno scolastico 1967-68. Il concorso fu regolarmente espletato e risultò primo in graduatoria il candidato Leanza Giuseppe. Nell'anno scolastico 1967-68 però, il direttore del sopra citato Istituto non ha creduto di istituire la cattedra di « arte applicata per le lacche e la doratura » prevista in organico, e con provvedimenti non resi di pubblica ragione, perché mai affissi all'albo dell'Istituto, ha assegnato le relative ore d'insegnamento ai vari insegnanti di arte applicata già in servizio presso l'Istituto, fingendo d'ignorare che per quella istituzione cattedra e per il conferimento di quello insegnamento si era bandito un concorso, che esisteva una graduatoria e quindi un vincitore. Non contento di ciò, resesi disponibili altre sei ore della stessa materia, per la costituzione di classi aggiunte, le ha conferite agli insegnanti sopra citati. In fine, in data 18 novembre 1967, ha conferito una supplenza temporanea per 18 ore settimanali, per l'insegnamento di arte applicata per le lacche e la doratura, al professor Paolo Salemi, che non risulta in possesso del titolo specifico, ignorando ancora una volta l'esistenza del Leanza e della domanda di supplenza di questi.

Poiché i provvedimenti adottati dal direttore dell'Istituto d'arte di Catania appaiono palesemente illegittimi, ed oltre a ledere la legittima aspettativa dell'avente diritto violano il principio per cui per l'insegnamento di una determinata disciplina bisogna dare la preferenza a chi è in possesso del titolo specifico, gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro non intenda intervenire per aclarare i fatti, al fine di rendere giustizia ad un giovane capace e meritevole, che pare abbia il grave torto di non andare a genio al direttore in questione che sembra abbia scambiato la scuola per una sua riserva di favori.

(25421)

**AZZARO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intende adottare o proporre provvedimenti per sanare la situazione, ogni anno più grave, del Magiste-

ro Universitario di Catania ove, per l'anno 1967-68 hanno chiesto l'iscrizione 1.700 studenti a fronte di 850 posti disponibili, che saranno assegnati ai vincitori di una prova scritta che servirà da selezione tra i partecipanti. Selezione possibile in forza di una legge di 40 anni orsono, anacronistica, antidemocratica e ingiusta, che priva gli studenti del diritto riconosciuto dalla Costituzione italiana (articolo 34) ai capaci e ai meritevoli (che sono nel caso specifico certamente più del 50 per cento che potrà invece essere ammesso ai corsi del Magistero) di proseguire negli studi superiori.

Escludere sostanzialmente centinaia di studenti dal proseguimento degli studi, oltre che essere ingiusto nei loro confronti è anche pregiudizievole per il futuro buon assetto della scuola che ha sempre più bisogno di un cospicuo numero di insegnanti.

Poiché gran parte degli studenti aspiranti alla iscrizione ai corsi dell'Istituto di Magistero di Catania provengono dalle province di Siracusa, Ragusa ed Enna si chiede se gli uffici ministeriali hanno posto allo studio tale problema, per consentire loro di proseguire gli studi superiori in una località che sia comodamente e facilmente raggiungibile.

Un eventuale provvedimento in questo senso oltre a dare la possibilità di studi superiori agli studenti che attualmente ne vengono sostanzialmente e ingiustamente privati, lo darebbe anche ad altri che ora vi rinunciano perché scoraggiati dalle grandi distanze da Catania e dalla difficoltà di alloggio e di mantenimento che ivi incontrano. (25422)

MINASI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se intende fare conoscere il suo pensiero sul tracciato della superstrada jonica n. 106 che dovrebbe subire in quel di Riace Marina (Reggio Calabria) una curva inutile, disagiata al solo fine di tutelare l'interesse di un paio di cittadini, dato che la precedente interrogazione, che qui si intende riportare integralmente, non ebbe la fortuna di una risposta, tanto più che quei cittadini premono sull'interrogante perché insista ed anche con lettere alquanto offensive. (25423)

CALASSO. — *Ai Ministri della marina mercantile e dell'interno.* — Per conoscere quali interventi sono stati assicurati agli abitanti delle coste pugliesi, colpite dalle continue mareggiate e piogge violente delle ultime settimane, ed in particolare quali provvidenze siano state disposte a favore delle famiglie

di Gallipoli, Porto Cesareo e dell'intera costa salentina, colpita dal terribile fortunale della notte del 12-13 dicembre 1967.

Stando alle prime notizie, nella sola città di Gallipoli, centinaia di persone sarebbero rimaste prive di alloggio per le molte abitazioni del lungomare allagate, mentre non si conoscono ancora i danni, ritenuti ugualmente gravi alle attrezzature pescherecce della zona ed alle opere portuali, come banchine, moli, ecc.

L'interrogante, conoscendo le condizioni economiche dei pescatori di Gallipoli, Porto Cesareo e degli altri centri della zona, diviene in questi ultimi tempi sempre più precarie, domanda di sapere se non credano i ministri, che gli aiuti del Governo debbano mettere le famiglie degli stessi nelle condizioni, oltretutto di potere affrontare le necessità più urgenti, di poter ricostituire anche le suppellettili e gli strumenti di lavoro perduti. (25424)

MINASI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Se risponde al vero che fu nominata preside-incaricata l'insegnante non di ruolo Catricalà Lilia nata Manduca, presso la scuola media di Chiaravalle (Catanzaro), e proprio nella scuola ove il cognato della predetta insegnante è segretario.

Se vero, se non ritiene di eliminare una situazione non autorizzata dalla legge. (25425)

MINASI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intende sollecitare la sistemazione delle insegnanti di applicazioni tecniche femminile incluse nella graduatoria ad esaurimento della legge 1961, difatti a 6 anni dall'entrata in vigore della legge della graduatoria A fanno parte ben 691 insegnanti e nella graduatoria B 1167 candidate. (25426)

LATTANZIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritiene di dover far riconsiderare all'azienda dell'ANAS le disposizioni recentemente impartite per eliminare il tipo di rete elettrosaldata zincata, che sino ad oggi recinge tutte le autostrade italiane, con un nuovo tipo di rete elettrosaldata zincata plastificata il cui prezzo — tra l'altro — ha un costo ben quattro volte superiore al tipo fin qui sempre usato.

A parte la considerazione che non ci si spiega come mai la rete di recinzione per le autostrade dipendenti dall'ANAS debba ora essere diversa da quella dell'autostrada del Sole (IRI) oltre che di quelle usate in tutti gli

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1967

altri Paesi, è da notare che la elettrosaldatura plastificata dopo un breve periodo inizia a screpolarsi determinando un processo di corrosione che limita notevolmente la durata del filo stesso e quindi della rete.

A ciò si aggiunge che le aziende che producono il tipo di rete attualmente in uso sono ben cinque in Italia mentre solo un'azienda del nord è attualmente attrezzata in esclusiva per la produzione del tipo plastificato predisponendosi così ad esercitare un vero monopolio capace di fissare prezzi senza alcuna concorrenza.

Al fine quindi di non determinare la sicura chiusura delle cinque industrie di cui sopra con relativo licenziamento del personale addetto (di queste, una - la Berera Sud - ha un impiego di manodopera a Bari di un centinaio di dipendenti) pare indispensabile provvedere al rapido riesame di tali lamentate, recenti decisioni. (25427)

**BRESSANI, ARMANI, BIASUTTI e TOROS.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare in esito alle ripetute richieste del comune di Moruzzo (Udine), volte alla dismissione del deposito di munizioni sito in frazione di Santa Margherita.

Va rilevato:

che il deposito militare per munizioni di Santa Margherita è collocato a circa cento metri dalle scuole elementari ed a duecento metri dalla chiesa parrocchiale;

che l'Amministrazione della difesa, ancora nel 1964, non si era dichiarata, in linea di principio, contraria alla rimozione del deposito, pur ponendo al comune la inammissibile condizione di « permutare detto deposito con altro di analoghe caratteristiche da costruire in altra zona »;

che il trasferimento della polveriera di Santa Margherita in diversa località, lontana dai centri abitati, verrebbe a soddisfare nel contempo le primarie esigenze della pubblica incolumità e quelle militari;

che lo stato di allarme degli abitanti della zona è accresciuto dopo la tragica esplosione verificatasi a Udine, in un deposito clandestino di esplosivi. (25428)

**GAGLIARDI.** — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se corrisponde a verità che, in sede di distribuzione del contributo annuo di 12 miliardi agli Enti lirici, al teatro La Fenice di Venezia sarebbe stata decurtata dall'8,705 per

cento al 6,91 per cento la percentuale di partecipazione al detto importo.

In caso affermativo, verrebbe perpetrata una nuova ingiustizia nei confronti di una città che da tutte le parti, si continua a dichiarare di voler difendere e sostenere, mentre, alla fine, se ne disconoscono le esigenze ed i bisogni.

È da ricordare, infatti, che - specie nel periodo invernale - il teatro La Fenice rappresenta per la città, per la provincia e per le correnti turistiche l'unico motivo di richiamo.

Si aggiunga infine che il costo delle masse tecniche ed artistiche del suddetto teatro è di gran lunga inferiore a quello sostenuto dalle maggiori istituzioni liriche e concertistiche, sicché ancor più grave apparirebbe l'ingiustizia che si andrebbe a compiere. (25429)

**GAGLIARDI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere - anche di fronte alla giornata nazionale di protesta espressa da tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli - quale sia il pensiero del Governo circa le legittime ed ormai indilazionabili richieste in ordine all'assistenza malattia, all'indennità di malattia ed a quella di disoccupazione.

L'interrogante fa anche presente la necessità che le attuali provvidenze per l'edilizia agricola, rivelatesi insufficienti, siano adeguatamente incentivate. (25430)

**VALITUTTI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere - premesso che la legge 3 dicembre 1964, n. 1259, contenente nuove disposizioni per accelerare la costruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962, ha esteso ai predetti danneggiati le stesse forme di intervento dello Stato già in atto per i sinistrati del Vajont - i motivi per i quali la norma resta per un certa parte inoperante.

Infatti, per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati è sancito che i proprietari oltre che del contributo « una tantum » possono usufruire anche di mutui agevolati ammortizzabili in 35 anni al tasso del 3 per cento nei limiti della parte di spesa eccedente il contributo « una tantum » e fino a lire 12.000.000 per unità immobiliare con più di 7 vani utili. Tuttavia, di tale norma, peraltro richiamata e chiarita dalla circolare protocollo 215 del 19 febbraio 1965, Divisione 25, della Direzione generale servi-

zi speciali del Ministero, i sinistrati del sisma dell'agosto 1962 non hanno mai potuto beneficiare a causa del mancato stanziamento, nei bilanci del Dicastero, dei fondi necessari a far fronte all'onere derivante allo Stato in conseguenza della percentuale di tasso superiore al 3 per cento che l'accensione dei mutui comporterebbe.

Poiché anche nel bilancio di previsione per l'esercizio 1968 è iscritto al n. 5348 nella sezione « Spese in annualità » l'importo di lire 20.000.000 a favore dei sinistrati del Vajont e nulla a favore dei colpiti dal terremoto dell'agosto 1962, l'interrogante chiede al Ministro di volergli chiarire:

a) i motivi per cui, nonostante le precitate norme, perduri per i colpiti dal sisma dell'agosto 1962 l'esclusione da qualsiasi stanziamento di bilancio in loro favore;

b) i motivi per cui non si è ancora provveduto alla stipula delle convenzioni tra gli Istituti di credito fondiario e i Ministeri competenti senza le quali le domande di mutuo sono inefficaci;

c) se non ritiene opportuno disporre provvedimenti urgenti atti ad eliminare le lamentate sperequazioni in contrasto con lo spirito di rinascita contemplato nella predetta legge n. 1259 del 3 dicembre 1964. (25431)

GONELLA GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i reali motivi per i quali alle signore Tatiana Dikgaut, nata a Kirovograd, distretto di Kiev, nella Repubblica socialista sovietica ucraina, residente in Milano, via Barzilai 11 dal 1945 e Nazarenko Emma, figlia di quella, dopo peregrinazioni da un *lager* ad un altro durante l'ultima guerra e nel campo profughi di Linz, è negata la concessione della cittadinanza italiana, sotto lo specioso motivo che è necessaria la produzione del certificato di svincolo della cittadinanza russa o altro documento, comprovante la perdita della medesima.

La signora Tatiana Dikgaut ha infatti provato:

che gli uffici dello stato civile e dell'anagrafe di Kiev furono distrutti da eventi bellici e che ogni possibilità di ricostruire la sua posizione è da tempo prescritta;

che non si conoscono in Italia una Legazione della Repubblica socialista sovietica ucraina o Consolati della stessa o Consolati dell'Unione repubbliche socialiste sovietiche.

Ne consegue, per le su nominate, l'assoluta impossibilità di ottenere lo svincolo e il relativo certificato da una cittadinanza ucrai-

na o russa, non figurando né cittadine ucraine né cittadine russe.

Va rilevato che richiedere il preventivo svincolo della cittadinanza russa o ucraina non è argomento giuridicamente valido, tenuto presente che fra l'Italia e l'URSS e tanto meno fra Italia e RSSU non sussiste trattamento di reciprocità, né a seguito di convenzione internazionale, né a seguito di prassi qualsiasi, mentre è noto che la cittadinanza russa è stata conferita a cittadini italiani di particolare orientamento politico, anche di larga notorietà, che sono così divenuti cittadini sovietici, senza preventivo svincolo della cittadinanza italiana. Ne deriva, pertanto, che in Italia i diritti delle nominate non sono uguali a quelli dei cittadini italiani, fra i quali pur vivono e lavorano da oltre vent'anni, e ciò nonostante i principi della libertà e dei diritti dell'uomo e contro i principi di cui all'articolo 10 della Costituzione italiana.

(25432)

DELLA BRIOTTA, TOROS, FORTUNA E CENGARLE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per chiedere se non ritenga di intervenire presso l'INAM per ottenere che non dia corso alla disdetta della convenzione con i sindacati svizzeri per l'assistenza di malattia dei frontalieri e dei familiari, residenti in Italia dei lavoratori italiani in Svizzera già comunicate ai predetti sindacati.

Il rinvio di tale disdetta trova la sua giustificazione nelle trattative in corso con il Governo svizzero, che dovrebbero portare a una soluzione definitiva del problema dell'assistenza di malattia. (25433)

MATARRESE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, da parecchi mesi, in seguito al collocamento in quiescenza del segretario comunale di Canosa di Puglia (Bari) sia rimasto vacante quel posto.

In caso affermativo, si chiede di conoscere se non si ritenga di indire il più sollecitamente possibile il concorso, trattandosi di un comune importante i cui gravi problemi richiedono un segretario titolare competente. (25434)

RINALDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per chiedere se è a conoscenza che nell'ultimo decennio il tratto del litorale adriatico compreso tra la foce del Chienti e quella del Musone, in provincia di Macerata, è stato più volte flagellato dalle mareg-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1967

giate, le quali hanno arrecato danni gravissimi alle attrezzature, portando una seria minaccia ai centri abitati.

In particolare, la cittadina di Portorecanati subisce periodicamente — come è accaduto anche tra la notte del 12 e 13 dicembre 1967 — le conseguenze della violenza delle acque. Gli interventi finora effettuati si sono dimostrati del tutto inadeguati e spesso le prime opere a mare, incomplete, sono andate quasi completamente distrutte.

Infatti, in questo tratto, le onde, dopo aver asportato parte della sede stradale, minacciano la prima schiera di fabbricati. La situazione si è aggravata a seguito della recente mareggiata, che ha infranto ogni margine di sicurezza gettando parte della popolazione nella più completa costernazione.

Si chiede, pertanto: 1) un deciso, tempestivo e globale intervento; 2) l'introduzione di moderne tecniche sistematorie in sostituzione degli interventi normali, dimostratisi insufficienti; 3) qualora ragioni tecniche imponessero ancora il ricorso alle comuni scogliere, l'estensione di tali opere a tutto il tratto colpito. (25435)

#### *Interrogazioni a risposta orale.*

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro degli affari esteri per conoscere se, in seguito ai recenti avvenimenti di Grecia, il Governo non ritenga giunto il momento di avanzare formalmente in sede NATO e in sede CEE la questione della presenza in tali organismi di un Governo quale quello Greco ormai chiaramente privo di qualsiasi carattere anche puramente formale di legittimità e la cui stessa esistenza è fonte di preoccupazione in Europa e soprattutto nell'area mediterranea cui l'Italia è strettamente interessata.

(6875) « CATTANI, CARIGLIA, FERRI MAURO, ARIOSTO, BEMPORAD, LOMBARDI RICCARDO, DI PRIMIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della difesa per sapere:

1) se non ritiene opportuno fare ulteriori dichiarazioni al Parlamento dopo le confidenze che due generali hanno fatto a giornalisti, poi confermate al tribunale di Roma;

2) se non gli risulta che il tenente colonnello Buono, uno degli imputati di peculato per il noto scandalo di Ravenna, abbia

modificato le sue primitive dichiarazioni nell'inchiesta amministrativa in seguito a pressioni dei superiori gerarchici.

(6876) « PACCIARDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa per conoscere, con riferimento alle dichiarazioni da lui rese in Parlamento e all'ordine del giorno votato dalla Camera dei deputati il 3 maggio 1967, quale ulteriore azione abbia svolto il Governo con riferimento ai casi relativi al Sifar, e quali siano le circostanze accertate nei confronti dell'attività svolta dal Comando generale e dai Comandi locali dell'arma dei carabinieri a partire dal periodo di tempo cui si riferisce un processo giudiziario in corso.

(6877) « LA MALFA, MONTANTI, MELIS ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della difesa, per conoscere che cosa pensi del senso di responsabilità e dello strano concetto del proprio dovere di soldato dimostrati dal generale Gasperi, il quale, secondo quanto egli stesso ha dichiarato nel corso di un pubblico dibattito in tribunale, ricevendo un giornalista, ha ampiamente parlato con lui del Capo di stato maggiore in carica, gli ha dato notizie di presunte nomine e punizioni fraudolente, di errati criteri tecnici adottati nell'ordinamento dell'arma dei carabinieri e dell'esercito, fornendo inoltre informazioni su temuti colpi di Stato; e che cosa pensi inoltre di un ufficiale dell'arma dei carabinieri, generale Zinza, dopo aver nella stessa udienza parlato con dovizia di particolari di un certo elenco di cittadini da arrestare, che gli sarebbe stato consegnato nel corso di una riunione indetta dal comandante della prima divisione carabinieri « Pastrengo » a Milano, dice poi di non ricordare i nomi degli arrestandi, bensì di sapere che l'elenco era stato redatto dal SIFAR e che gli ordini erano stati superiormente impartiti, e che tali misure gli sembrarono allora fuori dell'ordine costituito; ma che tuttavia tali misure esegui, trasmettendo regolarmente ai suoi sottoposti i relativi ordini per l'esecuzione, per la riuscita della quale preparò tutto a perfetta regola d'arte, naturalmente dimenticando di avvertire dei suoi gravi sospetti, il comandante dell'Arma o gli altri suoi diretti superiori.

(6878) « ROMUALDI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se sia vero ciò che si dice negli ambienti militari circa la

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1967

volontà del Ministro di trattenere in servizio oltre i prescritti limiti di età l'attuale Capo di Stato maggiore dell'aeronautica; tale misura contravvenendo — come è noto — alle vigenti norme in materia di collocamento in congedo degli ufficiali e rinnovando già a suo tempo denunciate eccezioni, che credevamo per sempre condannate, mentre lede i diritti dei pari grado, che pur avendone i titoli vedono così preclusa ogni loro possibilità di accedere alla massima carica della carriera, rallenta dannosamente — e non certo per ragioni tecniche militari — il sistema delle normali promozioni e la necessaria rotazione nei massimi comandi.

(6879) « ROMUALDI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e delle finanze per conoscere quali provvedimenti abbiano adottato o intendano urgentemente adottare per soccorrere immediatamente le popolazioni del Basso Molise duramente colpite dall'alluvione che, provocando lo straripamento dei fiumi Trigno, Biferno, Fortore, Cigno, ha prodotto vasti allagamenti nei territori dei comuni di Larino, Ururi, S. Martino in Pensilis, Potocannone, Termoli, Campomarino, Bonefro, Rotello ed altri nella provincia di Campobasso.

« In particolare si chiedono provvedimenti urgenti per assicurare a quelle popolazioni:

1) concessione, tramite i comuni, di viveri, acqua potabile, foraggi e mangime per il bestiame;

2) interventi con mezzi idonei del Ministero dei lavori pubblici;

3) la sospensione, in attesa di provvedimenti di esonero, del pagamento della rata di tutte le imposte che scade il 18 dicembre 1967;

4) la sospensione del pagamento da parte degli assegnatari delle rate all'Ente di sviluppo Puglia, Lucania e Molise;

5) l'acceleramento del pagamento ai coltivatori della integrazione del prezzo del grano e dell'olio prodotti;

6) la proroga dei termini di scadenza dei debiti cambializzati.

« L'interrogante chiede inoltre ai Ministri se non intendano convocare i sindaci di quei comuni e l'Amministrazione provinciale del Molise per l'esame delle misure da adottare per il risanamento totale dei grandi danni prodotti.

(6880)

« TEDESCHI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere l'opinione del Governo sugli sviluppi del regime dittatoriale greco che hanno portato alla fuga e alla destituzione del re.

« Gli interroganti chiedono se l'Italia non debba considerare di fatto e di diritto interrotte le relazioni diplomatiche con un regime che non ha più alcun titolo di legittimità, neppure formale, così significando che la Repubblica italiana ritiene rappresentanti davvero la Grecia, soltanto le forze che in patria o dall'esilio lottano per la riconquista della democrazia.

(6881) « LONGO, INGRAO, PAJETTA, MACALUSSO, GALLUZZI CARLO, BOLDRINI, SANDRI, DIAZ LAURA, MELLONI, SERBANDINI, TAGLIAFERRI, PEZZINO, AMBROSINI, VIANELLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per conoscere come intende provvedere alla consolidata e sistematica diffamazione televisiva di Napoli, dopo le recenti teletrasmissioni sul circuito europeo che hanno provocato tante sdegnate proteste della stampa e dei cittadini, per la spietata malvagità con cui, dimenticando le tradizioni culturali e civili di questa città, si è voluto metterla in mostra con fantastici episodi modellati secondo determinati clichè denigratori, danneggiando il prestigio del popolo, nonché le numerose attività turistiche di carattere comunale e provinciale.

(6882) « TITOMANLIO VITTORIA, CORTESE, NAPOLITANO FRANCESCO, RUSSO VINCENZO MARIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della sanità e dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intendono prendere in vista dello sciopero generale proclamato dal Sindacato nazionale veterinari dipendenti dagli Enti locali per il giorno 18 dicembre 1967.

« La gravità del fatto non deve sfuggire, specie in vista delle feste natalizie, sia per l'eventuale rincaro dei prezzi, sia per i pericoli derivanti alla pubblica salute dalla mancata ispezione delle carni nei pubblici macelli.

(6883) « BARBI, RADI, BORRA, COCCO MARIA, MATTARELLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e del commercio con

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1967

l'estero, per sapere se, specie dopo la svalutazione della sterlina e nel persistere di una situazione generale di inquietudine monetaria e di specifiche difficoltà competitive nei confronti di vari mercati, non ritengono di dover sfatare l'opinione peregrina e facilonia, secondo cui la fortunata rilevanza quantitativa delle nostre riserve valutarie costituirebbe quasi un peso imbarazzante, di cui ci si dovrebbe liberare al più presto.

« Ad avviso dell'interrogante, non è affatto il caso di largire, a favore dei più svariati paesi e con evidenti e discutibili moventi politici, nuove e crescenti concessioni di crediti, prorogando e ampliando le precedenti, il più delle volte con scarse prospettive di recupero e sovente col rischio di sovvenire, sia pure in via indiretta, deprecabili programmi di armamenti a fini di repressioni interne o aggressioni esterne.

(6884)

« ALPINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del tesoro, dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato, per sapere se sono a conoscenza della situazione esistente in provincia di Belluno ad oltre un anno dalla alluvione del novembre 1966.

« Risultano ancora oggi non affrontate importanti misure per la sicurezza e per prevenire nuove sciagure. Vi è un grave ritardo nell'approntamento delle opere di ripristino previste dalle leggi nn. 1141 e 1142 del 23 dicembre 1966 sicché intere popolazioni vivono sotto l'incubo di permanenti pericoli come nelle località di Comei di Pous d'Alpago, Val Turcana, Poiatte di Farra d'Alpago, Gosaldo, Semeor, Costalda e Forno di Zoldo. Per questa ultima località la grave situazione è stata denunciata drammaticamente dall'amministrazione comunale e documentata dal geologo di Stato inviato sul posto.

« Non solo non risultano effettuate verifiche generali sullo stato dei bacini idroelettrici ma neppure si riscontrano misure idonee per la difesa degli abitati e per il ripristino degli alvei dei torrenti e dei fiumi.

« I lavori di pronto intervento stanno assumendo in molti casi le caratteristiche di opere definitive anche là ove presentano visivamente carattere precario.

« Per quanto concerne l'applicazione delle provvidenze previste dalle leggi citate mentre da una parte troppi danneggiati risultano esclusi per non avere presentate pratiche regolari o complete nei tempi previsti, dall'al-

tra si riscontrano ritardi inconcepibili nel pagamento dei contributi agli aventi diritto e interpretazioni assai restrittive delle stesse leggi specie in materia di suppellettili, di agricoltura e di ricostruzione e ripristino delle abitazioni.

« Ritardi gravi si riscontrano pure nel ripristino e nella ricostruzione di opere pubbliche per impacci burocratici e per l'insufficienza di personale tecnico.

« Perciò gli interroganti chiedono di sapere quali interventi urgenti il Governo intende attuare per soddisfare le seguenti rivendicazioni avvertite ed avanzate dalle popolazioni del bellunese:

lo studio generale dello stato dei bacini idroelettrici, delle montagne e delle numerose frane in movimento;

la regolamentazione dei corsi d'acqua e il ripristino degli alvei degli stessi;

la riapertura dei termini per permettere ai cittadini di beneficiare delle leggi nn. 1141 e 1142 del 23 dicembre 1966;

l'acceleramento delle pratiche per la ricostruzione ed il ripristino delle opere pubbliche e per il pagamento dei contributi a favore di quanti hanno già anticipato le somme per la ricostruzione ed il ripristino delle abitazioni danneggiate;

l'applicazione rapida ed integrale delle leggi a favore degli alluvionati;

la devoluzione di contributi straordinari ai comuni interessati per assegnare delle somme a quanti non hanno usufruito delle provvidenze per il reintegro delle suppellettili danneggiate o distrutte dall'alluvione del novembre 1966;

l'aumento degli stanziamenti dei fondi previsti sulla legge n. 640 per la ricostruzione di case a totale carico dello Stato secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1966;

la eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla più rapida apertura del credito agevolato a favore delle imprese industriali, artigiane e commerciali delle zone alluvionate.

(6885) « GOLINELLI, Busetto, Vianello, Morelli, Astolfi Maruzza, Marchesi, Ambrosini ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato, per sapere se sono a conoscenza della preoccupazione e dello sgomento che tra la popolazione della Valle di Zoldo ha suscitato la notizia che gli organi centrali competenti hanno precluso ogni possibilità di fare uscire

almeno una parte del materiale alluvionale accumulatosi negli abitati del fondovalle in misura impressionante.

« La risoluzione del problema è di impellente necessità nel momento in cui, nonostante i lavori per imbrigliare i torrenti e sostenere le montagne, la fuori uscita del materiale dalla Valle Zoldana decresce nei paesi del fondovalle continuamente.

« Appare urgente dare sicurezza agli abitati di Forno liberando dal bacino gli scari-chi di fondo o comunque pervenendo ad una soluzione che permetta la fuori uscita del materiale della Valle, assicurando che gli insediamenti industriali previsti a Longarone sul greto del Piave allo sbocco del Mae non vengano a rappresentare un impedimento alla fuori uscita del materiale dalla Val Zoldana, lavorando sulla frana caduta dal Fagarè, venendo a conoscenza del movimento della frana del Bosconero che minaccia il bacino.

« Non sono poi sufficienti le opere previste dai vari Ministeri quando nella Valle, lungo il corso del Mae vi sono strozzature, come il ponte e le assurde costruzioni ai suoi lati a Forno; quando il Mae è mediamente interrato con ottanta centimetri di materiale alluvionale e il torrente Pramper in alcuni punti con 8-9 metri dello stesso materiale.

« Gli interroganti chiedono di conoscere gli orientamenti del Governo in ordine ai problemi posti e le misure che si intende sollecitamente mettere in atto per la sopravvivenza degli abitati e degli abitanti della Val Zoldana in provincia di Belluno.

(6886) « GOLINELLI, Busetto, VIANELLO, MORELLI, ASTOLFI MARUZZA, MARCHESI, AMBROSINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere quali iniziative intenda assumere in rapporto alle risultanze dibattimentali del processo De Lorenzo-SIFAR.

(6887) « MANCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere quali sia il pensiero del Governo in relazione agli ultimi fatti accaduti in Grecia e quali siano in atto e si intenda che siano in futuro le relazioni tra il nostro paese e la nazione greca.

(6888) « MANCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per sapere quali rapporti siano stati tenuti tra la rappresentanza diplomatica greca e il Governo italiano nelle ore che hanno preceduto l'abbandono del proprio Paese da parte di Re Costantino e di altre personalità; per sapere se la ospitalità in atto sia da considerarsi asilo politico e quale valutazione dia il Governo sugli avvenimenti, alla luce delle relazioni tra l'Italia e la Grecia.

(6889) « SERVELLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere quali notizie possa dare alla Camera sugli ultimi avvenimenti greci che preoccupano gli Stati interessati al mantenimento della pace e della sicurezza nell'area mediterranea.

(6890) « PEDINI, FOLCHI, HELFER, ZUGNO, COLLESELLI ».

#### *Interpellanza.*

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, per conoscere i motivi per i quali ad otto mesi di distanza dal prolungato e compatto sciopero dei cancellieri e dei segretari giudiziari non siano stati adottati provvedimenti atti a risolvere il grave problema agitato dalla categoria, problema che investe l'andamento della giustizia nel suo insieme, non potendosi ignorare che le suddette categorie fanno parte integrante dell'ordine giudiziario e che pertanto la crisi della giustizia in Italia non si risolve guardando soltanto ai problemi posti dai magistrati, bensì anche a quelli dei loro diretti collaboratori, senza dei quali la macchina giudiziaria inesorabilmente si arresta.

« Gli interpellanti chiedono di conoscere il termine entro il quale il Governo ritiene di definire l'attuale situazione di disagio, foriera di nuovi e più gravi perturbamenti dell'ordine giudiziario.

(1275) « GUARRA, GALDO, ROMEO, GRILLI, FRANCHI, CRUCIANI, SERVELLO ».